

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in Innovazione e Servizio
Sociale



IL RUOLO DELLA VITTIMA NELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Relatore: Prof.ssa DEBORA PROVOLO

Laureanda: CAMILLA DE PASQUAL
Matricola N. 2037859

A.A. 2022/2023

SOMMARIO

<i>INTRODUZIONE</i>	5
<i>CAPITOLO I- LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DEGLI ADULTI</i>	7
1. La normativa di riferimento	7
2. Il ruolo del servizio sociale e il programma di trattamento	14
3. I nuovi risvolti della riforma Cartabia.....	17
4. Un confronto con l'istituto minorile	18
5. Gli scopi dell'istituto	23
6. Le criticità dell'istituto	25
7. L'espansione dell'istituto nel contesto italiano	30
8. Gli sportelli per la messa alla prova	34
8.1. Il servizio di prossimità	35
<i>CAPITOLO II- IL RUOLO DELLA VITTIMA</i>	37
1. Verso il vittimocentrismo	37
2. Un nuovo modello di giustizia	42
3. La legislazione sovranazionale e internazionale.....	46
4. L'adeguamento da parte dell'Italia alle fonti sovranazionali.....	50
5. Lo spazio per la giustizia riparativa nella MAP	54
6. Lo spazio per la vittima nella MAP	62
<i>CAPITOLO III – LA RICERCA</i>	69
1. Il progetto di ricerca e la sua struttura.....	69
2. La vittima nella sospensione del procedimento con messa alla prova all'UEPE di Padova	74
3. Gli sportelli per la messa alla prova di Padova e Venezia: il funzionamento e il ruolo della vittima	89

4. Considerazioni di sintesi	103
<i>CONCLUSIONI</i>	111
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	117

INTRODUZIONE

Il seguente elaborato vuole mettere in risalto il ruolo che assume la vittima in uno dei più recenti istituti normati dalla legislazione penale italiana, ossia la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato adulto, al fine di comprendere lo spazio attribuito agli interventi propri della giustizia riparativa in tale contesto. La giustizia riparativa non guarda al reato solamente come violazione della legge penale, ma lo definisce piuttosto come la causa di una frattura relazionale tra le parti coinvolte. Nonostante questo paradigma non sia una novità nel panorama giuridico, il sistema penale italiano sembra faticare nel recepirlo, dando maggiormente rilievo alla classica opzione della ristorazione economico-monetaria: il risarcimento. Questo non consente, però, di ricucire il legame tra vittima e presunto autore del reato ma, piuttosto, cerca di "liquidare" il conflitto, non permettendo un confronto o un dialogo, né consentendo ai soggetti coinvolti una rielaborazione delle conseguenze derivanti dall'azione criminosa.

Ciò che emerge, dunque, è che la vittima continua ad avere un ruolo marginale e passivo nella vicenda processuale, in particolar modo all'interno dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, e che neanche le recenti modifiche legislative introdotte con la riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa, nonché i protocolli operativi che riguardano il funzionamento dell'istituto, hanno significativamente mutato tale situazione, non riconoscendo alla vittima la rilevanza che le spetta e che è auspicata nelle fonti internazionali. Al fine di verificare tale assunto, è stato condotto uno studio in due contesti differenti. La prima parte della ricerca si è concentrata sull'analisi quantitativa, mediante l'ausilio di fogli di calcolo, dei fascicoli di messa alla prova in corso presenti all'UEPE di Padova, al fine di dimostrare come le azioni poste in essere nei confronti della persona offesa dal reato siano prevalentemente di natura economica e tralascino, invece, il danno relazionale derivante dalla commissione dell'atto criminoso. La seconda parte dell'indagine ha voluto analizzare il funzionamento dei neoistituiti sportelli per la messa alla prova costituiti presso i tribunali ordinari di Padova e Venezia, con lo scopo di sondare,

anche in questo caso, il ruolo assunto dalla vittima e l'attenzione alla promozione di percorsi riparativi secondo i criteri propri della giustizia riparativa così come ora disciplinata nel D. lgs 150/2022; a tale fine è stata usata una metodologia qualitativa mediante interviste semi-strutturate somministrate sia agli operatori che erogano il servizio, sia ai professionisti, in particolar modo avvocati, che ne usufruiscono.

Si procederà dunque con un inquadramento teorico e giuridico dell'istituto in esame, per poi presentare i risultati ottenuti dall'indagine svolta.

CAPITOLO I- LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DEGLI ADULTI

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è, in accordo con la definizione data dal Ministero della Giustizia, <<una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato e dell'indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale>>¹. È stata introdotta con la Legge 67/2014, che modifica alcuni articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale ed è stata, a sua volta, recentissimamente modificata dal d.lgs. 150/2022, c.d. riforma Cartabia.

Il presente capitolo si propone di contestualizzare l'istituto dal punto di vista della normativa nazionale, riflettere sui suoi scopi e sugli obiettivi raggiunti fino a questo momento, nonché di introdurre ai c.d. "servizi di prossimità", ossia gli sportelli per la messa alla prova istituiti da poco all'interno dei tribunali.

1. La normativa di riferimento

Gli interventi sospensivi-probatori possono trovare impiego in diversi momenti: nella fase predecisoria, in quella decisoria e in quella dell'esecuzione della pena². L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova nel contesto italiano si colloca nella fase processuale, <<sospendendo il procedimento e proponendo all'imputato un percorso di riparazione>>³. Tale misura si configura come uno strumento di *probation* giudiziale di tipo anglosassone, caratterizzata da elementi tipici sia degli schemi di *diversion* che dai fondamenti della giustizia riparativa⁴.

¹ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, "Messa alla prova", 2023, www.giustizia.it

² CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", in *Atti Parlamentari XVIII Legislatura, doc. CCVII n.5*, 2022, p.9

³ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", *cit.*, p.9

⁴ PROCACCINI A., *Criminalità e sicurezza a Napoli*, a cura di G. Di Gennaro, R. Marselli, Napoli, FedOA Press, 2020, p. 92.

La necessità di inserire all'interno del sistema penale italiano la messa alla prova per gli imputati maggiorenni deriva da due esigenze: una inerente l'inevitabile evoluzione del sistema penale che apre la strada ad una nuova e diversa prospettiva di punizione e l'altra, di provenienza europea, che mira a omogeneizzare le discipline regolative nazionali⁵.

Nello specifico, quanto al primo profilo, è possibile affermare come, attualmente, la pena nella sua declinazione carcerocentrica si manifesti come << non pronta e tempestiva, non efficace, non dissuasiva contro la potenzialità recidivante, fortemente sospettata di essere di fatto contraria al senso di umanità, non conciliativa e non riparatrice>>⁶. Ecco perché in un panorama caratterizzato dal sovraffollamento carcerario e dalla lesione del principio di umanità⁷, si è avvertita la necessità di spingersi <<verso inediti e maggiormente efficaci percorsi sanzionatori, in cui la punizione comunemente intesa rappresenta effettivamente l'*extrema ratio* di un nuovo panorama processuale>>⁸.

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, è possibile individuare un tentativo europeo di omogeneizzazione prima nella Raccomandazione R(1992)16⁹ e successivamente nella Raccomandazione R(2010)1 adottata dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa riguardante le regole sulla messa alla prova, che intende sollecitare gli Stati membri, tra cui l'Italia, ad ampliare l'istituto anche nell'ambito del processo a carico dei maggiorenni¹⁰. Il mancato adeguamento da parte del nostro Paese e la mancata

⁵ MOCCIA S., "Riflessioni intorno al sistema sanzionatorio e propositi di riforma", www.legislazionepenale.eu, 2016, pag. 6.

⁶ FORTI G., "Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria", in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3-4, 2012, pag. 177.

⁷ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2016, pag. 2.

⁸ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 1.

⁹ PONTIS F., "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, in Punibilità e pene (II)", in G. Cocco e E. M. Ambrosetti (a cura di) *Trattato breve di diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2015, pag. 380.

¹⁰ In Italia la sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni era già regolamentata dall'art. 28 del DPR 448/1988. TRIGGIANI N., "La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto", in *Leggi penali tra regole e prassi*, Ius Novum, n.2, Torino, Giappichelli Editore, 2014, pag. 52.

risoluzione, o perlomeno il mancato miglioramento, del problema del sovraffollamento carcerario ha portato la Corte europea ad esprimersi in termini negativi rispetto alla situazione italiana nella nota sentenza Torreggiani del 2013¹¹ per il mancato adempimento del dettato dell'art. 3 della CEDU¹².

Solamente l'anno successivo, con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014, viene introdotto nel nostro sistema penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti¹³ raccogliendo la <<sfida di una nuova configurazione della penalità non più incentrata sulla condanna e il carcere>> ma che ugualmente contribuisca, in modo alternativo, <<alla sicurezza collettiva e la buona amministrazione della giustizia>>¹⁴. L'introduzione del nuovo istituto porta, quindi, a mettere in discussione <<l'endiadi condanna-pena>>, nonché la <<relazione pena-condannato>>¹⁵ e si realizza in una <<rinuncia statutale alla potestà punitiva condizionata al buon esito della prova>>¹⁶, anche se, secondo alcuni, non si tratterebbe di una vera e propria rinuncia, piuttosto di un modo diverso per manifestarla¹⁷.

Entrando nello specifico del dettato normativo, la scelta del legislatore è stata quella di introdurre l'istituto in esame apportando alcune modifiche¹⁸:

- Al Codice penale, attraverso nuove disposizioni penali sostanziali racchiuse negli articoli 168-bis, ter e quater c.p.

¹¹ PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", in *Diritto Penale Contemporaneo*, n.1, 2019, pag. 91.

¹² L'articolo 3 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo recita: <<nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti>>. TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 72.

¹³ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 17.

¹⁴ PONTIS F., "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", cit., p. 380.

¹⁵ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 75.

¹⁶ MACCHIA A., GAETA P., "Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali", in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 10, 2018, pag. 142.

¹⁷ MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, Giappichelli Editore, 2020, pag. 109.

¹⁸ BOVE V., "La dialettica dibattimentale: confronto a più voci", in *Diritto Penale Contemporaneo*, www.dirittopenaleuomo.org, 2014, pag. 3.

- Al Codice di procedura penale, a partire dall'art. 464- *bis* per finire all'art. 464- *novies*¹⁹
- Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 271/1989, attraverso gli articoli 141 *bis* e *ter* previsti al capo X *bis*
- Al DPR 313/2002, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, attraverso la lett. *i-bis* dell'art. 3 *t.*

La collocazione topografica dell'istituto lo rende, <<dal punto di vista sostanziale, una nuova causa di estinzione del reato, nonché un beneficio>>²⁰, mentre <<dal punto di vista processuale si inserisce tra i riti speciali, nello specifico svolgendo un ruolo incidentale sul percorso processuale ordinario>>²¹.

L'articolo 168- *bis* del Codice penale delinea il <<perimetro di applicabilità>> della messa alla prova²², definendo dei limiti sia di natura oggettiva che soggettiva. Il primo limite di natura oggettiva è legato alla gravità del reato, ossia alla cornice edittale e ad alcune specifiche tipologie di reato; secondo il dettato normativo il beneficio è ammesso <<solo nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati al comma 2 dell'art 550 c.p.p.>>²³. Il secondo limite di natura oggettiva è legato al fatto che il beneficio non sia stato già concesso, in quanto è applicabile una sola volta²⁴; tale informazione è possibile ricavarla dal certificato del casellario giudiziale.

¹⁹ CAPRIOLI F., "Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto", in *Cassazione Penale*, 2012, pag. 7.

²⁰ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 4.

²¹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 103.

²² MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", in *Sistema Penale*, Milano, Associazione "Progetto giustizia penale", 2021, pag. 7.

²³ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 8.

²⁴ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 8.

L'unico limite di natura soggettiva consiste nel fatto che il richiedente non sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza²⁵. Rispetto al limite edittale previsto, in accordo con la scelta effettuata dalle Sezioni unite nella sentenza Sorcinelli, questo va riferito alla <<pena massima prevista per la fattispecie base, senza includere nel calcolo le circostanze aggravanti>>²⁶.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, effettuata dall'imputato o dal suo difensore in qualità di procuratore speciale, può essere avanzata sia prima dell'esercizio dell'azione penale, durante le indagini preliminari davanti al GIP, sia dopo l'esercizio dell'azione penale, dinnanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare e al giudice di dibattimento²⁷. Secondo l'art. 464-*bis* c.p.p. alla richiesta di sospensione del procedimento deve essere allegato un programma di trattamento elaborato dall'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)²⁸. Il giudice, qualora lo ritenga necessario, <<ha la facoltà di integrare o modificare il programma di trattamento, ai sensi dell'art. 464-*quater* c.4 c.p.p., inserendo ulteriori obblighi o prescrizioni, a cui l'imputato deve acconsentire>>²⁹. L'art. 464-*quinques* stabilisce, invece, <<il termine entro il quale tali obblighi e prescrizioni devono essere adempiuti, che può essere prorogato, su istanza dell'imputato solamente una volta e per gravi motivi>>³⁰. Infine, l'art. 141-*ter* disp. att. c.p.p. al comma 6 garantisce il diritto alla difesa, disponendo che <<le relazioni dell'UEPE debbano essere depositate almeno dieci giorni prima dell'udienza per la valutazione dell'esito della prova e che le parti possano prenderne visione>>³¹.

²⁵ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 6.

²⁶ MACCHIAA., GAETA P., *Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali*, cit., pag. 146.

²⁷ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 7.

²⁸ BOVE V., *ibidem*.

²⁹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 96.

³⁰ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 109.

³¹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 109.

Gli esiti che può avere la prova sono due: l'esito è positivo nel momento in cui il giudice, tenendo conto della relazione dell'UEPE sul comportamento dell'imputato e il rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova sia stata positivamente superata, mentre, se l'esito della prova risulta negativo, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda da dove si è interrotto³². L'esito positivo, secondo l'orientamento giurisprudenziale, non deriva dall'asettico decorso temporale della prova, ma è necessario che il giudice accerti <<l'effettivo risultato risocializzante del beneficio>>³³.

Vi è inoltre la possibilità che la misura venga revocata, secondo i casi indicati all'art. 168- *quater* c.p., ossia: <<la grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità oppure la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si risponde>>³⁴. Nel momento in cui l'ordinanza di revoca risulti definitiva, il processo riprenderà.

Come precedentemente sottolineato, l'istituto è definito dall'art. 168- *bis* c.p. ed è disciplinato dagli artt. 464-*bis* c.p.p. e 141-*ter* disp. att. c.p.p.; questi stabiliscono i contenuti della prova, ossia: <<la prestazione di condotte riparatorie e, ove possibile, risarcitorie, con un riferimento anche alla mediazione penale; l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento del programma; la prestazione del lavoro di pubblica utilità>>³⁵ (condizione imprescindibile e sempre presente). Le componenti della prova possono quindi essere ripartite in <<riparatorie, risocializzanti, riparatorie-risocializzanti e riconciliative>>³⁶. Le preclusioni oggettive e soggettive di cui sopra sono necessarie per creare un punto di equilibrio tra le appena citate <<potenzialità risocializzanti e riparative dell'istituto>> e le <<pressanti istanze securitarie provenienti dall'opinione pubblica>>³⁷.

³² BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag.23.

³³ Cass. Sez. I, 6 maggio 1985, Falcetelli, in *Cassazione penale*, 1986

³⁴ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag.24.

³⁵ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 10.

³⁶ MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 139.

³⁷ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?" in *Cassazione Penale*, n. 3, 2015, pag. 1269.

Proprio per andare incontro a queste ultime esigenze, parte pregnante della prova consiste nella prestazione del lavoro di pubblica utilità, ossia una tipologia di attività lavorativa che si compone dei seguenti tratti: <<è una prestazione non retribuita, va determinata tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato; deve avere una durata minima di 10 giorni anche non consecutivi; è una prestazione da svolgere in favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, presso le aziende sanitarie o le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali; la durata giornaliera non può superare le 8 ore; deve essere svolta con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato>>³⁸.

Al fine di sintetizzare le fasi da seguire per accedere al beneficio della messa alla prova, è possibile prendere come esempio il Protocollo Rodigino, operante sul territorio padovano³⁹ dal 22 gennaio 2015. Questo prevede sei fasi: <<la verifica dei presupposti da parte del difensore dell'imputato; l'informativa da parte del difensore e la scelta da parte dell'imputato; la richiesta di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'imputato all'UEPE; la decisione da parte del giudice con ordinanza; l'esecuzione e la valutazione>>⁴⁰.

Inoltre, quasi tutti i protocolli contengono una tabella che suddivide le ipotesi di reato in fasce di gravità⁴¹ per determinare la durata della sospensione; ad esempio, il protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova adottato dal Tribunale di Padova il 12 gennaio 2016 prevede le seguenti fasce⁴²:

³⁸ DI SPENA A., URSO A., "Sospensione del procedimento con messa alla prova", in *Oikonomia-Journal of Ethics & Social Sciences*, n.1, 2017, pag. 32.

³⁹ Il territorio padovano rappresenta il contesto nel quale è stata effettuata la ricerca presente al capitolo tre dell'elaborato di tesi.

⁴⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Protocollo Rodigino*, www.giustizia.it, 2015.

⁴¹ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", in *Collezione di Giustizia Penale*, volume n.6, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pag. 127.

⁴² TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, *Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo*, www.tribunale.padova.giustizia.it, 2023

Fascia A) contravvenzioni: da 1 a 4 mesi

Fascia B) delitti puniti con reclusione non superiore a 2 anni: da 4 a 6 mesi

Fascia C) delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: da 6 a 8 mesi

Fascia D) delitti puniti con reclusione da 3 a 4 anni: da 8 a 12 mesi

Fascia E) delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: da 12 a 14 mesi

2. Il ruolo del servizio sociale e il programma di trattamento

L'UEPE è il soggetto centrale di tutta la riforma⁴³ e la sua presenza <<porta a confermare la tesi che spetta alla prassi declinare nel modo più adeguato i bisogni di penalità che avverte l'ordinamento giuridico italiano>>⁴⁴.

Le novità introdotte dall'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova comportano un cambiamento di approccio da parte dell'assistente sociale dell'UEPE, che fino a questo momento si era sempre ed esclusivamente relazionato con il Tribunale di Sorveglianza e con individui condannati. Con questo nuovo assetto il professionista non effettuerà più una <<valutazione critica del reato con il soggetto>> ma sarà chiamato a <<favorire un approccio che promuova l'assunzione di responsabilità rispetto agli impegni che il programma deve prevedere>>⁴⁵. La platea dei beneficiari dell'UEPE si è quindi estesa oltre a quella tradizionale di coloro i quali beneficiano delle misure alternative alla detenzione⁴⁶.

Il ruolo che i servizi sociali ricoprono nella messa alla prova è esplicitato dall'art. 141- *ter* disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che <<l'intero

⁴³ BOVE V., *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, cit., pag. 15.

⁴⁴ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 106.

⁴⁵ BELGIORNO E. M., *La probation processuale per adulti. Affidamento in prova al servizio sociale e sospensione del procedimento con messa alla prova*, Trento, Giuffrè, 2021, pag. 53.

⁴⁶ BINIK O. *et. al.*, "La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano", in *Rassegna Italiana di Criminologia*, n.1, 2018, pag. 20. Sul punto PROCACCINI A. nel testo *Criminalità e sicurezza a Napoli* (alla pagina 94) afferma che oltre al mutato ruolo dell'UEPE, si può riscontrare un'evoluzione anche delle mansioni dell'avvocatura, il cui compito si estende dalla difesa alla fase di progettazione del programma di trattamento.

procedimento è totalmente in capo all'UEPE>>⁴⁷. In accordo con la Circolare adottata dall'Ufficio del Capo del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (GDAP-0174874-2014 del 16.05.2014), dopo che la richiesta di messa alla prova viene depositata, il caso viene affidato ad un funzionario di servizio sociale il quale, dopo un'indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, a cui deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato svolgerà i lavori di pubblica utilità. È necessario che il soggetto accetti le condizioni presenti all'interno del programma e lo sottoscriva⁴⁸. L'UEPE, secondo quanto stabilisce l'art. 464-*quater* c.3 c.p.p., deve <<convenire a un programma sulla scorta delle informazioni processuali fornite dal soggetto stesso>>⁴⁹.

Il programma, come descritto all'art. 464-*bis* c.p.p., deve prevedere tutti gli impegni che il soggetto accetta di attuare⁵⁰, che comprendono <<un ampio catalogo di prescrizioni: da quelle di natura reintegratorio-patrimoniale a quelle di tipo sanzionatorio- risocializzativo>>⁵¹. Entrando più nello specifico, secondo il combinato disposto dell'art. 169- *bis* c.p. e dell'art. 464-*bis* c.p.p., i contenuti del programma di trattamento comprendono⁵²:

- Obblighi di contenuto relazionale, al fine di promuovere condotte prosociali, mediante azioni risarcitorie o riparative;
- Obblighi a contenuto sanzionatorio, come i lavori di pubblica utilità;
- Obblighi limitativi della libertà, in riferimento alle prescrizioni inerenti i rapporti con il servizio sociale o una struttura sanitaria, ovvero alla

⁴⁷ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per gli adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", in *Autonomie locali e servizi sociali*, fascicolo n.2, 2016, pag. 321.

⁴⁸ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per gli adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 332.

⁴⁹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 108.

⁵⁰ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 124.

⁵¹ BINIK O. *et. al.*, "La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano", cit., pag. 21.

⁵² MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 8.

dimora, alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali;

- Opportunità di intraprendere un percorso di mediazione penale al fine di attenuare le conseguenze negative o dannose derivanti dal reato.

Al fine di redigere il programma è necessario che il funzionario di servizio sociale effettui l'indagine socio familiare, per comprendere la storia e la situazione del soggetto; solitamente <<il formulario d'indagine si divide in tre sezioni: A) storia del soggetto e contesto relativo alla commissione del reato; B) condizione attuale del soggetto in riferimento all'attività lavorativa, le condizioni di vita, la formazione, la situazione sanitaria, le relazioni sociali, l'atteggiamento nei confronti del reato e la disponibilità alla riparazione; C) considerazioni del funzionario e scopi della misura>>⁵³.

Questo passaggio risulta fondamentale in quanto il trattamento deve necessariamente tenere in considerazione la personalità dell'imputato e i reati oggetto di imputazione⁵⁴. In accordo con le Sezioni Unite, 31 marzo 2016 n. 33216, sarà poi il giudice ad esprimere un giudizio di idoneità rispetto al programma e quindi sui contenuti dello stesso, comprendenti sia la dimensione afflittiva che quella rieducativa, in una <<valutazione globale che comprenda sia la rispondenza del trattamento alle esigenze singolari del caso sia una prognosi di non recidiva>>⁵⁵.

Alla tradizionale pena, con questo nuovo istituto, si sostituisce un progetto rieducativo riservato a <<soggetti dalla personalità non radicata su modelli devianti>>⁵⁶.

⁵³ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 229.

⁵⁴ MACCHIAA., GAETA P., "Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali", cit., pag. 143

⁵⁵ MACCHIAA., GAETA P., "Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali", cit., pag. 143.

⁵⁶ TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare", in *I libri di Archivio Penale nuova serie*, n. 19, Massa Carrara, Pisa University Press, 2019, pag. 31.

3. I nuovi risvolti della riforma Cartabia

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 <<è stata esercitata la delega contenuta nella Legge 134/2021, volta alla riforma del processo penale>>, c.d. riforma Cartabia⁵⁷.

Al suo interno i nuovi istituti modificano il trattamento sanzionatorio valorizzando << forme di definizione dei procedimenti penali, alternative alla pena ed al processo, realizzate nell'ottica del principio di proporzionalità, della pena come *extrema ratio*, della valorizzazione della riparazione, risocializzazione e rieducazione, ma anche della deflazione processuale>>⁵⁸.

La riforma ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto della messa alla prova andando ad ampliare il catalogo dei reati presente nell'art. 550 c.2 c.p.p., al quale rinvia l'art. 168-*bis* c.p. per individuare le fattispecie per le quali è possibile richiedere il beneficio in esame⁵⁹. La Cartabia non estende, quindi, *tout court* la messa alla prova ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, ma la amplia indirettamente mediante la modifica del comma 2 dell'art. 550 c.p.p., inserendo ulteriori specifiche tipologie di reato⁶⁰. L'aumento, per alcuni reati, a sei anni del tetto di pena, comporta la necessità di organizzare <<procedure più snelle, risposte più immediate e programmi più consistenti e personalizzati da proporre agli imputati>>⁶¹.

Un'altra novità che la riforma ha inserito rispetto all'istituto fa riferimento all'ampliamento dei soggetti che possono proporre all'imputato la misura, inserendo tra questi anche la figura del pubblico ministero⁶².

⁵⁷ BOVE V., "La riforma Cartabia amplia la messa alla prova ed introduce la proposta del pubblico ministero", www.ius.giuffrefl.it, 2023, pag. 1.

⁵⁸ BOVE V., "La riforma Cartabia amplia la messa alla prova ed introduce la proposta del pubblico ministero", cit., pag. 2.

⁵⁹ DEGL'INNOCENTI L., ANTONUCCIO E., "Messa alla prova e Riforma Cartabia: questioni risolte e ancora aperte", www.ius.giuffrefl.it, 2023, pag. 1.

⁶⁰ BOVE V., "La riforma Cartabia amplia la messa alla prova ed introduce la proposta del pubblico ministero", cit., pag. 3.

⁶¹ CARTABIA M., "Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit.

⁶² BOVE V., "La riforma Cartabia amplia la messa alla prova ed introduce la proposta del pubblico ministero", cit., pag. 2.

Inoltre, il legislatore ha inserito, nell'ambito dei contenuti del trattamento, l'espresso riferimento ai programmi di giustizia riparativa, accanto alla mediazione con la persona offesa, già prevista, << fornendo un espresso rinvio alla disciplina organica della giustizia riparativa di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022>>⁶³.

La stessa Corte costituzionale ha esteso l'applicazione dell'istituto attraverso la sentenza n. 174 del 2022, che dichiara l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 168- *bis* c.4 c.p. nella parte in cui <<non prevede che l'imputato possa essere ammesso al rito speciale qualora si proceda per reati connessi ai sensi dell'art 12 c. 1 lett. b) c.p.p. con altri reati, in relazione ai quali il beneficio sia già stato concesso, ossia di quei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso>>⁶⁴. Nella sentenza n. 146 del 2022 la Consulta fonda l'ammissibilità della richiesta di messa alla prova per più reati, tra cui ci sia continuità, sul fatto che non sia permesso avanzare richieste di messa alla prova parziali (e per lo stesso motivo dovrà avanzare la richiesta per tutti i reati)⁶⁵. In conclusione, un imputato può essere ammesso all'istituto nel momento in cui gli vengano contestati più reati avinti dal nesso di continuazione (e quindi inseriti all'interno del medesimo disegno criminoso), sempre che vengano rispettati i limiti edittali per la concessione del beneficio⁶⁶.

4. Un confronto con l'istituto minorile

La messa alla prova nel contesto italiano è un istituto che nasce nel processo penale a carico di imputati minorenni, così come disciplinato dall'art. 28 del DPR 448/88⁶⁷, secondo cui <<il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover

⁶³ DEGL'INNOCENTI L., ANTONUCCIO E., "Messa alla prova e Riforma Cartabia: questioni risolte e ancora aperte", *cit.*, pag. 2.

⁶⁴ BOVE V., "Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato", in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 3, 2022, pag. 1.

⁶⁵ BOVE V., "Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato", *cit.*, pag. 1

⁶⁶ BOVE V., "Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato", *cit.*, pag. 2.

⁶⁷ ZACCARO G., "La messa alla prova per adulti", in *Questione Giustizia*, 2014, pag. 1.

valutare la personalità del minore all'esito della prova>>. Tale misura, in questo contesto, ha avuto notevole successo, tant'è che, secondo le statistiche del Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della Giustizia, vi è stato un aumento costante dell'applicazione dell'istituto che è passato dai 788 provvedimenti ammissivi del 1992, ai 2382 del solo primo semestre del 2019⁶⁸.

Aver esteso, seppur dopo diverse pressioni europee, ai maggiorenni il beneficio in questione ha una forte valenza⁶⁹, anche simbolica, in quanto <<affranca la giustizia penale degli adulti dalla logica binaria reato-pena>>⁷⁰. Ma per fare questo salto è necessaria un'evoluzione culturale di non poco conto⁷¹ che deve riguardare tutti gli attori coinvolti, dai magistrati, agli avvocati agli assistenti sociali.

Come accennato, l'istituto in ambito minorile è regolato dall' art. 28 del DPR 448/1988, il quale affida al giudice il compito di trovare un equilibrio <<tra le esigenze giurisdizionali di accertamento del fatto e quelle di prevenzione speciale>>⁷²nei confronti di un soggetto la cui personalità è in fase di formazione e va, quindi, <<assecondata con consoni programmi di aiuto>>⁷³. Il fine è quello di <<evitare al minore l'evento traumatico del processo, inserendo elementi pedagogici nel percorso di penalità>>⁷⁴.

La misura applicabile in campo minorile è, però, << per contenuto, finalità, modalità operative, profili dommatici, una vicenda processuale e

⁶⁸ FASOLI F. P., "Minori di età e maggiorenni. La messa alla prova: istituto a metà tra il diritto penale e il diritto processuale penale", in *Cassazione Penale*, n. 9, 2020, pag. 3489.

⁶⁹ TRIGGIANI N., "La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto", cit., pag. 14.

⁷⁰ DE VITO R., "La scommessa della messa alla prova dell'adulto", in *Questione Giustizia*, n.6, 2013, pag. 9-19.

⁷¹ G TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare", cit., pag. 21

⁷² PULVIRENTI A., *Il giudizio e le impugnazioni*, in PENNIS A (a cura di) *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano.

⁷³ SPANGHER G., *La pratica del processo penale- Volume I: i procedimenti speciali, le impugnazioni, il processo penale minorile, accertamento della responsabilità degli enti*, Cedam, Trento, 2012

⁷⁴ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 91.

sostanziale completamente diversa da quella degli adulti>>⁷⁵. Infatti, rispetto al prototipo minorile, il beneficio per gli adulti presenta <<presupposti e contenuti più rigidi>>⁷⁶, tant'è che è possibile affermare come la messa alla prova minorile sia più educativa che sanzionatoria, mentre quella per gli adulti si connota per elementi <<fondamentalmente sanzionatori e limitatamente educativi>>⁷⁷.

Le prime differenze si riscontrano nelle fattispecie di reato per cui è possibile accedere alla misura: il processo minorile può, infatti, essere sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni, mentre negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno⁷⁸, non vi è dunque un limite edittale di pena previsto per l'applicazione dell'istituto, incidendo la previsione edittale solo sulla durata della prova. Il giudice, con ordinanza, <<affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia con l'intento di svolgere, con la cooperazione dei servizi locali, le attività di osservazione, trattamento e sostegno>>⁷⁹. Anche in questo caso, come per gli adulti, il giudice può prevedere delle attività riparative volte a promuovere la conciliazione del minore con la presunta persona offesa⁸⁰. Le principali differenze, oltre a quelle appena citate, che si possono ritrovare, sono le seguenti⁸¹: la messa alla prova minorile non è sottoposta ad alcuna limitazione né in riferimento ai destinatari (il richiedente la misura per adulti non deve essere dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza)⁸², né al reato; il

⁷⁵ CIAMPI S., "Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, 1993.

⁷⁶ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", *cit.*, pag. 1263.

⁷⁷ FASOLI F. P., "Minori di età e maggiorenni. La messa alla prova: istituto a metà tra il diritto penale e il diritto processuale penale", *cit.*, pag. 433.

⁷⁸ LOMBARDO M., "Meccanismi di diversione e giustizia riparativa", in One Legale, Wolters Kluwer, www.onelegale.wolterskluwer.it, 2023, pag. 6.

⁷⁹ LOMBARDO M., "Meccanismi di diversione e giustizia riparativa", *cit.*, pag. 7.

⁸⁰ LOMBARDO M., *ibidem*.

⁸¹ FASOLI F. P., "Minori di età e maggiorenni. La messa alla prova: istituto a metà tra il diritto penale e il diritto processuale penale", *cit.*, pag. 3498.

⁸² GALATI M. L. I., RANDAZZO L., *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni della legge n. 67/2014*, Varese, Giuffrè Editore, pag. 112.

beneficio minorile non prevede obbligatoriamente la prestazione del lavoro di pubblica utilità; i minorenni possono accedere alla misura un numero indeterminato di volte mentre gli adulti possono usufruirne una sola volta; la messa alla prova per i minorenni non può essere richiesta durante la fase delle indagini preliminari; nel caso dei minorenni né l'ordinanza di ammissione, né la sentenza sono annotate nel casellario giudiziario⁸³.

Una menzione a parte merita l'eventualità della revoca, che per i minori <<non è legittimata né di fronte a violazioni lievi, anche se reiterate, né di fronte ad un'unica ma rilevante trasgressione>>⁸⁴. Mentre, nel caso degli imputati adulti è sufficiente l'accertamento di una violazione grave delle prescrizioni o la violazione reiterata delle stesse⁸⁵.

Un'altra differenza è possibile ritrovarla nell'ambito della valutazione del giudice rispetto alla prognosi favorevole dell'astensione, da parte dell'imputato, di commettere ulteriori reati⁸⁶. Nell'ambito minorile il periodo di prova è volto all'espressione di una <<prognosi positiva di risocializzazione del presunto reo, sviluppando la capacità dell'imputato di innescare un processo di crescita e responsabilizzazione>>⁸⁷, mentre per l'imputato adulto tale prognosi va effettuata *ex ante*⁸⁸. Infatti, il presupposto normativamente fissato al fine dell'applicazione della messa alla prova dei minori (art. 28 c.1 DPR 448/1988) è che il giudice ritenga di dover valutare la personalità del minorenne all'esito, e non al principio, della prova; il presupposto implicito è che venga accertata la responsabilità penale del soggetto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.⁸⁹. Questo trova riscontro nel

⁸³ TRIGGIANI N., "La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto", cit., pag. 43.

⁸⁴ PEPINO L., "Sospensione del processo con messa alla prova", in *Dig. Pen.*, n. XIII, Torino, 1987.

⁸⁵ TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", in *Archivio Penale*, n. 1, 2015, pag. 29.

⁸⁶ TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", cit., pag. 7.

⁸⁷ M. L. GALATI, L. RANDAZZO, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni della legge n. 67/2014*, cit., pag. 111.

⁸⁸ TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", cit., pag. 18.

⁸⁹ LOMBARDO M., "Meccanismi di diversion e giustizia riparativa", cit., pag. 3.

fatto che, per reputare la prova del minore superata, è necessario un accertamento *ex post* dei mutamenti comportamentali⁹⁰.

Altre due sono le questioni da affrontare. La prima fa riferimento all'esplicito coinvolgimento del nucleo familiare; se da un lato non si può negare come <<la famiglia e il contesto di vita del ragazzo abbiano su di lui e sul suo sviluppo un'influenza fortissima>> (oltre ad essere spesso i genitori giuridicamente responsabili per i propri figli), lo stesso non si può dire per l'adulto⁹¹. In questo caso soggetti terzi alla vicenda processuale <<non possono essere vincolati da un documento a cui l'imputato ha acconsentito>>⁹².

La seconda questione riguarda, invece, la natura consensuale dei provvedimenti e l'implicita rinuncia al contraddittorio nella formazione della pena per l'adulto⁹³. Questo ultimo aspetto non è assoluto, infatti anche nella messa alla prova per gli adulti può esserci l'attivazione del contraddittorio⁹⁴ mediante l'audizione non solo dell'imputato ma anche della vittima; si tratta di un momento importante al fine di consentire al giudice di calibrare le prescrizioni dell'ordinanza tenendo conto delle esigenze concrete di entrambi i soggetti⁹⁵.

Concludendo, tutte le sopra citate disparità muovono da una differenza di fondo nelle finalità degli istituti. Se la messa alla prova per i minorenni ha lo scopo di evitare la loro prisonizzazione attraverso una permanenza nel circuito penale, nonché a spingere il soggetto ad attivarsi per un percorso di maturazione e cambiamento per reinserirsi nella vita collettiva, quella per i maggiorenni sembra prevalentemente volta a <<decongestionare il settore

⁹⁰ SPIRITO D., "Principi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni", in *Giustizia Penale*, n.3, 1990.

⁹¹ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 137.

⁹² BARTOLI L., *ibidem*.

⁹³ TRIGGIANI N., "La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto", cit., pag. 61.

⁹⁴ M. L. GALATI, L. RANDAZZO, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni della legge n. 67/2014*, cit., pag. 114.

⁹⁵ L'articolo 11 della Direttiva 2012/29 prevede il diritto della vittima di essere sentita nel corso del procedimento penale, così come all'art. 16 è previsto il diritto della stessa ad ottenere una decisione sul risarcimento del danno (Miraglia, 2020). MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 70.

detentivo-penitenziario>>, nonché quello giudiziario, nel nome del rispetto della dignità umana⁹⁶.

5. Gli scopi dell'istituto

La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti incarna una nuova forma di reazione dell'ordinamento alla commissione del reato, che si concretizza in <<meccanismi di trattamento anticipato i quali contengono elementi sia sanzionatori che riparativo-conciliativi, con il fine di perseguire una specialprevenzione positiva>>⁹⁷. In accordo con le linee guida europee, il fulcro di tale assetto normativo è quello di <<ridurre la pena detentiva a *extrema ratio*, favorendo la crescita delle sanzioni da scontare sul territorio>>⁹⁸. L'istituto esteso agli adulti, che si può configurare come una vera e propria rivoluzione culturale, non è, però, ispirato, come l'omonimo minorile, ad un effettivo recupero sociale del presunto autore di reato, piuttosto mira ad <<orizzonti deflazionistici del carico giudiziario>>, nonché alla riduzione del sovraffollamento carcerario⁹⁹. Le chiarissime finalità deflative rischiano, però, di togliere luce all'interezza dell'istituto che <<fra i neonati partoriti dalla fantasia legislativa>> sembra piuttosto <<oscuro e concettualmente umbratile>>¹⁰⁰, come si potrà notare meglio nel paragrafo successivo.

La <<scommessa criminologica>> della misura è tuttavia quella di favorire il recupero e il reinserimento sociale del presunto autore di reato mediante un trattamento individualizzato evitando, quindi, le conseguenze negative derivanti dalla detenzione ma anche dallo stigma della condanna, senza tralasciare i bisogni e le esigenze della presunta vittima¹⁰¹. È desiderabile,

⁹⁶ TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", cit., pag. 3.

⁹⁷ MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 138.

⁹⁸ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 4.

⁹⁹ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale", in *Processo penale e giustizia*, n.1, 2015, pag. 1.

¹⁰⁰ MACCHIA A., "Note minime sulla messa alla prova e giurisprudenza costituzionale", in *Cassazione penale*, n. 3, 2022, pag. 953.

¹⁰¹ TRIGGIANI N., "La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto", cit., pag. 15.

infatti, che la prova promuova un percorso riconciliativo con la persona offesa e <<che orienti l'intero sistema punitivo verso un itinerario pedagogico>> che avvicini il presunto colpevole e la presunta vittima mediante la gestione del loro conflitto¹⁰².

Lo scopo più profondo di questo <<polimero giuridico>>, anche se praticamente secondario rispetto a quello deflattivo, consiste nel ripensamento della pena mediante dei percorsi alternativi a quelli tradizionali che valorizzino la prevenzione speciale e, di conseguenza, quella generale¹⁰³.

Nella realtà si è potuta notare un'effettiva deflazione rispetto al carico giudiziario, mentre sono pressoché nulli gli effetti sul versante della deflazione penitenziaria¹⁰⁴.

Nelle sue finalità più "idealiste", la messa alla prova può configurarsi all'interno del concetto di <<andragogia penitenziaria, ossia quella parte della scienza educativa che riguarda esclusivamente il mondo degli adulti>>¹⁰⁵. In quest'ottica, l'istituto in esame, spronando le risorse personali del soggetto, permette di sviluppare un progetto educativo particolarmente adeguato, che consente di <<depotenziare le sollecitazioni criminogene>> a fronte dell'assenza di condanna e, quindi, dello stigma della recidiva¹⁰⁶. Presupposto necessario di questa azione rieducativa risulta essere una <<penalità ispirata a criteri di umanità>>¹⁰⁷, come sollecitato nelle fonti europee.

¹⁰² TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 2.

¹⁰³ EUSEBI L., "Sviluppi normativi per una giustizia riparativa", in *Minori giustizia*, n. 1, 2016, pag. 33-40.

¹⁰⁴ SCALFATI A., "La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014", cit., pag. 3.

¹⁰⁵ DI GENNARO G., BUONOMO M., BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 34.

¹⁰⁶ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 64.

¹⁰⁷ CORTE COSTITUZIONALE, "Sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013", 2013, www.cortecostituzionale.it

Secondo questa prospettiva, la messa alla prova è caratterizzata da contenuti propri del repertorio rieducativo ma, allo stesso tempo, volge lo sguardo alla giustizia riparativa¹⁰⁸.

L'istituto in esame è stato, infatti, particolarmente attenzionato << quale novità di spicco tra le episodiche ma significative aperture verso la riparazione>>¹⁰⁹. La misura è stata un << *cluster* di recepimento di istanze politico-criminali stratificate>>, riferite non soltanto alla deflazione e alla *diversion*, ma anche alla risocializzazione dell'imputato e alle possibilità mediative¹¹⁰.

In accordo con le ultime riflessioni, lo scopo manifesto è quello conciliativo¹¹¹ ma, dalle effettive modalità descrittive e attuative della prova, come meglio si vedrà in seguito, si desume un'esclusione della presunta vittima, se non sotto il profilo meramente risarcitorio¹¹².

6. Le criticità dell'istituto

In continuità con le considerazioni di cui sopra, è possibile affermare come l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova rappresenti, in realtà, <<una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento>>¹¹³ e porti con sé diverse criticità.

Il primo dubbio sorge rispetto la sua natura, poiché la disciplina è divisa tra il Codice penale e quello di rito. La misura ha effetti sostanziali in quanto dà luogo all'estinzione del reato ma, allo stesso tempo, ha <<un'intrinseca

¹⁰⁸ SCIVOLETTO C., "La messa alla prova dell'imputato maggiorenne. Vecchi strumenti, nuove virtù?", in GHEZZI M., MOSCONI G. PENNIS C., et. al (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Rimini, 2017.

¹⁰⁹ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 2.

¹¹⁰ PALAZZO F., "Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda", in *Politica del diritto*, n. 2, 2017, pag. 349-362.

¹¹¹ SIAGURA A. M., "Effetti della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova", in *Archivio Penale*, n.1, 2019, pag. 8.

¹¹² MARANDOLA A. A., "La messa alla prova dell'imputato: luci e ombre di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale", in *Diritto e Procedura Penale*, pag. 676.

¹¹³ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 662.

dimensione processuale, costituendo un nuovo procedimento speciale>>¹¹⁴.

Una delle criticità più significative dell'istituto si rileva, però, nel suo contenuto, che sembra ricalcare i tipici tratti della pena, in una sorta di <<metonimia>> in quanto, <<pur mutando la denominazione formale, il contenuto rimane quello tradizionale>>¹¹⁵. Le limitazioni della libertà personale sembrano essere un ritratto di quelle imposte al condannato in esecuzione penitenziaria, destando qualche sospetto circa la compatibilità della disciplina con l'art. 27 c.2 Cost¹¹⁶, tant'è che alcuni la definiscono una vera e propria <<cripto-condanna>>¹¹⁷. Nello specifico, risulta particolarmente spinosa la questione dei lavori di pubblica utilità, che sembrano essere <<tecnicamente paragonabili alla pena>>¹¹⁸ ma perseguono l'obiettivo di essere vantaggiosi per la generalità dei consociati, generando fiducia nella società; rappresentano <<una sorta di scudo sociale che si interpone in termini educativi tra i motivi a delinquere e la dissuasione sociale fondata sulla solidità della maturata fiducia personale>>¹¹⁹. I lavori di pubblica utilità non possono essere, d'altra parte, nemmeno "scagionati" dagli elementi tipici della giustizia riparativa, in quanto mancano i suoi elementi fondanti come il dialogo, la volontarietà e il significato simbolico di riparazione¹²⁰. Infatti, è proprio la <<natura

¹¹⁴ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 240 del 7 ottobre 2015, 2015, www.cortecostituzionale.it

¹¹⁵ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 2.

¹¹⁶ BARTOLI L., "Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova", in *Cassazione Penale*, n. 5, 2016, p. 1757.

¹¹⁷ BERTOLINI B., "Esistono autentiche forme di diversione nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione", in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2015, pag. 56.

¹¹⁸ Se non altro per la loro vicinanza con l'omonimo istituto applicabile da giudice di pace in esito al processo degli artt. 52 ss. D.lgs. 274/2000 (Parlato, 2019). PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit. pag. 102.

¹¹⁹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 21.

¹²⁰ BINIK O. et. al., "La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano", cit., pag. 27.

vincolante dei lavori ad essere in contrasto con la flessibilità degli strumenti riparativi>>¹²¹.

Questo, insieme agli altri contenuti della misura, incide fortemente sul <<grado di afflittività del programma>> ed è, altresì, ugualmente in contrasto con i principi della *probation* processuale, che dovrebbe vedere il contrarsi della pretesa punitiva dello Stato¹²²; si spiega così la denuncia di un occulto <<asservimento dell'istituto a logiche squisitamente sanzionatorie>>¹²³. Infatti, le similarità con la pena, o con alcuni suoi tratti, <<sembrano troppe e troppo esatte>> per offuscarsi davanti al risarcimento del danno¹²⁴.

Nonostante queste notevoli somiglianze con la pena, la Corte costituzionale non ritiene la messa alla prova assimilabile ad una sanzione penale¹²⁵ in quanto il <<trattamento programmato non è eseguibile coattivamente>>¹²⁶ ma è sottoposto al vaglio del consenso dell'imputato che può, in ogni momento, ritirarlo e riprendere il processo (Corte Cost., sent. N. 91 del 2018); la Corte ha quindi escluso la natura penale delle prescrizioni¹²⁷ in quanto l'imputato le rispetta volontariamente¹²⁸, rendendo la messa alla prova un <<modulo processuale patteggiato>>¹²⁹. Il fulcro delle motivazioni utilizzate dalla Corte sembra, quindi, essere il consenso¹³⁰.

¹²¹ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 163.

¹²² SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 163.

¹²³ CAPRIOLI F., "Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto", in Cassazione Penale, pag. 7.

¹²⁴ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 347.

¹²⁵ MACCHIAA., "Note minime sulla messa alla prova e giurisprudenza costituzionale", in Cassazione Penale, n. 3, 2022, pag. 955.

¹²⁶ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 353.

¹²⁷ CONTI C., "La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?" in Diritto penale e processo, 2018, pag. 666-680.

¹²⁸ PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit. pag. 104.

¹²⁹ CESARI C., "Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti", in MASTROPASQUA L., MORDEGLIA S. (a cura di), *Esperienze di Probation in Italia e in Europa*, Gangemi, Roma, 2011, pag. 155.

¹³⁰ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale", cit., pag. 4.

Una seconda criticità risulta essere quella inerente al problema del sovraffollamento; nonostante la messa alla prova sia stata inserita nel nostro ordinamento proprio con finalità deflattive, la misura sembra essere <<condannata *ab origine*, all'inefficienza>>¹³¹. La sua operatività, infatti, si sovrappone a quello di altri istituti¹³², rendendo la misura in esame sostanzialmente inidonea a portare un contributo deflattivo maggiore¹³³. Nella pratica, il beneficio non ha portato ad un calo della popolazione carceraria ma, al contrario, ha aumentato il numero dei soggetti <<sotto il controllo delle istituzioni dello Stato>>¹³⁴. Questo perché coloro che presenziano maggiormente nelle carceri italiane, ossia gli stranieri¹³⁵, sono anche coloro i quali più difficilmente accedono alle misure alternativa al carcere¹³⁶ e al processo¹³⁷.

Un altro tema di interesse, legato all'effettività dell'intero sistema penale¹³⁸ risulta essere l'assenza di condanna, sulla quale è necessario riflettere al fine di <<evitare interventi tesi a soddisfare la sola finalità deflattiva e confondere la flessibilità punitiva con la elusione della penalità>>¹³⁹. Una <<*poena sine iudicio* al solo scopo deflattivo rischia di intaccare le garanzie sostanziali e processuali>>, accantonate in nome di una <<giustizia

¹³¹ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 8.

¹³² ORLANDI R., "Procedimenti speciali", in CONSO, GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2010.

¹³³ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 8.

¹³⁴ PROCACCINI A., *Criminalità e sicurezza a Napoli*, cit., pag. 85.

¹³⁵ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 18.

¹³⁶ PALAZZO F., "Immigrazione e criminalità. Una lettura dei dati statistici", in *Diritto penale contemporaneo*, 24 ottobre, 2016, pag. 1-4.

¹³⁷ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 18.

¹³⁸ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 18.

¹³⁹ CAVALIERE A., "Luci ed ombre nel sistema sanzionatorio dello schema della legge delega 2007" in *Quale riforma del Codice penale? Riflessione sui progetti Nordio e Pisapia*, Esi, Napoli, 2009, p. 651. TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 6.

mite>>¹⁴⁰, che fondano il nostro sistema penale, tra cui la presunzione di non colpevolezza¹⁴¹. La messa alla prova <<infierisce un grave *vulnus* alla presunzione di innocenza>>, in quanto manca una pronuncia che imponga all'imputato gli obblighi costitutivi il programma di trattamento, quindi<< non è il giudice ad applicare la pena, ma l'imputato ad attribuirselo>>¹⁴². Al centro delle obiezioni vi sono gli artt. 464- *quater* e 464- *quinqes* c.p.p., nei cui dettami si rileva una discrasia con il dettato dell'art. 27 c.2 Cost¹⁴³. A conferma di questa visione, il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 91 del 2018, afferma che l'applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova <<implicherebbe l'applicazione della sanzione in esito a un convincimento del giudice formatosi in modo del tutto singolare, ossia a prescindere da un accertamento della responsabilità dell'imputato>>¹⁴⁴. L'anomalia si riscontra proprio nell'irrogazione di misure punitive e dal contenuto afflittivo in assenza di un, anche minimo, accertamento di responsabilità¹⁴⁵.

Infine, un'altra criticità riscontrabile è quella inerente al trasferimento dei "costi" dai Tribunali agli UEPE. Infatti, se i "costi della giustizia" si riducessero grazie ai processi penali sospesi, d'altra parte questi aumenterebbero per i servizi sociali che dovrebbero prendere in carico i casi¹⁴⁶. Proprio a fronte di questo incremento, come imposto dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, le risorse dovrebbero essere

¹⁴⁰ PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit. pag. 105.

¹⁴¹ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 1266.

¹⁴² SANNA A., "Questioni di legittimità costituzionale in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova", in *Cassazione penale*, n. 2, 2019, pag. 688-701.

¹⁴³ PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit., pag. 97.

¹⁴⁴ PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit., pag. 102.

¹⁴⁵ MAFFEO V., "La costituzionalità della messa alla prova tra vecchi modelli premiali e nuovi orizzonti sistematici", in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 2, 2018, pag. 954.

¹⁴⁶ CESARI C., "Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti", cit., pag. 155.

adeguate¹⁴⁷. È quindi palese come l'efficiente applicazione della messa alla prova passi soprattutto attraverso la <<riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici per l'esecuzione penale esterna>>¹⁴⁸. Questo, senza tenere conto che la deflazione è solo eventuale in quanto l'esito negativo della prova riporta l'imputato all'interno dell'*iter* processuale¹⁴⁹.

7. L'espansione dell'istituto nel contesto italiano

Nonostante le criticità appena rilevate, il rapporto Space II-2014¹⁵⁰ del Consiglio d'Europa evidenzia come nell'anno di riferimento, a fronte dell'utilizzo sia di sistemi di *probation* processuale che di misure non detentive, vi sia stata una <<caduta verticale dell'esperienza sanzionatoria inframuraria>>¹⁵¹.

Andando ad analizzare nello specifico l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nel contesto italiano, è possibile notare un incremento del 37% dei casi dal 2020 al 2021, arrivando fino ad un numero pari a 48.008, nonché un calo delle revoche¹⁵².

Analizzando i dati della "Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato" presentato dalla Ministra Cartabia alla Camera dei deputati (2022), è possibile affermare quanto segue: il 49% degli imputati che accede alla misura ha tra i 18 e i 39 anni, la maggior parte sono uomini (84%), di cittadinanza italiana (84%) e con un lavoro stabile, il 32% dei soggetti è imputato per reati inerenti la

¹⁴⁷ CESARI C., "Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti", cit., pag. 155. BELGIORNO E. M., *La probation processuale per adulti. Affidamento in prova al servizio sociale e sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., pag. 61. L'autore condivisibilmente afferma che <<scaricare il peso giudiziario ha ben poco senso se si carica parallelamente la struttura sociale>>.

¹⁴⁸ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale", cit., pag. 12.

¹⁴⁹ MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 106.

¹⁵⁰ Il Rapporto Space II fa parte del più ampio progetto SPACE, *Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe*, relativo alla popolazione carceraria e all'utilizzo delle sanzioni non detentive all'interno dei paesi membri del Consiglio d'Europa. Si realizza mediante la somministrazione di un sondaggio alle *probation agencies* dei 47 Stati Membri.

¹⁵¹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 114.

¹⁵² CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 6.

violazione del Codice della strada, seguito da reati contro il patrimonio e l'economia, reati contro la persona e violazione della legge sulla droga.

Dall'esame dei dati emerge, inoltre, come l'istituto sia applicato a imputati non già entrati in contatto con l'ambiente deviante e criminale (quindi non recidivi) e possa quindi svolgere una funzione di prevenzione della devianza¹⁵³.

I dati sono confermati da altre ricerche condotte su specifici territori, di seguito brevemente illustrate.

La ricerca condotta dalla professoressa Mannozi e colleghi (2021)¹⁵⁴ presso il Tribunale di Como conferma come l'84,2% degli imputati ammessi alla prova abbia cittadinanza italiana, l'89,8% sia di genere maschile e la percentuale più rilevante si riscontri nei giovani tra i 18 e i 39 anni. Questo ultimo dato appare in linea con le considerazioni criminologiche secondo le quali la <<delittuosità risulta un fenomeno prevalente nelle classi più giovani e di età media>>¹⁵⁵. I reati che si presentano con maggiore frequenza sono la guida in stato di ebbrezza e il furto, seguiti da violenza o minaccia a pubblico ufficiale e falsità di materiale commessa dal pubblico ufficiale o il privato. La durata della sospensione varia tra l'uno e i quindici mesi, con una media attorno ai sei.

La ricerca condotta da Procaccini (2020)¹⁵⁶ è stata, invece, realizzata presso la sede dell'Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Napoli. Anche in questo caso gli imputati risultano prevalentemente di sesso maschile (86,9%), con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni (51,1%) e con cittadinanza italiana (96,9%). Il principale capo d'imputazione rimane l'infrazione del codice della strada (33,3%), seguito da reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e le personalità dello stato, contro la persona, reati inerenti la violazione della legge sulla droga e sul

¹⁵³ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 13.

¹⁵⁴ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit.

¹⁵⁵ PONTI G., MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008.

¹⁵⁶ PROCACCINI A., *Criminalità e sicurezza a Napoli*, cit.

possesso delle armi e, infine, la violazione delle norme di carattere ambientale, sanitario o sulla sicurezza sul lavoro. La durata della sospensione è prevalentemente inferiore o uguale a sei mesi.

Dati analoghi si riscontrano all'UEPE di Mantova e Cremona, rilevati grazie alla ricerca di Clementi e Tosi (2021)¹⁵⁷. Anche in questo contesto la maggior parte degli imputati sono uomini (84,2%), in una fascia d'età tra i 25 e i 49 anni, il cui capo d'accusa è prevalentemente la violazione del Codice della strada, seguita da furto, lesioni, reati contro la fede pubblica e l'economia, la violazione della legge sulla droga e altri reati.

La ricerca di Corradi e Salvan (2016)¹⁵⁸ è stata svolta negli UEPE di Verona e Vicenza dove, ancora una volta, ritroviamo la maggior parte degli imputati uomini (85,9%) e di nazionalità italiana (80,5%); anche qui la percentuale più alta di soggetti la si rileva nella fascia dai 18 ai 39 anni. Tra gli stranieri (19,5%) la percentuale maggiore, pari al 9,2%, la si rileva tra i cittadini africani. Per quanto riguarda i reati, si riconferma la violazione del Codice della strada il capo d'imputazione maggiormente presente (30,8%), seguito dai delitti contro il patrimonio, i delitti contro la persona, la detenzione di sostanze stupefacenti, i delitti contro la famiglia, la violazione di leggi finanziarie, i delitti contro la fede pubblica e i delitti contro la pubblica amministrazione. Del campione in esame, il 33% dei soggetti risulta recidivo; di questi il 51% presenta episodi di reiterazione della stessa tipologia di reato. In questa ricerca viene, inoltre, presa in considerazione anche la vittima del reato; nel 49,2% dei casi la persona offesa è ben identificata. Questa risulta per il 75,8% dei casi una persona fisica e nel 12,4% un Ente statale; nel restante 12,1% dei casi le vittime sono state altre. Nei casi in cui la parte lesa è una persona fisica, il 14,3% è rappresentato da familiari del presunto autore. Per quanto riguarda il risarcimento, invece, nel 38,5% dei casi vi è già stato, mentre nella maggior

¹⁵⁷ CLEMENTI S., TOSI M., "La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all'uepe di Mantova", in Studi sulla questione criminale, XVI, n. 1, 2021.

¹⁵⁸ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", in Autonomie Locali e servizi sociali, fascicolo 2., 2016.

parte dei casi non sono, al momento dell'analisi, state messe in pratica condotte risarcitorie. Come specificato dagli autori, le modalità di riparazione del danno sono state esclusivamente di tipo economico.

Scivoletto e colleghi (2020)¹⁵⁹ indagano le caratteristiche dell'istituto negli UEPE di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Anche qui si possono riscontrare soggetti con le medesime caratteristiche: prevalentemente uomini (77,6%), con la cittadinanza italiana (85%) e con imputazione principale la violazione del Codice della strada (38%) seguita di reati contro il patrimonio e la persona. In questo caso, a differenza dei precedenti, il 55% degli imputati ha più di quarant'anni. Dall'analisi dei dati è, inoltre, emerso come in nessuno dei casi sia stata predisposta la mediazione penale, mentre è molto più frequente il riferimento a soluzioni risarcitorie di tipo economico.

La ricerca prevede anche una parte qualitativa dalla quale è emerso come gli assistenti sociali intervistati considerino la messa alla prova un istituto che risponde molto ad esigenze deflattive e riparative e un po' meno a quelle riabilitative; secondo i professionisti la misura dovrebbe contenere in maggiore misura attività di giustizia riparativa.

Dall'analisi swot condotta da Binik e colleghi (2018)¹⁶⁰ nel contesto milanese si ricavano punti di forza, debolezza, opportunità e minacce della messa alla prova. I punti di forza maggiormente citati sono la personalizzazione del percorso, il suo minimo carattere stigmatizzante e la possibilità di un aggancio precoce. I punti di debolezza, in accordo con le criticità rilevate nel paragrafo precedente, sono l'afflittività dei lavori di pubblica utilità e di alcune prescrizioni limitative della libertà, nonché il sovraccarico degli enti convenzionati che accettano di accogliere i soggetti per i lavori di pubblica utilità. La principale minaccia risulta essere la mancata introduzione, in contemporanea con l'istituto, di finanziamenti

¹⁵⁹ SCIVOLETTO C., MANTOVANI F., MANELLA G., "La messa alla prova per l'imputato maggiorenne. Una ricerca in Emilia-Romagna", in *Studi di sociologia*, n. 2, 2020, pag. 143-158.

¹⁶⁰ BINIK O. *et. al.*, "La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano", in *Rassegna Italiana di Criminologia*, n.1, 2018.

dedicati, mentre la principale opportunità risulta essere la creazione, sul territorio, di centri per la mediazione. Questo ultimo aspetto ci consente di introdurre il tema principale del secondo capitolo e della ricerca, ossia quello dell'attenzione alla vittima e alle pratiche riparative.

In conclusione, sembra che, secondo i dati analizzati, sia possibile ricavare un profilo tipico del soggetto che accede alla messa alla prova e che, seppur indicato all'interno della normativa, sia lasciato in secondo piano l'aspetto riparativo e mediativo.

8. Gli sportelli per la messa alla prova

Il principale riferimento che è possibile ritrovare rispetto all'introduzione dei c.d. "sportelli per la messa alla prova" è la Circolare n. 3 del 2022 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Secondo la Circolare, a fronte dell'aumento di richiesta di concessione dell'istituto, gli UEPE si stanno attrezzando per la creazione sul territorio degli sportelli, gestiti dai funzionari di servizio sociale. Tale servizio, inserito nelle sedi dei Tribunali, ha lo scopo di consulenza e orientamento non solo per gli imputati, ma anche per gli avvocati e il personale presente all'interno dei palazzi di giustizia.

Secondo la "Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato"¹⁶¹ gli sportelli non dovrebbero avere solamente un ruolo informativo ma dovrebbero, idealmente, essere utilizzati anche per avviare le pratiche per l'approvazione della misura consentendo, in questo modo, lo snellimento delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse umane, sia dell'UEPE che del Tribunale. Tali servizi di prossimità risultano particolarmente utili nei territori complessi, dove i collegamenti non sono facili; l'attività è, infatti, stata promossa proprio in una <<logica di prossimità al cittadino>>¹⁶². Secondo la già citata relazione, al momento della sua stesura, erano attivi sul territorio venticinque sportelli, mentre

¹⁶¹ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 32.

¹⁶² CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 15.

l'attivazione di molti altri, come quelli di Padova e Venezia, è stata prevista per il triennio 2021-2023¹⁶³.

8.1. Il servizio di prossimità

Solamente mediante la collaborazione tra avvocati, magistrati e personale addetto all'esecuzione, l'istituto della messa alla prova può raggiungere i risultati previsti dal legislatore¹⁶⁴ e un modo per rendere operativa questa cooperazione sono proprio gli sportelli, anche detti servizi di prossimità.

Fino a questo momento il servizio ha svolto prevalentemente un ruolo informativo, di consulenza e di orientamento, soprattutto per avvocati e cancellieri, ma anche per gli enti che intendono stipulare le convenzioni per i lavori di pubblica utilità¹⁶⁵. L'obiettivo sarebbe quello di estendere ciò che già succede in alcune realtà, ossia rendere lo sportello un luogo in cui sia possibile presentare le richieste di programma di trattamento, realizzare i colloqui propedeutici sia per la fase istruttoria sia per quella esecutiva della misura, andando ad alleggerire il carico presente nelle strutture centrali degli Uffici di esecuzione penale esterna¹⁶⁶. Secondo la "Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato"¹⁶⁷ l'istituzione di questi servizi all'interno dei palazzi di giustizia ha portato a diversi vantaggi:

- Il maggiore ricorso alla misura in quanto gli sportelli dislocati sul territorio permettono una semplificazione nonché un'accelerazione dell'*iter* di accesso al beneficio;
- Le interlocuzioni più dirette e immediate tra UEPE, avvocatura e tribunale;

¹⁶³ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 15.

¹⁶⁴ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, cit., pag. 1.

¹⁶⁵ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 15.

¹⁶⁶ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 17.

¹⁶⁷ CARTABIA M. (presentato da), "Camera dei deputati, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato", cit., pag. 16.

- Una più rapida soluzione delle problematiche grazie alla presenza di personale specializzato;
- L'alleggerimento dei flussi di accessi quotidiani agli Uffici di esecuzione penale esterna, ultimamente molto appesantiti.

Cercando di fornire un contesto alla ricerca presentata nel capitolo 3 del presente elaborato, è necessario citare gli sportelli oggetto di indagine, ossia quelli istituiti presso i Tribunali di Venezia e Padova. Lo sportello di Venezia, in accordo con il comunicato firmato dal Presidente del tribunale (2022), è attivo sul territorio dal 27 aprile 2022 ed è operativo dal lunedì al giovedì, con apertura al pubblico solamente il lunedì e il mercoledì; gli altri giorni sono riservati ai colloqui con gli imputati. Le attività svolte dallo sportello sono quelle di <<informazione e orientamento sulle prassi operative inerenti la messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità nonché la gestione delle richieste di elaborazione dei programmi di trattamento>>¹⁶⁸.

Per quanto riguarda il territorio padovano, è stato di recente firmato, il 7 giugno 2023, il nuovo protocollo tra il Tribunale di Padova, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, l'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo, l'Ordine degli Avvocati di Padova e la Camera Penale di Padova. Tale documento elenca le funzioni in carico al presidio di prossimità, gestito dall'ULEPE, ossia: <<il raccordo con le cancellerie, l'autorità giudiziaria e l'avvocatura, il ricevimento degli imputati per la predisposizione dei programmi di trattamento, l'informazione circa misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa, la sottoscrizione del verbale per la messa alla prova e la promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità>>¹⁶⁹.

Nonostante le informazioni su questo nuovo servizio non siano molte, quelle fino a questo momento presentate consentono di inquadrarlo e di comprenderne le finalità; la ricerca presentata nel capitolo tre di codesto elaborato consentirà di approfondirne la pratica e il funzionamento.

¹⁶⁸ TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, "Protocollo sugli sportelli per la messa alla prova", 2022, in www.tribunale.venezia.giustizia.it.

¹⁶⁹ TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, "Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo", 2023, in www.tribunale.padova.giustizia.it.

CAPITOLO II- IL RUOLO DELLA VITTIMA

Nel presente capitolo verrà messo il risalto il ruolo che la vittima ricopre all'interno della vicenda penale, delineando la normativa sovranazionale e nazionale che la tutela e approfondendo il rilievo che assume all'interno dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, con un focus, a livello teorico, del suo ruolo all'interno dei percorsi di giustizia riparativa.

1. Verso il vittimocentrismo

La riscoperta della vittima, che ha portato all'emergere della moderna giustizia riparativa, trova le sue radici nel pensiero criminologico della metà del Novecento, <<accompagnato dalle teorie abolizioniste e dalle ricerche antropologiche sulle comunità semplici e, in particolare, sulle forme alternative di risoluzione dei conflitti>>¹⁷⁰.

La cosiddetta vittimologia¹⁷¹, quale branca della criminologia, si occupa dello studio della <<personalità della vittima, delle implicazioni psicologiche derivanti da tale *status* e del legame tra il reo e l'offeso>>¹⁷². Tali studi hanno permesso di ampliare la nozione di vittima, incentivando le indagini sulla vittimizzazione secondaria e consentendo a questo particolare soggetto di diventare un <<attore collettivo sulla scena politica>>¹⁷³.

Questa riscoperta della vittima del reato ha portato con sé diverse conseguenze, tra cui la rivalutazione dell'istituto del risarcimento del danno che sembra avere una <<funzione intimidatrice molto maggiore rispetto alle pene detentive di breve durata>>¹⁷⁴.

¹⁷⁰ LODIGIANI G. A., "Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare", in MANNOZZI G., LODIGIANI G. A. (a cura di) *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015, pag. 22.

¹⁷¹ VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?* Napoli, Jovene, 2015, pag. 14.

¹⁷² BELLOTTI S., "La vittima nel processo penale", in Quaderni Forensi Veliterni, Vol. 4°, n. 1, 2021, pag. 1.

¹⁷³ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", cit., pag. 469.

¹⁷⁴ VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pag. 109.

Tale risvolto nell'ambito del diritto processuale penale ha portato all'introduzione del termine "vittima" anche nel dibattito giuridico, dove, però, il lessema è caratterizzato da confini vaghi e non definiti in quanto, in ambito penale, in conformità alle norme in materia, si preferisce utilizzare altre espressioni come "soggetto passivo del reato"¹⁷⁵ o "persona offesa dal reato", che tendono, però, a non apprezzare la vittima in quanto tale ma a <<configurarla prevalentemente come querelante o danneggiato>>¹⁷⁶. In realtà sono molte le vittime, ossia quegli individui che direttamente o indirettamente subiscono le conseguenze di un reato¹⁷⁷. In senso giuspenalistico la vittima è identificabile come <<la persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro>>; la definizione sembra quindi non poter prescindere dall'aspetto lesivo della condotta che porta all'istituzione di un processo penale¹⁷⁸.

Solo di recente la tematica è stata analizzata dalla dottrina che ha messo in luce la creazione di sottosistemi normativi in cui <<le fattispecie incriminatrici sono plasmate attorno al soggetto passivo del reato e alle relative caratteristiche personologiche>>, dando luogo a una <<soggettivizzazione del reato>> non solo attorno all'autore ma anche alla persona offesa¹⁷⁹. Questa prospettiva, però, si è spesso tradotta in un aggravamento del trattamento sanzionatorio del reo¹⁸⁰ anche se ciò che la vittima e la società in realtà desidererebbero non è il vedere infliggere sofferenza all'autore, bensì il <<ripristino del patto sociale lesa dal crimine>>¹⁸¹.

¹⁷⁵ DEGANELLO M., "La posizione della vittima del reato nel processo penale", Seminario del Laboratorio Avvocati Investigatori Criminologi, Roma, 2022, in www.associazionelaic.it, p. 3.

¹⁷⁶ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 279.

¹⁷⁷ FONDAROLI D., "Diritto penale, vittimizzazione e protagonismo della vittima", in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. VIII, n. 1, gennaio-aprile, 2014, pag. 75.

¹⁷⁸ BELLOTTI S., "La vittima nel processo penale", cit., pag. 2.

¹⁷⁹ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 1.

¹⁸⁰ MUZZICA R., *ibidem*.

¹⁸¹ MAZZUCATO C., "Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici", in COSI G., FODDAI M. A., Lo spazio della mediazione, Giuffrè, Milano, 2003.

Le persone offese sono interessate a svelare la verità che si nasconde dietro la commissione del reato, che non necessariamente coincide sempre con quella processuale, e per fare ciò è necessario un contatto diretto tra reo e vittima¹⁸².

Di fronte a queste esigenze è, quindi, necessario che lo Stato <<si spogli del controllo e della gestione del conflitto e lasci il ruolo di protagonista alla vittima>>¹⁸³.

La crescente centralità del ruolo delle persone offese dal reato è ribadito anche a livello sovranazionale, a partire dalla “Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le sfide del XXI Secolo”, redatta nel 2000 nell’ambito delle Nazioni Unite, che incoraggia l’espansione della *restorative justice* e con essa anche la <<promozione del rispetto dei diritti e dei bisogni delle vittime e di tutti i soggetti coinvolti nel fatto di reato>>¹⁸⁴. Sulla scia di tali innovazioni, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000, ha redatto il progetto preliminare dei “Principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale”, dove alla vittima viene riconosciuta la possibilità di rispondere ai propri bisogni mediante programmi di mediazione penale (già definiti all’intero della Raccomandazione R(99)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla mediazione penale)¹⁸⁵.

Dopo aver fornito alcuni accenni rispetto al tema, appare necessario focalizzarsi sulla definizione del termine “vittima”, per la prima volta chiarito nella Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite¹⁸⁶. All’interno dell’appena citato testo le vittime vengono divise in due classi¹⁸⁷:

¹⁸² MAZZUCATO C., “Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla *restorative justice*”, in Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, n. 2, 2010, pag. 115.

¹⁸³ FONDAROLI D., “Diritto penale, vittimizzazione e protagonismo della vittima”, cit., pag. 79.

¹⁸⁴ MATTEVI E., “La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: un’introduzione”, cit., pag. 188.

¹⁸⁵ MATTEVI E., *ibidem*.

¹⁸⁶ DEGANELLO M., “La posizione della vittima del reato nel processo penale”, cit., pag. 5.

¹⁸⁷ DEGANELLO M., *ibidem*.

-le *victims of crime* rappresentano <<quelle persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito dei danni sotto vari punti di vista derivanti da atti o omissioni che violano le leggi penali vigenti negli Stati firmatari>>¹⁸⁸. Rientrano in questa categoria anche i familiari della vittima diretta o le persone che dall'atto criminoso abbiano conseguito un grave pregiudizio.

-le *victims of abuse of power* sono quegli individui che, individualmente o collettivamente, hanno subito un danno di vario tipo derivante da un abuso di potere¹⁸⁹.

Solamente all'interno della Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, però, vi è, all'art. 2, una definizione completa di vittima, comprendendo sia quella primaria che quella secondaria¹⁹⁰, intesa non solo come <<qualunque persona fisica che abbia subito un danno causato direttamente da un reato>>, ma anche come il <<familiare di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbia subito un danno in conseguenze alla morte di tale persona>>¹⁹¹. Avendo fornito questa definizione organica, la direttiva punta, nell'attuazione di programmi di giustizia riparativa, ad una valutazione individualizzata della vittima, che consente di scorgere eventuali vulnerabilità ed evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria e ripetuta¹⁹². Approdando al contesto italiano, già il Codice di procedura penale del 1988 sembra aver attribuito, rispetto alla legislazione precedente, maggiore rilevanza al ruolo della persona offesa, che viene individuata in quel <<soggetto al quale appartiene l'interesse protetto dalla norma punitiva>>¹⁹³. Secondo le indicazioni fornite dal testo succitato, però, la

¹⁸⁸ DEGANELLO M., "La posizione della vittima del reato nel processo penale", cit., pag. 5.

¹⁸⁹ DEGANELLO M., *ibidem*.

¹⁹⁰ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", cit., pag. 470.

¹⁹¹ DI MUZIO F., "La giustizia senza spada: la riforma organica della giustizia riparativa", in www.ius.giuffrefl.it, 2023, pag. 2.

¹⁹² CATALANO E. M., "La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, volume n. 57, fascicolo n. 4, pag. 2014, 1789-1814.

¹⁹³ MONDUCCI J., "Il ruolo della vittima del reato nel procedimento penale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. III n. 1, 2009, pag. 32-41.

persona offesa non riveste il ruolo di <<parte processuale>> ma solamente di <<soggetto processuale>>, che può ricoprire la posizione di danneggiato se ha subito un danno di natura civilistica, che sia o meno di natura patrimoniale¹⁹⁴. <<L'orizzonte di senso della vittima nell'attuale costruzione del processo penale è una presenza che risulta simbolica nella fase preliminare, mentre nei passaggi successivi ciò che rimane sono le pretese civilistiche>>, quindi, nonostante i testi normativi citati, rimangono marginali le tutele concesse alla vittima, che ancora non ricopre una parte attiva e funzionale al processo¹⁹⁵. Le uniche tutele *ex post* previste dal Codice penale risultano essere le restituzioni e il risarcimento ma la riparazione, nell'ottica della giustizia riparativa, non coincide con il mero risarcimento o la monetizzazione del danno, bensì ricomprende azioni positive di altro genere mediante le quali l'autore <<esprime il proprio impegno nell'adoperarsi nei confronti della vittima e della comunità>>¹⁹⁶. L'impegno extraprocessuale è fondamentale anche per smorzare il cosiddetto "stress da processo" che si compone <<del tempo, la preoccupazione, l'energia, l'attenzione e la concentrazione necessaria per difendersi>>¹⁹⁷.

Il processo, infatti, comporta sempre <<un'alterazione della vita quotidiana>>¹⁹⁸ che porta <<all'identificazione nella vittima di vissuti psicologici quali l'ingiustizia, l'alterazione del ruolo lavorativo e sociale, della vita affettiva e relazionale, fino al declino della reputazione>>¹⁹⁹.

Se non si tiene conto di queste complesse ricadute che il processo può avere sulla persona offesa, si rischia di <<cedere alla tentazione di tutelare in senso preventivo le vittime del reato attraverso un diritto penale di

¹⁹⁴ MONDUCCI J., "Il ruolo della vittima del reato nel procedimento penale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale", cit., pag. 32-41.

¹⁹⁵ BELLOTTI S., "La vittima nel processo penale", cit., pag. 3.

¹⁹⁶ VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pag. 273.

¹⁹⁷ LORUSSO S., "Indagini preliminari, danno da esposizione mediatica e tempi ragionevoli: fattispecie e rimedi" in SPANGHER G. (a cura di) *La vittima del processo: i danni da attività processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁹⁸ APRATI R., "Riflessioni intorno alla vittima del processo", in *Cassazione penale*, n. 3, 2017, pag. 980.

¹⁹⁹ AVALLONE F., "L'assolto. Considerazioni psicologiche sulla vittima del processo", in SPANGHER G. (a cura di) *La vittima del processo: i danni da attività processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2017.

impronta social-difensiva>> facendo erroneamente coincidere la tutela della vittima con l'aggravamento della posizione del reo²⁰⁰.

2. Un nuovo modello di giustizia

Viste le riflessioni proposte nel paragrafo precedente, sorge spontanea una domanda: <<il carcere è ancora necessario per punire nella società contemporanea coloro che si rendono responsabili della violazione della legge penale?>>²⁰¹.

Negli odierni sistemi giudiziari la sanzione criminale si identifica come la <<reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da precise forme di aggressione mediate il presidio della pena>>²⁰². I sistemi penali all'interno di una società che si reputa democratica sembrano, però, avere senso solamente se <<tendono verso il recupero della persona che si è resa autrice di un errore>>, senza dimenticarsi di promuovere la sua intrinseca dignità²⁰³. Infatti, l'assunto retributivo della "pena giusta" di matrice kantiana sembra, con l'evoluzione delle società, essere stato sostituito dall'esigenza di una pena utile²⁰⁴. L'ampliamento delle forme di reazione penale ha portato a parlare di "pluralismo giudiziario statale", in quanto si è passati dal <<principio repressivo e distruttivo del "colpo-contraccolpo" a uno imperniato sulla ricostruzione positiva della pace sociale>>²⁰⁵; la penalità post-moderna, grazie ad un mutamento socio-giuridico, è riuscita a passare da un modello retributivo a uno riabilitativo²⁰⁶. Questo cambiamento è stato accompagnato dalla contemporanea diffusione del paradigma della

²⁰⁰ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", cit., pag. 101.

²⁰¹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 19.

²⁰² TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 19. CORTE COSTITUZIONALE, "Sentenza n. 394 dell'8 novembre 2006", 2006, in www.cortecostituzionale.it, pag. 13.

²⁰³ LODIGIANI G. A., "Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare", cit., pag. 19.

²⁰⁴ BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Torino, Einaudi Editore, 2018.

²⁰⁵ BERTOLINI B., "Esistono autentiche forme di diversione nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione", in *Processo Penale*, n. 4, 2015, pag. 48.

²⁰⁶ CELLINI G., *Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto. Una ricerca nel sistema penitenziario*, Milano, Ledizioni, 2013.

giustizia riparativa, che ha tra i propri riferimenti scientifici anche il c.d. *labeling approach*, che consiste in un <<meccanismo di etichettamento che l'ordinamento predispone dei confronti del reo, imponendogli un processo pubblico>>²⁰⁷. Il legislatore moderno, mediante la valorizzazione delle ipotesi riparative, ha scelto di percorrere un sentiero tortuoso la cui meta consiste nella rivisitazione del sistema sanzionatorio tradizionale in una <<prospettiva personalistica, inclusiva e sociale>>²⁰⁸, superando la visione carcerocentrica che ancora pervade il diritto penale contemporaneo²⁰⁹. L'intenzione è quella di indirizzare il diritto penale verso sanzioni imperniate sull'idea del recupero del reo, possibili solo se il trattamento sanzionatorio viene applicato dai giudici con <<rigorosa, attenta ma anche coraggiosa discrezionalità>>²¹⁰. Affinché questo possa accadere, è necessario costruire una <<nuova immagine della giustizia>> che, rispetto alla *Dike* nella sua rappresentazione classica, <<si spogli di spada, benda e bilancia>>²¹¹dando vita ad una nuova giustizia (riparativa) che utilizzi strumenti diversi: l'ago e il filo²¹². Il contesto nel quale il paradigma riparativo si afferma e si espande non è riconducibile solamente a ragioni pratiche, ma anche <<politiche e garantistiche>>²¹³ e cerca di ampliare la dimensione giuridica ad approcci esterni, in un <<fondamentale passaggio storico-valoriale>>²¹⁴. In poche parole, la *restorative justice*, nell'attuale contesto,

²⁰⁷ BERTOLINI B., "Esistono autentiche forme di diversione nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione", cit., pag. 48.

²⁰⁸ PERINI C., "L'alternativa al carcere al tempo della crisi: invero o deriva di sistema?", in SPINELLIS C. D., THEODORAKIS N, BILLIS E., PAPADIMITRAKOPOULOS G. (a cura di) *Europe in crisis: crime, criminal justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, Atene, Il, 2017, pag. 1857 ss.

²⁰⁹ SPADANO L., "Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?", in *Archivio Penale*, n. 1, 2020, pag. 26.

²¹⁰ BOVE V., "Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato", cit., pag. 1351.

²¹¹ CURI U., "Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia", in MANNOZZI G., LODIGIANI G. A. (a cura di) *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015, pag. 43.

²¹² CLEMENTI S., TOSI M., "La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all'uepe di Mantova", cit., pag. 51.

²¹³ D'AMATO S., "La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale", in *Archivio Penale*, n. 1-Orientamenti, 2018, pag. 5.

²¹⁴ MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", cit., pag. 957.

cerca faticosamente di raggiungere il suo obiettivo: <<civilizzare il sistema penale>>²¹⁵. Per ricordare la definizione data dalla Raccomandazione 8/2018 del Consiglio d'Europa, con il termine "giustizia riparativa" si fa riferimento a <<ogni processo che consente alle persone che subiscono un pregiudizio derivante da un reato e a quelle responsabili dello stesso di partecipare attivamente, previo libero consenso, alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, mediante l'aiuto di un soggetto formato terzo ed imparziale, il mediatore>>²¹⁶. Possiamo quindi affermare che <<l'essenza dinamica del processo relazionale>> a cui auspica la giustizia riparativa sia rappresentato dalla <<coppia conflitto-consenso>>²¹⁷.

Sin dal principio, la cultura ristorativa si è auto-percepita come alternativa a quella retributiva, tant'è che Zehr, fin dagli anni Ottanta, parla di paradigmi in conflitto e Englash, nel suo saggio del 1958, evidenzia come i detenuti, nel momento in cui venivano maggiormente rispettati nella loro dignità, riuscivano realmente a migliorare sé stessi e adoperarsi nei confronti delle loro vittime, secondo il principio *bonum faciendum, malum vitandum*²¹⁸. La giustizia riparativa, <<lontana da logiche premiali per l'imputato o economiche per il sistema>>²¹⁹, si fonda sul <<riconoscimento non solo dell'inutilità, ma anche della dannosità del rito penale>>²²⁰. Essa è caratterizzata dal superamento del reato nella prospettiva giuspenalistica, per approdare ad una sua visione comunicativo-relazionale, ossia come un conflitto tra le parti²²¹, il cui obiettivo è quello di ripristinare la comunicazione

²¹⁵ MAZZUCATO C., "Ostacoli e pietre di inciampi nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia", in MANNOZZI G., LODIGIANI G. A. (a cura di) *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015, pag. 133.

²¹⁶ GRANDI G., "Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione", Padova, Padova University Press, 2020, pag. 131.

²¹⁷ BELGIORNO E. M., *La probation processuale per adulti. Affidamento in prova al servizio sociale e sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., pag. 27.

²¹⁸ ²¹⁸ GRANDI G., "Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione", cit., pag. 123.

²¹⁹ CESARI C., *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005, pag. 67.

²²⁰ CESARI C., *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005, pag. 67.

²²¹ D'AMATO S., "La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale", cit., pag. 10.

e i legami sociali tra le stesse, in vista di una <<pacificazione sociale>>²²² e di una <<solidarietà costituzionale>>²²³. Questo nuovo modo di fare giustizia non trascura la riparazione sul “piano cosale”, ma mette in risalto soprattutto il piano morale, che consiste nel riconoscimento del sofferto e della dignità²²⁴. In questo modo lo Stato-Istituzione rimane ai margini, lasciando il palcoscenico agli attori sociali, ma è comunque essenziale in quanto fa da sfondo poiché la riparazione <<si innesta nel processo penale e lo guida verso forme peculiari di definizione>>²²⁵.

Una delle modalità principali attraverso cui si estrinseca la giustizia riparativa è la mediazione penale, dove gli attori della vicenda criminale si spogliano dei ruoli di reo e vittima e si trasformano in persone in una situazione di parità²²⁶.

Per ciò che riguarda le tecniche e i metodi operativi della mediazione, questi <<differiscono in base ai rapporti con il procedimento penale, la struttura organizzativa competente, i rapporti tra le parti e la tipologia dei reati ammessi alla mediazione>>²²⁷. Rispetto al primo criterio si possono distinguere: i programmi indipendenti che si caratterizzano per <<l'assenza di una preventiva attivazione dello strumento penale>>²²⁸; i programmi parzialmente dipendenti che si caratterizzano per <<l'attivazione del sistema penale ma l'esito della mediazione non condiziona l'esito del processo>>²²⁹; infine, i programmi dipendenti si attivano quando <<l'esito

²²² MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Varese, Giuffrè, 2015.

²²³ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 48.

²²⁴ GRANDI G., “Fare giustizia. Un’indagine morale sul male, la pena e la riparazione”, cit., pag. 129

²²⁵ PALIERO C. E., “La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia”, in *Aa. Vv. Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007.

²²⁶ CERRETTI A., “Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione”, in SCAPPARO F. (a cura di) *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Milano, Guerini e Associati, 2001, pag. 72.

²²⁷ D'AMATO S., “La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale”, cit., pag. 13.

²²⁸ D'AMATO S., *ibidem*.

²²⁹ D'AMATO S., *ibidem*.

del processo penale è subordinato o sospeso in relazione all'esito dell'intervento di mediazione penale>>²³⁰.

Nello specifico del contesto italiano, il procedimento penale, allo stato dell'arte, sembra essere il luogo naturale in cui le parti coinvolte nel conflitto possono essere informate della possibilità di iniziare un percorso alternativo²³¹. Secondo il nuovo d.lgs. 150/2022 all'art. 47 c.1 la persona indicata come autore dell'offesa e quella indicata come vittima devono essere <<informate, in ogni stato e grado del procedimento o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, dall'autorità giudiziaria circa la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili>>²³².

In conclusione, sembra ragionevole pensare che il miglior modo per potenziare il ruolo della vittima nella definizione del conflitto derivante dalla commissione del reato e per rispondere concretamente ai suoi bisogni sia il ricorso alla mediazione penale e, più in generale, alla giustizia riparativa²³³ in quanto il reato non si limita a definirsi come un'asettica violazione di una norma, ma costituisce una <<realtà complessa, composta di offese multiple a tutti i soggetti coinvolti>>²³⁴. A conferma di ciò è possibile notare l'apparato multidimensionale dell'approccio ristorativo dove si ritrovano <<componenti vittimologiche, riabilitative e pacificatrici, senza dimenticare quelle deflative>>²³⁵.

3. La legislazione sovranazionale e internazionale

Il ruolo della vittima di reato ha assunto, a livello internazionale, sempre più rilievo, tant'è che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riconosce i "diritti delle vittime della criminalità" all'interno di quelle

²³⁰ D'AMATO S., "La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale", cit., pag. 13.

²³¹ PANSINI C., "Qualche riflessione (critica) sulla nuova giustizia riparativa", in *Diritto penale e processo*, n. 5, 2023, pag. 693.

²³² PANSINI C., "Qualche riflessione (critica) sulla nuova giustizia riparativa", cit., pag. 693

²³³ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", cit., pag. 103.

²³⁴ MANNOZZI G., "La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali", in BARTOLI R., PALAZZO F. (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, Firenze University Press, 2011, pag. 29 ss.

²³⁵ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", cit., pag. 104.

<<materie di dimensione transnazionale in cui il Parlamento europeo ed il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale (titolo V, capo IV, art. 82 c. 2 lett. c)>>²³⁶. Proprio il riconoscimento della vittima non solo come soggetto debole ma come <<portatore di istanze autonome cui l'ordinamento deve dare spazio, riconoscimento e soddisfazione>>²³⁷ è stato il primo impulso che ha dato il via all'estensione di forme di giustizia riparativa²³⁸. I testi normativi sul tema a livello europeo, fino a questo momento, si possono suddividere in due categorie: da una parte vi sono quelli che si occupano della figura della vittima da un punto di vista generale, riconoscendo alla stessa una serie di diritti, dall'altra vi sono quelli che tutelano le vittime di specifici reati, come la tratta di esseri umani o l'abuso sessuale di minori²³⁹. Negli stessi testi viene altresì affrontato il tema della mediazione penale, quale strumento di intervento proprio della giustizia riparativa, sollecitando gli Stati membri a adottare questo approccio nell'ambito di procedimenti per i reati ritenuti idonei a tale procedura²⁴⁰. Quello della mediazione è un tema centrale nonché particolarmente attuale e trova una disciplina organica della Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa che la valorizza sia in termini di riconoscimento del ruolo della vittima che in termini di deflazione penale²⁴¹.

La Direttiva 2012/29/UE è uno dei riferimenti principali a livello europeo in tema di giustizia riparativa, trovandosi al suo interno anche la definizione organica come segue <<qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l'aiuto di

²³⁶ MATTEVI E., "La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: un'introduzione", in FORNASARI G., MATTEVI E. (a cura di) *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, n. 40, Trento, 2019, pag. 186.

²³⁷ DEL TUFO M., "La tutela della vittima in una prospettiva europea", in *Diritto e Procedura Penale*, 1999, pag. 889.

²³⁸ MATTEVI E., "La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: un'introduzione", cit., pag. 186.

²³⁹ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3-4, 2012, pag. 88.

²⁴⁰ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", cit., pag. 92.

²⁴¹ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", cit., pag. 92.

un terzo imparziale>>²⁴². Secondo quanto premesso dalla Direttiva, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa si configura come un vero e proprio diritto per le vittime di reato, così come delineato dagli articoli 4 e 8²⁴³. Oltre a ciò, lo Statuto Europeo della vittima nel processo penale definisce tre pilastri: <<il diritto della vittima a partecipare tanto al processo quanto a mezzi alternativi di definizione del conflitto; il diritto alla compensazione monetaria per il danno subito dal reato; il diritto di protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria>>²⁴⁴.

La Direttiva 2012/29/UE stabilisce quindi delle norme minime di tutela, lasciando libertà agli Stati di ampliarle²⁴⁵. L'attuale riferimento normativo ha sostituito ed esteso il precedente, ossia la Decisione Quadro 2001/220/CE relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, cercando di implementare le indicazioni fornite dal Programma di Stoccolma del 2010 e fare approdare il vittimocentrismo nella politica europea²⁴⁶. La Direttiva, articolata in 6 capi e 32 articoli, ha lo scopo di tutelare la vittima considerando tre aspetti principali: <<informazione e sostegno, partecipazione al procedimento penale, protezione generale e specifica>>²⁴⁷. Infatti, all'art. 8 viene imposto agli Stati membri di <<consentire l'accesso alle persone offese a specifici servizi di assistenza in tutte le fasi della vicenda, anche *pre* e *post* procedimento penale>>; all'art. 12 viene prevista, per le vittime, la <<garanzia dell'accesso a servizi di giustizia riparativa in modo da contrastare il fenomeno della

²⁴² STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, "Tavolo 13, giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato", allegato n.3, 2016, in www.giustizia.it, pag. 3.

²⁴³ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", in *Enciclopedia del Diritto*, Annali X, 2017, pag. 469-472

²⁴⁴ VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", cit., pag. 93.

²⁴⁵ DIAMANTE A., "La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. origini, ratio, principi e contenuti della direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015", in *Giurisprudenza Penale*, 2016, www.giurisprudenzapenale.com, pag. 2.

²⁴⁶ DIAMANTE A., "La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. origini, ratio, principi e contenuti della direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015", cit., pag. 6.

²⁴⁷ DIAMANTE A., *ibidem*.

vittimizzazione secondaria>>²⁴⁸. Al fine di poter accedere a tali percorsi, è necessario che la proposta sia, innanzitutto, nell'interesse della vittima, che l'autore abbia riconosciuto i fatti essenziali della vicenda, che ogni accordo preso sia volontario e all'interno di un contesto dove sia garantita la riservatezza²⁴⁹.

La Direttiva rappresenta una tappa importante per la tutela della vittima a livello europeo e, assieme ad altri provvedimenti che l'hanno anticipata e/o seguita, rappresenta un punto di riferimento per i legislatori nazionali. Tra i provvedimenti più significativi a livello internazionale si possono ritrovare: la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999, la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 e i *Basic Principles* della Nazioni Unite del 2002; a cui sono seguite la Raccomandazione CM/Rec 2018(8) del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale, la Dichiarazione di Venezia adottata dai Ministri di giustizia del Consiglio d'Europa nel 2021 e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec 2023(2) sui diritti delle vittime²⁵⁰. Tali fonti consentono di ricostruire il profilo della giustizia riparativa a livello europeo, il cui paradigma si ispira non solo a un <<diritto penale minimo>> ma anche alla consapevolezza <<della superiorità etica della riparazione, simbolica oltre e prima ancora che materiale>> rispetto alla logica punitiva²⁵¹. Cercando di sintetizzare, è quindi possibile ricavare lo scheletro della giustizia riparativa in base alle indicazioni presenti all'interno delle fonti sovranazionali come di seguito²⁵²:

a) un <<apparato definitorio che include non solo la giustizia riparativa ma anche le nozioni di reato e vittima>>²⁵³

²⁴⁸ REGIONE VENETO, "Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto", allegato A al decreto n. 220 del 32 maggio 2022, www.bur.regione.veneto.it, 2022, pag. 6.

²⁴⁹ REGIONE VENETO, "Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto", cit., pag. 5.

²⁵⁰ MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", in *Giurisprudenza Italiana- Dottrina e attualità giuridiche*, 2023, pag. 958.

²⁵¹ MANNOZZI G., *ibidem*.

²⁵² MANNOZZI G., *ibidem*.

²⁵³ MANNOZZI G., *ibidem*.

- b) l'individuazione di <<garanzie indispensabili al corretto funzionamento dei programmi di giustizia riparativa>>²⁵⁴
- c) la previsione di <<obblighi di informazione delle parti, il consenso e la gestione del follow-up>>²⁵⁵
- d) la disciplina delle <<modalità di erogazione e degli standard qualitativi dei servizi di giustizia riparativa>>²⁵⁶
- e) la <<regolazione dei rapporti tra diritto penale e giustizia riparativa>>²⁵⁷
- f) la <<valorizzazione della formazione e la sensibilizzazione della collettività>>²⁵⁸.

Un altro riferimento che, in questo contesto, appare importante è la Raccomandazione R(2010)1 del 20 gennaio 2010 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, secondo la quale i percorsi "ristorativi" devono permettere di riparare il danno provocato alla persona offesa, devono indurre un processo di responsabilizzazione e coscientizzazione dell'autore di reato e devono permettere alle vittime di esprimere i propri bisogni in modo che l'autore ripari nel modo più adeguato il danno²⁵⁹.

4. L'adeguamento da parte dell'Italia alle fonti sovranazionali

Le fonti sovranazionali sopra citate forniscono un apporto fondamentale da cui la disciplina italiana non può prescindere e consentono, dunque, di comprendere le ragioni che hanno spinto il legislatore nazionale a introdurre alcuni riferimenti alla giustizia riparativa²⁶⁰. Nel contesto italiano, il paradigma riparativo è applicato soprattutto in situazioni di <<conflittualità interindividuale e sociale, ove rientrano i reati di media gravità>>²⁶¹, tra i

²⁵⁴ MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", cit., pag. 958

²⁵⁵ MANNOZZI G., *ibidem*.

²⁵⁶ MANNOZZI G., *ibidem*.

²⁵⁷ MANNOZZI G., *ibidem*.

²⁵⁸ MANNOZZI G., *ibidem*.

²⁵⁹ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", cit., pag. 472-475.

²⁶⁰ MATTEVI E., "La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: un'introduzione", cit., pag. 193.

²⁶¹ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", cit., pag. 471.

quali è possibile riconoscere proprio quelli per cui si accede all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 164-*bis* seg. c.p.). L'*iter* che ha portato all'introduzione di istanze riparative all'interno della legislazione penale italiana è costituito da diversi *step*, a partire dagli Stati Generali sull'esecuzione penale, che hanno posto le basi per la Commissione Cascini²⁶². Solamente i lavori della Commissione Lattanzi sono riusciti, però, a dare una vera svolta e hanno successivamente portato all'introduzione della legge delega n. 134/2021 e del conseguente d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia²⁶³.

Ricostruendo più nello specifico l'evoluzione italiana, è necessario citare il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015, il quale recepisce la Direttiva 2012/29/UE²⁶⁴, ampliando facoltà e diritti della persona offesa²⁶⁵ e <<fornendo i contenuti sostanziali degli strumenti da mettere a disposizione della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale>>²⁶⁶. Nello specifico, sono state apportate delle modifiche all'interno del Codice di procedura penale²⁶⁷: l'art. 90-*bis* c.p.p. sancisce che <<la persona offesa, fin dal primo contatto con l'autorità procedente deve ricevere una serie di informazioni, tra cui le facoltà spettanti all'offeso nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova>>; l'art. 90-*bis* c.1 lett. n) prevede, invece, la <<necessità di informare della possibilità di definizione del procedimento o attraverso la remissione di querela o attraverso la mediazione>>²⁶⁸. Il dettato normativo, pur

²⁶² MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", cit., pag. 958.

²⁶³ MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", cit., pag. 960.

²⁶⁴ DIAMANTE A., "La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. origini, ratio, principi e contenuti della direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015", cit., pag.1.

²⁶⁵ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", in *Legislazione penale*-Approfondimenti, n. novembre, 2019, pag. 6.

²⁶⁶ DIAMANTE A., "La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. origini, ratio, principi e contenuti della direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015", cit., pag. 1.

²⁶⁷ CAGOSSI M., "Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano", in www.penalecontemporaneo.it, 2016.

²⁶⁸ CAGOSSI M., "Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano", in www.penalecontemporaneo.it, 2016.

integrando il quadro delle tutele già previste nel nostro ordinamento, non ha dettato specifiche disposizioni in materia di giustizia riparativa²⁶⁹, se non attraverso un limitato riferimento al solo percorso mediativo.

Successivamente, la legge n. 103 del 23 giugno 2017, c.d. riforma Orlando, ha ampliato i termini, per la vittima, per proporre opposizione all'archiviazione, il cui lasso temporale da dieci giorni è stato aumentato a venti (art. 408 c.3 c.p.p.) e a trenta per i delitti commessi con violenza alla persona²⁷⁰. Quindi, le ultime tendenze legislative, fatta eccezione per la riforma Cartabia, <<hanno privilegiato lo scopo pratico di orientare il sistema sanzionatorio verso un maggiore rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, proporzionalità e frammentarietà dell'intervento penale>> i quali, non essendo posti intrinsecamente alla tutela della vittima, possono arrecare dei danni alla stessa nella gestione degli istituti riparativi non adeguatamente normati²⁷¹.

La disciplina organica della giustizia riparativa è contenuta del Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022; con questo, il <<paradigma riparativo è entrato a pieno titolo nell'ordinamento giuridico italiano>>²⁷² quale insieme di norme destinate a una pluralità di soggetti²⁷³, superando la pregressa frammentarietà in materia. La normativa risulta complessa e dettagliata in quanto si estende lungo diverse direttrici: <<quella definitoria e contenutistica, di formalizzazione di garanzie procedurali, di organizzazione dei servizi e di gestione della formazione dei mediatori>>²⁷⁴.

In sintesi, l'intervento legislativo muove anzitutto da una definizione di «giustizia riparativa», da intendersi come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo

²⁶⁹ REGIONE VENETO, "Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto", cit., pag. 5.

²⁷⁰ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 4.

²⁷¹ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 12.

²⁷² MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", cit., pag. 955.

²⁷³ ROMANO S., "L'ordinamento giuridico", Firenze, Sansoni, 1951.

²⁷⁴ MANNOZZI G., "Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa", cit., pag. 955.

consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, co. 1, lett. a). L'(eventuale) esito riparativo è invece individuato in «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42, co. 1, lett. e). Viene introdotta una autonoma definizione di “vittima del reato”, applicabile solo nell’ambito dei programmi di giustizia riparativa in materia penale, che non coincide ma va ad affiancarsi a quella di “persona offesa dal reato” contemplata dal codice di rito. Il d.lgs. 150/2022 (artt. 43 ss.) delinea poi una serie di principi e obiettivi per i programmi di giustizia riparativa, ne individua i criteri di accesso e le persone legittimate a partecipare, enuncia doveri e garanzie di mediatori e partecipanti, disciplina le modalità di svolgimento dei programmi e prevede che l’autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza. Infine, il d.lgs. introduce una disciplina di dettaglio relativa alla formazione dei mediatori e ai requisiti per l’esercizio dell’attività (artt. 59-60), nonché all’organizzazione dei «Servizi per la giustizia riparativa» (artt. 61-67), prevedendo che spetti al Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa e soprattutto disponendo l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa (presso gli enti locali), che dovranno assicurare livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, avvalendosi di mediatori esperti dell’ente locale, ovvero di enti del terzo settore, o ancora stipulando contratti di appalto o convenzioni.

Entrando più nello specifico del recepimento delle linee sovranazionali e nazionali a livello locale appare opportuno evidenziare la reazione della Regione Veneto, che rappresenta il contesto territoriale nel quale si è svolta la ricerca presentata nel capitolo 3 dell’elaborato di tesi.

La Regione, in attuazione della Legge Delega n. 134 del 27 settembre 2021 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in

materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, ha attuato degli interventi al fine di << promuovere, rafforzare ed estendere programmi di giustizia riparativa e percorsi di mediazione penale, valorizzando modalità e strumenti di mediazione, di riparazione e di attenzione alle vittime>>²⁷⁵. I progetti, di cui alla DGR n. 738/2020, finanziati dalla Cassa delle Ammende, prevedono i seguenti punti²⁷⁶:

- organizzazione e realizzazione di un percorso di sensibilizzazione in tema di giustizia riparativa e mediazione penale per gli operatori dei Servizi della Giustizia e dei Servizi territoriali con il fine di fornire competenze nella gestione dei conflitti in ambito penale
- organizzazione e strutturazione, per ogni Provincia, di Tavoli Permanenti per la Giustizia Riparativa al fine di promuovere la cultura riparativa
- realizzazione di almeno trenta percorsi singoli di mediazione penale e giustizia riparativa, con il coinvolgimento delle famiglie e del tessuto sociale di riferimento
- apertura di Centri per la giustizia riparativa, almeno nel capoluogo di Regione.

In conclusione, è possibile affermare come si sia arrivati ad una normativa organica sulla giustizia riparativa e la tutela della vittima solamente con la recente riforma Cartabia che, dando una linea omogenea a livello nazionale, consente di sviluppare programmi e progetti specifici anche a livello territoriale.

5. Lo spazio per la giustizia riparativa nella MAP

Per affrontare il tema delle ingerenze che la giustizia riparativa ha sull’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, appare opportuno fare una premessa: nell’ottica di un <<diritto penale mite, un

²⁷⁵ REGIONE VENETO, “Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto”, cit., pag. 6.

²⁷⁶ REGIONE VENETO, “Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto”, cit., pag. 6.

sistema penale imperniato sull'idea rieducativa non si traduce necessariamente nell'applicazione di misure prive di afflittività>>²⁷⁷.

Nell'ambito del processo penale italiano è possibile vedere la massima articolazione di istanze riparative proprio nell'istituto in esame, che sembra votato alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale dell'imputato, nonché alla neutralizzazione delle conseguenze dell'illecito e alla soddisfazione della vittima, consentendo allo stesso tempo la decongestione del carico giudiziale²⁷⁸.

Allo stesso modo, però, diverse ipotesi riparative all'interno del sistema penale italiano non sembrano essere ispirate da <<finalità autenticamente riparatorie>>²⁷⁹, bensì da <<istanze di specialprevenzione>>²⁸⁰.

Gli strumenti di *diversion* processuale hanno lo scopo, prima ancora di condannare, di responsabilizzare il presunto autore di reato, favorendone il reinserimento sociale e il recupero in un contesto ambientale distante da quello della devianza e degli istituti di pena, consentendo contemporaneamente alla vittima di essere ristorata senza entrare all'interno dei meccanismi processuali²⁸¹.

Infatti, è proprio la tutela della vittima la meta della misura in questione²⁸², passando per <<istanze riabilitative, vittimologiche e riparatrici>>²⁸³, con il fine di rieducare in modo non stigmatizzante l'autore e andare incontro alle esigenze della persona offesa²⁸⁴. Se si adotta la giustizia riparativa come chiave di lettura della messa alla prova, però, sembra che il legislatore non

²⁷⁷ DOLCINI E., "Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive", in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 2-3, 2005, pag. 170.

²⁷⁸ MONTAGNA M., et. al., "Diversion, Restorative Justice and Mediation in PIF Crimes. National report Italy", in www.dramp.eu, 2022, pag. 21.

²⁷⁹ SPADANO L., "Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?", cit., pag. 2.

²⁸⁰ GIUNTA F., "Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale", in *Critica del Diritto*, n. 1, 2007, pag. 92.

²⁸¹ BUCHARD M., FIORENTIN F., "Sulla giustizia riparativa", in *Questione giustizia*, n. 4, 2021, pag. 38-54.

²⁸² HERRERA M. M., "Rehabilitación y restablecimiento social. Valoración del potencial rehabilitador de la justicia restauradora desde planteamientos de teoría jurídica terapéutica", in *Cuadernos de derecho judicial*, 2006, pag. 171.

²⁸³ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, cit., pag. 2.

²⁸⁴ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, cit., pag. 2.

abbia dato rilievo alle modalità attraverso le quali implementare questa pratica all'interno dell'istituto²⁸⁵, faticando a adottare fino in fondo il *different point of view* auspicato dal padre della *restorative justice*²⁸⁶.

La messa alla prova, pur non delineata in modo organico circa questi aspetti, consente di valorizzare gli elementi di responsabilizzazione e riparazione²⁸⁷, distanti dall'ottica repressiva e molto distanti da quella detentiva²⁸⁸. L'istituto, quindi, pur avendo origine nell'alveo processuale, tenta di <<volgersi verso la società civile>>²⁸⁹ che è direttamente coinvolta nel conflitto derivante dalla commissione del reato²⁹⁰ ed il presupposto fondamentale dell'ammissibilità della misura risulta essere, in accordo con i principi riparativi, la volontà della vittima per quanto concerne le attività conciliative²⁹¹. In continuità con questa visione, nella messa alla prova, il reato è inteso come un danno nei confronti della persona e, di conseguenza, il presunto autore del reato deve essere messo nelle condizioni di ripararlo o di risarcire la vittima²⁹². A differenza dell'*iter* ordinario, in questa circostanza <<lo Stato è relegato al ruolo di vittima secondaria>> e la persona offesa diventa protagonista tanto quanto il presunto autore²⁹³. Al fine di poter attuare delle condotte positive nei confronti della vittima è necessario acquisire gli atti che attestino la

²⁸⁵ PONGILUPPI C., "Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione", in *Archivio penale*, n. 3, 2020, pag. 17.

²⁸⁶ ZEHR H., *Changing lenses. Restorative Justice for our times*, Herlad press, Harrisonburg (Virginia), 2015, pag. 78.

²⁸⁷ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 331.

²⁸⁸ SCALFATI A., "La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014", cit., pag. 7.

²⁸⁹ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 163.

²⁹⁰ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 163.

²⁹¹ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 91.

²⁹² CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 319.

²⁹³ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 319.

condizione economica del soggetto autore del reato e la sua inclinazione nonché possibilità di svolgere attività riparatorie o mediative²⁹⁴. La riparazione del danno non costituisce un mero obbligo di natura afflittiva, ma consente all'imputato di intraprendere un percorso di responsabilizzazione rispetto all'illecito e alle sue conseguenze²⁹⁵, favorendo lo sviluppo di una revisione critica sulla condotta criminosa realizzata²⁹⁶. All'interno della normativa si parla in generale di "riparazione" delle conseguenze derivanti dal reato e ciò non significa, quindi, solamente <<controbilanciare in termini economici>>²⁹⁷ ma attivarsi, tramite azioni positive, per una riparazione che abbia una <<valenza più profonda e uno spessore etico che la rende molto più complessa di un mero risarcimento>>²⁹⁸.

Infatti, <<l'azione riparativa è da intendersi non già in una prospettiva compensatoria e di indennizzo, ma come un'attivazione che assume l'irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia e rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro>>²⁹⁹. Saldare il debito con la vittima solamente tramite il denaro finisce per <<saldare, insieme al debito con la giustizia, anche quello con la memoria>> lasciando le vittime orfane di un riconoscimento che consentirebbe loro di chiudere i conti con il passato³⁰⁰. Risulta, quindi, di essenziale importanza la riparazione simbolica che può concretizzarsi anche nel cosiddetto *making*

²⁹⁴ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 322.

²⁹⁵ TABASCO G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", in *Archivio Penale*, n. 1, 2015, pag. 22.

²⁹⁶ FIORENTIN F., "Risarcire la vittima è condizione imprescindibile", in *Guida dir.*, n. 21, 2014. Pag. 75.

²⁹⁷ CERRETTI A., DI CIÒ F., MANNOZZI G., "Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto", in SCAPARRO F., (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Milano, 2001, pag. 310.

²⁹⁸ STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, "Tavolo 13, giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato", cit., pag. 2.

²⁹⁹ STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, "Tavolo 13, giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato", cit., pag. 2.

³⁰⁰ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", cit., pag. 475.

amend, ossia il porgere le scuse formali, al fine di conferire riconoscimento ed *empowerment* alla vittima³⁰¹.

Uno dei principali strumenti di *restorative justice*, nonché il più utilizzato, è rappresentato dalla mediazione penale³⁰², il cui impiego all'interno dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova è normato dall'art. 464- *bis* c.4, lett. c) c.p.p.³⁰³. Il riferimento alla mediazione come condotta riparativa, se attuabile, deve essere specificata all'interno del programma di trattamento; se la mediazione non risulta possibile è necessario indicare condotte riparative volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dalla commissione del reato³⁰⁴. Il fatto che le prestazioni riparative, in una qualche loro forma, debbano essere attuate evidenzia il loro carattere impositivo che rende meno facile la ricostruzione della relazione umana tra autore e vittima, che è il fulcro della giustizia riparativo-conciliativa³⁰⁵.

Il programma di trattamento, comprendendo istanze riparative, prevede l'inserimento del paradigma *restorative* all'interno del sistema penale <<mutandone il volto secondo fisionomie maggiormente rispondenti alle moderne richieste della società, lontane da fattezze punitive>>³⁰⁶; è proprio nel solco di questa evoluzione che l'istituto in esame trova la sua naturale collocazione³⁰⁷, tant'è che il programma di trattamento non si esaurisce nei lavori di pubblica utilità ma si estende allo strumentario della riparazione³⁰⁸. Nel Codice di procedura penale vi è una generale indicazione rispetto al

³⁰¹ MANNOZZI G., "Giustizia riparativa", cit., pag. 475.

³⁰² PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit., pag. 105.

³⁰³ BERTOLINI B., "La messa alla prova per adulti sotto le lenti della giustizia riparativa", in MARANDOLAA., LA REGINA K., APRATI R., *Verso un processo penale accelerato*, Napoli, 2015, pag. 25 ss.

³⁰⁴ VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pag. 299.

³⁰⁵ VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pag. 302.

³⁰⁶ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 163-164.

³⁰⁷ FIORENTIN F., "Risarcire la vittima è condizione imprescindibile", in Guida dir., n. 21. 2014. Pag. 75.

³⁰⁸ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 163-164.

risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni; è all'interno del programma di trattamento che sono presenti le specificazioni del *quomodo* e del *quantum*, tenendo conto che non sempre è necessario che il danno venga interamente riparato³⁰⁹. Per il danneggiato, infatti, rimane sempre aperta la <<porta della tutela civile>>³¹⁰ che potrebbe consentirgli di vedersi riconosciuta <<la differenza tra quanto la messa alla prova gli consente di recuperare e l'integralità del ristoro>>, quindi dalla somma definita circa l'accertamento del danno in sede civile è necessario <<defalcare la cifra già corrisposta a titolo di risarcimento>>³¹¹. L'impegno emotivo che richiede un'operazione di questo genere non è, però, paragonabile a quello richiesto durante un percorso di mediazione³¹². Chiaramente, solamente le persone coinvolte in reati che abbiano le <<caratteristiche criminologiche e vittimologiche per essere mediati>> accedono a tale possibilità³¹³ ed è, inoltre, bene sottolineare come l'esito della possibile mediazione non incida in modo cogente sulla valutazione che il giudice deve fornire alla fine del periodo di prova³¹⁴. Inoltre, l'accesso ad un percorso mediativo è eventuale in quanto, come espresso all'art. 464-*bis* c.4 lett. c) c.p.p., la promozione conciliativa è realizzata "ove possibile"³¹⁵.

Il percorso di mediazione previsto dalla norma ha carattere extragiudiziale, il che si evince dal fatto che il mediatore sia una figura estranea all'organizzazione giudiziaria, e comunitario, in riferimento alle strutture citate sia pubbliche che private³¹⁶ (peraltro il d.lgs. 150/2022 demanda ora espressamente ad apposite strutture pubbliche, i Centri per la giustizia

³⁰⁹ BARTOLI L., "Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 1758.

³¹⁰ BARTOLI L., *ibidem*.

³¹¹ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 281.

³¹² MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 75.

³¹³ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 26.

³¹⁴ MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 181.

³¹⁵ SCALFATI A., "La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014", cit., pag. 8.

³¹⁶ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 16.

riparativa, la gestione e l'organizzazione dei programmi di mediazione e di giustizia riparativa). Pur tenendo presente la possibilità che la mediazione effettivamente non si concretizzi per vari ordini di ragioni, il legislatore incoraggia questa pratica mediante la <<previsione obbligatoria del sondaggio sulla possibilità di mediazione o altre modalità di riparazione>>³¹⁷. Ad ogni modo, il carattere eventuale del percorso fa sorgere il dubbio sulle modalità con cui scegliere i casi adatti, tali per cui lo strumento risulti utile e non dannoso³¹⁸. La realtà, però, è che il più delle volte la mediazione non viene nemmeno inserita all'interno del programma di trattamento³¹⁹, tant'è che alcuni protocolli hanno trovato una soluzione: prevedere la mediazione come alternativa al risarcimento³²⁰.

Nella messa alla prova per gli adulti, come già accennato precedentemente, le attività riparative non sono necessariamente legate alla procedura di mediazione³²¹ ma ricomprendono, oltre al risarcimento del danno civilisticamente inteso, anche la generale (e non ulteriormente specificata) previsione circa l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato³²².

È bene sottolineare come, però, l'esito positivo della prova non derivi esclusivamente dalle condotte riparatorie poste in essere, ma la valutazione si basi su <<un piano più complesso di un semplice adempimento>>³²³. Sarebbe infatti sminuente credere che sia sufficiente la riparazione materiale per considerare positivamente superata la prova, in quanto non è <<bastante il denaro per far sì che la vittima superi le sensazioni di sconforto e paura in cui si è venuta a trovare a causa dell'offesa>>³²⁴. Proprio per questo motivo, e al fine di facilitare l'esito positivo della prova, il nuovo art.

³¹⁷ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 16.

³¹⁸ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 194.

³¹⁹ GRANDI C., "L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale", in *Legislazione Penale*, n. Novembre, 2017, pag. 10.

³²⁰ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 202.

³²¹ MATTEVI E., "Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale", in *Collana della Facoltà di Giurisprudenza*, n. 14, Università degli Studi di Trento, 2017.

³²² MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 16.

³²³ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 201.

³²⁴ BOUCHARD M., "Riparazione del danno e del fatto", in MANNOZZI G., RUGGERI F. (a cura di) *Pena, riparazione, riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio*, Varese, 2007, pag. 77.

464-*bis* c.4 c.p.p. contiene, nei suoi dettami, l'esplicito riferimento allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa, non limitandosi più alla sola mediazione penale, al fine di <<riempire il contenuto del programma trattamentale (...), tenuto conto dei più ampi contenuti della giustizia riparativa>>³²⁵. Come esplicitato anche dai lavori del Tavolo 13 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, tra gli strumenti della giustizia riparativa, oltre alla mediazione, è possibile annoverare molti altri strumenti tra cui: le scuse formali alla vittima da parte dell'autore di reato (*Apologies*), gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (*Victim/Community Impact Panel*), gli incontri di mediazione allargata ai gruppi parentali (*Community/Family Group Conferencing*), i gruppi di discussione (*conference groups*) e la mediazione con vittima a-specifica³²⁶. Si tratta di programmi che trovano ora una legittimazione anche nel d.lgs. 150/2022, in cui si disciplinano le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (artt. 53-58), che devono essere svolti da almeno due mediatori e comprendono, secondo una indicazione non tassativa, oltre alla mediazione tra autore-vittima-comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico autore-vittima.

Riflettendo, comunque, per trasformare la messa alla prova in una misura squisitamente riparativa sarebbe necessario cambiare i suoi tratti fondamentali: il legislatore dovrebbe <<rinunciare all'obbligo di lavoro (di pubblica utilità) e accordare un maggior ruolo alle parti>>³²⁷. Infatti, se il lavoro di pubblica utilità ha evidentemente un ruolo riabilitativo e rieducativo, nell'ottica riparativa è mancante di uno dei pilastri fondanti della stessa: la volontarietà³²⁸.

³²⁵ BANCHI E., "Le modificazioni apportate alla disciplina della messa alla prova", in *Legislazione Penale- Commenti*, Speciale LP, 2023, pag. 11.

³²⁶ STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, "Tavolo 13, giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato", cit., pag. 5-6.

³²⁷ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 348.

³²⁸ ARIETI D., "La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: l'esperienza del centro di giustizia riparativa di Trento nel procedimento penale davanti al giudice di pace e nella messa alla prova, potenzialità e criticità", in FORNASARI G., MATTEVI E. (a cura di) *Giustizia riparativa responsabilità, partecipazione, riparazione*, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, n. 40, Trento, 2019, pag. 202.

Per attuare questa svolta è inevitabile aumentare, soprattutto all'interno della rete, la conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione attraverso attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, oltre che dare attuazione concreta all'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa introdotti dalla Riforma Cartabia³²⁹. Appare essenziale la firma di protocolli tra centri di mediazione, e poi, con l'attuazione della Riforma, tra i Centri per la giustizia riparativa e soggetti istituzionali, quali gli UEPE, al fine di creare una cornice formale entro la quale collocare ogni progetto o intervento³³⁰. Tuttavia, ad oggi, risultano scarse queste tipologie di protocolli e convenzioni, soprattutto se vengono confrontate con le convenzioni stipulate per i lavori di pubblica utilità, ma tra i due elementi del programma di trattamento vi è una differenza (forse) incolmabile: la volontarietà³³¹.

6. Lo spazio per la vittima nella MAP

Partendo dalla consapevolezza che la «pena intramuraria non garantisce più un effetto dissuasivo», il sistema penale si è aperto ad occasioni di recupero sociale dove la vittima del reato, anche attraverso la conciliazione con l'autore, acquista una sua centralità, da sempre trascurata³³². Questo è stato possibile non lasciando al proprio destino il presunto colpevole e senza tutele la presunta vittima, ma inserendo e regolando il loro rapporto conflittuale mediante la normativa nazionale³³³. Il ruolo processuale della persona offesa acquisisce addirittura una dimensione sostanziale dal momento in cui il ristabilimento dei diritti lesi dall'azione criminosa portano lo Stato a rinunciare alla sua pretesa punitiva³³⁴. Dirottare il conflitto fuori

³²⁹ BINIK O. *et. al.*, "La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano", cit., pag. 30.

³³⁰ PONGILUPPI C., "Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione", cit., pag. 3.

³³¹ PONGILUPPI C., "Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione", cit., pag. 6.

³³² TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 1.

³³³ SCORDAMAGLIA V., "Pena, rieducazione, perdono", in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, Esi, 2010, pag. 976.

³³⁴ TRONCONE P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, cit., pag. 35.

dal processo, tipico non solo della messa alla prova ma del modello riparativo in generale, consente al legislatore di coniugare la prospettiva vittimocentrica con l'equilibrio delle parti³³⁵, nonché di dare alle stesse il tempo necessario, che non sia necessariamente quello processuale, per riavvicinarsi³³⁶; questo non si traduce in un'estromissione della persona offesa dall'*iter* processuale³³⁷. Il periodo di prova deve, infatti, permettere di pervenire alla costruzione di una relazione risarcitoria e riparatoria nell'interesse della persona offesa³³⁸, la quale non viene più esclusivamente pensata come <<oggetto di protezione>> ma come <<soggetto attivo a cui sono riconosciute facoltà tipizzate>>³³⁹. Ciò a cui punta la misura è di rimuovere o attenuare il conflitto in modo da ripristinare un <<livello accettabile di pace interpersonale e collettiva>>³⁴⁰. Ciò non significa che la soddisfazione della vittima sia sempre e necessariamente l'obiettivo ultimo da raggiungere, ma rappresenta comunque la meta a cui si deve protendere³⁴¹. Il giudice in fase di ammissione o valutazione tiene conto, infatti, <<della disponibilità e della serietà degli sforzi profusi dall'imputato sul versante della riparazione intersoggettiva>> piuttosto che dell'<<effettivo conseguimento del risultato e della soddisfazione manifestata dalla persona offesa>>³⁴² la quale è un'interlocutrice necessaria ma non vincolante del giudice e dell'UEPE³⁴³. Infatti, riparare nella visione della giustizia riparativa, la quale valorizza le relazioni tra le

³³⁵ SANNA A., "L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?", cit., pag. 1270.

³³⁶ PARLATO L., "La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure", cit., pag. 112.

³³⁷ DIDI A., "La fase di ammissione alla prova", in TRIGGIANI N. (a cura di) *La deflazione giudiziaria*, Torino, Giappichelli, 2014.

³³⁸ EUSEBI L., "Sviluppi normativi per una giustizia riparativa" in *Minori giustizia*, n. 1, 2016, pag. 33-40.

³³⁹ MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, cit., pag. 297.

³⁴⁰ MAZZUCATO C., "Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici", cit.

³⁴¹ PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale", cit., pag. 3.

³⁴² PULITO L., "Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale", cit., pag. 3.

³⁴³ FIORENTIN F., "Risarcire la vittima è condizione imprescindibile", in *Guida dir.*, n. 21, 2014. Pag. 75.

parti, non significa risarcire poiché contempla <<l'impegno personale che si esprime nella consapevolezza del danno arrecato e nella considerazione della parte offesa>> e implica il <<mettere in gioco qualcosa di sé con l'altro: il dolore delle parti, di colui che ha realizzato l'offesa e di colei che l'ha subita>>³⁴⁴.

D'altra parte, nella realtà dei fatti, la riparazione sembra essere maggiormente realizzata nei confronti dello Stato, che rinuncia alla pretesa punitiva, che della vittima, la cui unica menzione esplicita nella normativa sembra, oltretutto, incidentale, tant'è che la messa alla prova <<appare come un patto tra giudice e imputato>>³⁴⁵. Date queste osservazioni, si tende a ritenere come la *probation* processuale non restituisca effettivamente alle parti del conflitto l'incarico di ricucire la frattura relazionale arrecata dal reato³⁴⁶.

Inoltre, nonostante l'assetto normativo indichi ed auspichi al contrario, nella pratica è possibile evincere il ruolo da non protagonista della vittima³⁴⁷. In questo senso, l'istituto non pare andare in una direzione radicalmente diversa rispetto alla causa di estinzione del reato per <<condotte riparatorie>> di cui all'art. 162-ter c.p., in cui il risarcimento può essere riconosciuto anche a seguito di un'offerta reale non accettata dalla persona offesa, nel momento in cui il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo³⁴⁸.

³⁴⁴ DI MUZIO F., "La giustizia senza spada: la riforma organica della giustizia riparativa", cit., pag. 2.

³⁴⁵ BARTOLI L., "Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 1765.

³⁴⁶ SPADANO L., "Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?", cit., pag. 9.

³⁴⁷ MONTAGNA M., "Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito", in CONTI, MARANDOLA, VARRASSO (a cura di) *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Torino, Cedam, 2014, pag. 369-413.

³⁴⁸ GRANDI C., "L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale", cit., pag. 25. È in particolare questo aspetto che, più degli altri, configura l'istituto in esame come diametralmente opposto al modello di giustizia riparativa anche perché l'audizione della persona offesa, che può o meno esprimere il proprio consenso all'offerta riparatoria del reo, appare come un adempimento più che altro procedurale. Infatti, <<la previsione espressa del potere del giudice di scavalcare il rifiuto della persona offesa rappresenta la chiave di lettura del complessivo gioco delle parti all'interno del nuovo istituto, ed in particolare del ruolo assegnato alla vittima>>³⁴⁸ poiché tale meccanismo di "estinzione forzata" sembra, piuttosto, <<destinato ad acuire che a stemperare il conflitto tra autore e vittima>>.

Nonostante sia questo, purtroppo, lo stato dell'arte, il fine sarebbe quello di porre l'attenzione alla vittima e alle sue esigenze e, in particolare, valorizzare la condotta successiva al reato piuttosto che focalizzarsi sul fatto stesso³⁴⁹. Per fare questo la normativa prevede che, chi accede alla messa alla prova, possa ricorrere alla mediazione con la vittima al fine di coinvolgerla, se lo desidera, e ristorarla per quanto possibile³⁵⁰. Tale intervento riparativo ha una <<valenza terapeutica bidirezionale>>³⁵¹ per soddisfare, da un lato, i bisogni delle vittime e ristabilirne il senso di sicurezza e per responsabilizzare, dall'altro, l'autore del reato rispetto alle conseguenze complessive, anche nei confronti della comunità, dell'atto criminoso³⁵².

La mediazione, oltre a costituire un'importante occasione di rieducazione per il presunto reo, permette alla vittima, grazie alla modalità informale, di non entrare o rientrare all'interno dell'*iter* processuale ed evitare, quindi, il trauma che potrebbe derivarne³⁵³. Il presupposto per la realizzazione di un percorso di questo tipo è il riconoscimento dei fatti essenziali dell'atto criminoso, che dovrebbero essere condivisi tra autore e vittima; non è possibile avviare la mediazione se l'imputato si dichiara estraneo ai fatti, mentre è privilegiata nei casi in cui l'autore dimostri interesse nei confronti della vittima³⁵⁴. Nei casi di messa alla prova è l'UEPE ad inviare il soggetto agli enti che gestiscono i percorsi di giustizia riparativa i quali effettuano degli incontri preliminari con le parti e, se il mediatore le ritiene pronte, avvia l'incontro vero e proprio³⁵⁵. Nonostante l'avvio del percorso, non è scontato

³⁴⁹ BARTOLI L., "La sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 188.

³⁵⁰ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza, cit., pag. 320.

³⁵¹ TRECCI P., CAFIERO M. (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa, il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, Milano, Franco Angeli, 2007, pag. 136.

³⁵² TRECCI P., CAFIERO M. (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa, il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, Milano, Franco Angeli, 2007, pag. 136.

³⁵³ BARTOLI L., "Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 1764.

³⁵⁴ REGIONE VENETO, "Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto", cit., pag. 10.

³⁵⁵ REGIONE VENETO, *ibidem*.

che questo si concluda in modo positivo, possono esserci, infatti, diversi esiti³⁵⁶:

- esito positivo, la mediazione si è conclusa con la composizione del conflitto
- la mediazione si è conclusa senza la composizione del conflitto in quanto una o entrambe le parti non riconoscono l'esito positivo dell'incontro
- esito negativo, la mediazione non è stata effettuata in quanto il percorso non è iniziato o si è interrotto
- la mediazione non è fattibile.

Nonostante i pregevoli intenti, <<le parti non sembrano incentivate a ricorrere a tale strumento>>³⁵⁷: la vittima riceve in ogni caso un risarcimento materiale che, proprio per la sua concretezza, risulta più facile da visualizzare e, inoltre, essendo la riparazione in questo contesto assicurata tramite l'accordo tra il giudice e l'autore di reato, la vittima potrebbe non voler perdere tempo ed energie per un percorso di questo tipo. La tanto attesa centralità della vittima, auspicata con l'introduzione degli istituti di giustizia riparativa, sembra, in realtà, avere nella messa alla prova un ruolo evanescente, sia in riferimento <<all'ammissibilità dell'istanza, rispetto alla quale vi è un mero dovere di audizione secondo l'art. 464- *quater* c.p.p., che ai contenuti del programma>>³⁵⁸. L'unico vero e proprio consenso che la vittima può prestare lo si ritrova in riferimento alla secondaria ipotesi in cui il giudice decida di concedere la rateizzazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, secondo il dettato dell'art. 464- *quinques* c.1 c.p.p.³⁵⁹. L'altra eventualità in cui la vittima può esprimere il proprio libero consenso è quella della mediazione, dove l'assenso di tale soggetto diventa presupposto effettivo di realizzabilità³⁶⁰. Ampliando il discorso circa l'audizione delle parti, l'inciso normativo "sentite le parti e la persona offesa" non è in grado di profilarsi quale <<parentesi endo-procedimentale nella quale autore e

³⁵⁶ REGIONE VENETO, "Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto", cit., pag. 24.

³⁵⁷ BARTOLI L., "Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova", cit., pag. 1765.

³⁵⁸ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 15.

³⁵⁹ MUZZICA R., *ibidem*.

³⁶⁰ PONGILUPPI C., "Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione", cit., pag. 14.

vittima del reato abbiano l'occasione di incontrarsi e instaurare un dialogo>>³⁶¹ ma è circoscritto a garantire il contraddittorio³⁶². Ciò dimostra come l'istituto non sia solo <<disfunzionale rispetto agli obiettivi della giustizia riparativa>>³⁶³ ma, addirittura, si ponga come antagonista rispetto agli stessi³⁶⁴.

L'analisi fino qui condotta permette di confutare i fini astratti della normativa consistenti nella visione vittimocentrica, di recupero sociale e rieducazione e di generalprevenzione positiva; la strumentalizzazione di tali obiettivi ha <<piegato le potenzialità della vittima alle necessità di decarcerizzazione e deflazione processuale, che richiedono istituti anticognitivi e risoluzioni giudiziali celeri>>³⁶⁵.

³⁶¹ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 26.

³⁶² MUZZICA R., *ibidem*.

³⁶³ MUZZICA R., *ibidem*.

³⁶⁴ MUZZICA R., *ibidem*.

³⁶⁵ MUZZICA R., "Il ruolo della vittima negli istituti riparativi", cit., pag. 30.

CAPITOLO III – LA RICERCA

1. Il progetto di ricerca e la sua struttura

La sospensione del procedimento con messa alla prova, come precedentemente articolato, è una forma di *probation* giudiziale che fa fronte alla necessità di rispondere in modo diverso al reato, sospendendo il procedimento penale e valutando il percorso dell'imputato alla conclusione del periodo di prova. Il suo esito positivo porta all'estinzione del reato, che ha inevitabili conseguenze di tipo deflattivo: istituti come questo, infatti, dovrebbero portare ad un alleggerimento del carico pendente nelle aule giudiziarie. Sul versante opposto è, però, opportuno non dimenticare di coloro che hanno subito l'azione criminosa: le vittime. In linea con i principi e le linee guida sovranazionali, l'Italia ha normato, in maniera organica solo con la riforma Cartabia, anche questo aspetto. Invero, la legislazione nazionale inerente la messa alla prova già in origine prevede esplicitamente che l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato. Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna hanno recepito fin da subito tale interesse, prevedendo all'interno dei programmi di trattamento una voce riguardante le azioni riparative o risarcitorie che l'autore del reato intende mettere in atto.

Tuttavia, con la recente riforma Cartabia si è inserito un espresso riferimento agli strumenti propri della giustizia riparativa ma, nonostante l'impegno degli UEPE e le indicazioni a livello normativo, sembra complicato, nella realtà, porre in essere delle azioni nei confronti della persona offesa che vadano oltre il mero risarcimento. Pertanto, la tesi sostenuta è che, nonostante le indicazioni date a livello sovranazionale, nazionale e locale, la vittima non sia effettivamente centrale nell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato adulto e che, nei confronti di questa, vengano attuati i tradizionali meccanismi di ristorazione di tipo economico, mentre in misura minore, se non trascurabile, vengono applicati strumenti propri della giustizia riparativa.

Tale tendenza risulta anche con riferimento al nuovo strumento degli “sportelli per la messa alla prova”. Anche all’interno di questo servizio la figura della persona offesa sembra avere un ruolo marginale e che l’attività dello sportello sia maggiormente rivolta agli imputati e ai loro difensori nel momento in cui hanno dei dubbi di natura tecnico-pratica rispetto a modalità, modulistica e tempistiche.

In questo capitolo si darà conto di come si è pervenuti a tali conclusioni, illustrando il tipo di indagine svolta e i risultati ottenuti. In primo luogo, si è effettuata un’indagine quantitativa svolta presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo; in questa sede sono stati analizzati tutti i fascicoli dell’Ufficio denominati 168P, ossia quelli con l’ordine di servizio di messa alla prova esecutiva, tra il 28 marzo 2023 e il 17 maggio 2023³⁶⁶. In secondo luogo, è stata condotta una ricerca qualitativa svolta intervistando le assistenti sociali e le operatrici che, presso l’UEPE di Padova e l’UIEPE di Venezia, si occupano degli sportelli per la messa alla prova istituiti presso i tribunali nonché alcuni degli avvocati che si sono rivolti al servizio.

La macro-domanda di ricerca che ha guidato l’indagine è: “quanto nell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato adulto e negli sportelli istituiti presso i tribunali viene tenuta in considerazione la vittima del reato?”.

Questa, a sua volta, si articola in due ulteriori domande: “quanto, nei reati con vittima, vengono utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalla giustizia riparativa? E che informazioni vengono date, a livello preliminare di sportello, circa le azioni da intraprendere nei confronti della persona offesa?”.

L’obiettivo generale è, quindi, quello di capire quale siano effettivamente la collocazione e il ruolo che la vittima di reato assume nella messa alla prova.

³⁶⁶ I nuovi casi presi in carico dall’ufficio dopo le date di consultazione dei loro fascicoli non sono stati conteggiati né analizzati.

Per meglio definire il progetto di ricerca, di seguito saranno precisati, divisi nelle due parti sopra esposte, gli obiettivi specifici di ogni indagine, la metodologia adottata, il target preso in considerazione e i risultati attesi.

La prima parte si è svolta presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo, dove sono stati analizzati tutti i 406 fascicoli con ordine di servizio di messa alla prova esecutiva presenti tra il 28 marzo 2023 e il 17 maggio 2023, senza conteggiare i nuovi casi presi in carico dai funzionari di servizio sociale dopo le date di consultazione dei loro fascicoli. L'analisi documentale si è avvalsa di una metodologia quantitativa, visto il copioso numero di fascicoli interrogati; la raccolta dati è stata supportata dall'utilizzo di fogli di calcolo che hanno permesso di ordinare e confrontare i numeri. Gli obiettivi specifici di questa prima analisi possono essere sintetizzati come di seguito: misurare il numero dei reati che prevedono la presenza della persona offesa; analizzare le caratteristiche di tali reati e della persona indicata come autore dell'offesa; misurare, tra i reati con vittima, quante e quali azioni riparative sono state attuate. Per facilitare la raccolta, i dati sono stati suddivisi in diverse categorie: riferimento al fascicolo tramite iniziale del nome e del cognome dell'imputato e numero di protocollo; età dell'imputato; sesso dell'imputato; nazionalità dell'imputato; professione che svolge l'imputato; funzionario di servizio sociale incaricato; reato specifico, come dettagliato in sentenza, per cui la persona accede alla messa alla prova; categorizzazione del reato in base alla dicitura presente nel Codice penale; presenza o meno della persona offesa; dettagli, come citati in sentenza, circa la persona offesa; categorizzazione della persona offesa in familiare, vittima di incidente stradale, privato cittadino, pubblico ufficiale, azienda e ente pubblico; prescrizioni adottate nel programma di trattamento; presenza o meno del risarcimento con eventuale cifra e beneficiario; presenza o meno di attività riparative nei confronti della vittima del reato; previsione di mediazione penale; durata della sospensione del processo; durata dei lavori di pubblica utilità; eventuali precedenti dell'imputato; stato della misura (in corso o conclusa).

La seconda parte della ricerca ha permesso di indagare il funzionamento degli sportelli per la messa alla prova recentemente istituiti presso i Tribunali di Padova e Venezia e l'attenzione posta in questo contesto alla vittima e alle pratiche di giustizia riparativa. Gli obiettivi specifici sono stati: a) analizzare il funzionamento dello sportello; b) identificare il ruolo che la persona offesa ha all'interno di questo servizio; c) identificare se e quali informazioni vengono fornite circa le attività riparative. La ricerca, in questo caso, ha adottato una metodologia qualitativa avvalendosi dello strumento delle interviste semi-strutturate ai funzionari di servizio sociale e agli operatori che si occupano degli sportelli presso gli UEPE di Padova e Venezia; sono stati intervistati anche alcuni degli avvocati appartenenti ai Fori di Padova e Venezia che hanno usufruito del servizio dello sportello, al fine di avere un riscontro sul territorio circa il suo funzionamento. La traccia di intervista semi-strutturata è stata scelta poiché concede una certa flessibilità interna; nonostante la presenza di temi prefissati e domande guida è comunque possibile spaziare in base alle risposte fornite dall'interlocutore.

Per quanto riguarda il territorio padovano, sono state intervistate entrambe le assistenti sociali (nei mesi da giugno ad agosto 2023) che presenziano allo sportello, mentre sono sei gli avvocati che hanno accettato di partecipare all'indagine (intervistati nei mesi da giugno a luglio 2023). I nominativi di questi ultimi sono stati ricavati dalla lista di presenze che i funzionari dello sportello tengono per avere traccia di coloro che si rivolgono al servizio; dei 25 indicati solo i sei precedentemente citati hanno dato il loro assenso. Per quanto concerne, invece, il territorio veneziano, sono stati intervistati tre dei sei funzionari che si occupano dello sportello (nel mese di luglio 2023); non avendo modo, in questo caso, di accedere alla lista delle presenze dello sportello, sono stati forniti i nominativi di alcuni avvocati da parte della responsabile del servizio; dei sei forniti, quattro hanno dato il proprio consenso per partecipare all'indagine (intervistati nei mesi da luglio a settembre 2023). Prendendo in considerazione entrambi i territori, quindi, il campione è composto da: due funzionari di servizio sociale dell'UEPE di

Padova, tre operatori dell'UEPE di Venezia (due assistenti sociali e una pedagoga), sei avvocati del foro di Padova e quattro del foro di Venezia, per un totale di quindici soggetti.

La scelta di indagare l'attività dello sportello sia nel territorio padovano che in quello veneziano è stata dettata dal fatto che l'UEPE di Venezia sia l'ufficio interdistrettuale del Triveneto, mentre quello di Padova sia un ufficio locale, quindi, dalla ricerca sarà possibile mettere in risalto somiglianze e differenze tra le modalità di gestione di due uffici che presentano risorse, soprattutto in termini di personale, alquanto differenti. La scelta di intervistare gli avvocati è stata, invece, dettata dalla volontà di ricevere dei riscontri circa il funzionamento di tale servizio da parte di coloro i quali ne usufruiscono; sono stati selezionati gli avvocati piuttosto che i cancellieri o gli imputati per una maggiore facilità di contatto rispetto ai primi e per questioni legate alla *privacy* rispetto ai secondi.

La traccia di intervista rivolta agli assistenti sociali si compone di quattro sezioni; la prima volta a rilevare dati generici circa l'intervistato e la sua professione, la seconda più specifica rispetto allo sportello per la messa alla prova e la sua organizzazione, la terza volta ad indagare lo spazio che nel contesto analizzato viene dato alla vittima e alla giustizia riparativa e l'ultima inerente le prospettive future del servizio. La traccia di intervista rivolta agli avvocati si compone ugualmente di quattro macroaree: la prima volta a rilevare i dati generici dell'intervistato e della sua professione, la seconda inerente le modalità di interazione con lo sportello per la messa alla prova, la terza si concentra sul tema della giustizia riparativa e l'ultima finalizzata alla riflessione circa il futuro del servizio.

Rispetto alle interviste sarà proposta un'analisi contenutistica, che evidenzii somiglianze e differenze tra le risposte fornite dagli intervistati, con lo scopo di evidenziare una tendenza comune, in particolar modo rispetto alla figura della vittima e all'attuazione di percorsi di giustizia riparativa.

Nei paragrafi successivi saranno presentati i risultati derivanti dall'indagine, esponendo nella prima parte l'analisi quantitativa, mentre nella seconda quella qualitativa. La ricerca nel suo complesso adotta, quindi, un metodo

misto di analisi che consente di studiare l'argomento da punti di vista differenti, espandendo il suo sguardo sia a dati quantitativi che ad analisi qualitative.

2. La vittima nella sospensione del procedimento con messa alla prova all'UEPE di Padova

Al fine di comprendere al meglio l'analisi dei reati con vittima, appare necessario fare una parentesi introduttiva circa l'interesse dei casi indagati, dando prima una panoramica sulle caratteristiche socio-anagrafiche dell'autore di reato, per poi focalizzarsi sulla tipologia di reato.

Dei 406 fascicoli analizzati, in 345 casi l'imputato è un uomo, mentre solo in 61 casi, ossia circa il 15%, è una donna. L'età media delle persone che accedono alla messa alla prova è di 41,5 anni. Per quanto riguarda la nazionalità del campione è possibile notare come il Paese di maggiore provenienza sia l'Italia, con 309 soggetti, pari al 76,11%, seguita dalla Romania con il 4,9%, la Moldavia e il Marocco con il 2,7% e altri paesi, in percentuale variabile ma minima, come l'Albania, la Nigeria, la Tunisia, il Senegal e il Brasile; vi sono poi degli stati che hanno la rappresentanza di solamente uno o due casi, come la Cina o la Russia.

Per quanto concerne l'attività lavorativa, la maggior parte dei soggetti possiede un'occupazione stabile. Infatti, dei 406 del campione, 62 risultano disoccupati in cerca di lavoro e 8 disoccupati e non in cerca di un'attività lavorativa; in totale, quindi, le persone che non lavorano al momento della concessione della misura sono il 17,24%. Il 3,94%, ossia 16 individui, è pensionato, mentre 8 soggetti sono studenti, principalmente universitari. Inoltre, 3 persone hanno degli incarichi lavorativi ridotti o percepiscono una pensione a causa di una condizione, più o meno grave, di disabilità. Tra gli occupati, 114 svolgono l'attività di operaio (28%), 28 sono titolari di un negozio, una ditta o un'azienda (6,9%), 8 fanno gli autisti; i restanti svolgono professioni tra le più disparate, troviamo dal carabiniere al bracciante, dal medico al facchino, dall'avvocato al pescatore. In totale, è possibile rintracciare 74 differenti tipologie di occupazione. In 23 fascicoli, all'interno

del programma di trattamento, non era presente il riferimento all'attività lavorativa.

Per quanto riguarda i reati commessi, è necessario fare una precisazione; per una maggiore semplicità nell'analisi dei dati, i reati sono stati categorizzati in base alla fattispecie presente nella normativa. Per fare un esempio, se l'imputazione si riferisce agli articoli 186, 187, 189 del Codice della Strada, questi sono stati categorizzati come "guida in stato di ebbrezza o alterazione", oppure gli articoli inerenti il D.lgs. 152/2006 sono stati categorizzati come "traffico illecito di rifiuti".

Entrando nel merito, 152 reati sono inerenti la guida in stato di ebbrezza o alterazione, ovvero alle violazioni degli articoli 186, 187 e 189 del Codice della Strada; questi rappresentano la maggior parte (37,4%) delle imputazioni per cui i soggetti richiedono la messa alla prova. A seguire troviamo la violazione della normativa sugli stupefacenti, in particolare dell'art. 73 del DPR 309/90, che si inserisce all'interno della categoria "produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti"; in questa fattispecie ricadono 45 casi, l'11,1% del totale.

25 sono i casi (6,1%) in cui l'imputazione risulta essere la resistenza a pubblico ufficiale, per la violazione dell'art. 337 c.p.

I casi di lesioni personali stradali, per la violazione dell'art. 590-*bis* c.p., sono 22, rappresentanti il 5,4%. Tra i reati meno frequenti, ma che si ritrovano comunque con un numero superiore a 5, vi sono: violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A), lesioni personali (art. 582 c.p.) e bancarotta semplice (artt. 217 e 224 L. Fall.); tutti gli altri casi si riferiscono a reati che si ritrovano con frequenza minore. Tra questi, alcuni è opportuno citarli in quanto, seppur presenti in numero minimo, possono apparire "più gravi" degli altri, e sono i reati di: pornografia minorile, violenza privata, omicidio stradale, adescamento di minorenni e violazione del codice antimafia.

Per dare una misura della vastità delle categorie presenti, basti pensare che se ne riconoscono 104 differenti per i 406 soggetti analizzati.

Infine, è necessario fare presente che vi sono dei casi in cui la persona ha compiuto più di un reato; delle 104 categorie, 33 prevedono, infatti, la presenza di diversi capi d'imputazione. Di questi, 18 prevedono due capi di imputazione, 10 hanno tre capi di imputazione, 5 prevedono quattro o più capi di imputazione.

Per quanto concerne, invece, la durata della sospensione del processo disposta dal Tribunale, questa varia dai 2 ai 24 mesi. La durata media è di 8,6 mesi, mentre la moda della durata, ossia i mesi disposti con maggiore frequenza fra quelli analizzati, è pari a 6. Le ore concordate, in media, da svolgere settimanalmente per i lavori di pubblica utilità sono 5,2 e variano da un minimo di 2 a un massimo di 32,5.


Dei 406 fascicoli analizzati, 37 contenevano delle precedenti condanne, ciò significa che il 9,1% dei soggetti è recidivo. Di questi, la maggior parte all'interno della sentenza hanno la segnalazione di una recidiva reiterata specifica, ossia hanno commesso più volte un reato della stessa indole, mentre gli altri hanno commesso altre tipologie di azione criminosa.

Le prescrizioni indicate all'interno del programma di trattamento sono diverse, in relazione non solo al reato compiuto ma anche alle esigenze della persona. Se, per esempio, il soggetto ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza o alterazione verrà inserito all'interno dei gruppi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e, se necessario, verrà invitato a prendere contatti con il servizio per le dipendenze. Allo stesso modo, se durante i colloqui con il funzionario di servizio sociale viene rilevata una fragilità psichica dell'imputato, verrà indirizzato verso il centro di salute mentale; così come se il soggetto presenta difficoltà linguistiche viene inserito all'interno di un corso di lingua italiana. Trasversale alle tipologie di reato è la partecipazione ai cosiddetti "gruppi legalità", tenuti sia internamente all'UEPE dalle psicologhe, sia mediante il supporto di enti esterni ed hanno lo scopo di condurre una riflessione guidata non sui reati specifici ma sulla legalità in generale; nel caso in cui questi percorsi non siano attivi viene prevista l'elaborazione di uno scritto sul medesimo tema.

Prima di entrare nello specifico dei reati con vittima, appare opportuno dare una panoramica generale sulle attività riparative e i risarcimenti prescritti per i 406 imputati presi in considerazione. Per quanto concerne tali attività, in 336 casi non vi è alcuna prescrizione riparativa, mentre, tra i restanti, 25 casi prevedono una donazione simbolica ad un ente o associazione *no profit*, 12 casi prevedono una donazione, di varia entità, in favore dell'Associazione Familiari Vittime della Strada, in 2 casi il gruppo legalità è indicato come attività riparativa e in altri 2 casi è prevista come attività riparativa la partecipazione agli incontri sulla sicurezza stradale. Le altre prescrizioni contengono misure come: avvio di un percorso di mediazione con la vittima del reato; avvio di un percorso di giustizia riparativa mediante la collaborazione del Centro di Mediazione Sociale e dei Conflitti di Padova; corresponsione del pregresso economico dovuto a favore dei figli o della moglie; presentazione di scuse al fine di riparare il torto. Per ciò che riguarda il risarcimento, invece, non è previsto in 283 casi (69,7%), mentre, nelle situazioni nelle quali è previsto, la sua entità va da donazioni simboliche fino a 90.000 euro; in diversi casi di incidente stradale, 33 in particolare, viene indicato il risarcimento da parte dell'assicurazione.

Avendo fornito questa iniziale panoramica sulla totalità dei dati è ora possibile ed opportuno approfondire i reati che vedono la presenza di una persona offesa, considerando i succitati elementi come base per un confronto. Innanzitutto, è bene specificare che tali reati, sul totale dei casi, rappresentano il 38,7%, essendo presenti in un numero pari a 157; sono, quindi, rappresentati in un numero minore rispetto ai reati senza vittima. Le persone indicate come autori dell'offesa hanno le seguenti caratteristiche: 125 sono uomini e 32 sono donne. L'età media è di 42,2 anni, di poco superiore a quella rilevata nella totalità dei casi; l'età del campione in considerazione è distribuita come rappresentato nel grafico sottostante (Grafico 1).

Grafico 1- Ripartizione dei soggetti per età in valori assoluti.



Per quanto riguarda il paese di provenienza, a conferma dei dati sopra citati, quello menzionato maggiormente è l'Italia, con 112 presenze, pari al

71,34% di circa 5 punti percentuali minore rispetto al campione più ampio; ciò significa che, per i reati con vittima, aumentano gli autori non italiani, in particolare provenienti da Romania, Marocco, Moldavia e Nigeria. La professione maggiormente svolta è quella di operaio, con 39 individui, pari al 24,84%, seguito da 8 casi di persone titolari di negozi, imprese o ditte e 4 studenti. I rimanenti svolgono le professioni tra le più varie, dal facchino all'insegnante, dall'apprendista carrozziere allo *chef* e dall'autista all'avvocato. I disoccupati in cerca di lavoro sono 22, ossia il 14,01%, mentre i disoccupati non in cerca di un'occupazione sono 3; i pensionati sono 9, mentre 5 sono i casi in cui nel programma di trattamento non vi è indicazione dell'attività lavorativa. Dopo aver fatto una panoramica sulle caratteristiche dell'autore di reato, è ora opportuno specificare il capo di imputazione. Quello che si trova più di frequente sono le lesioni personali stradali, con 22 casi, rappresentanti il 14,01%. A seguire troviamo: 16 casi di guida in stato di ebbrezza o alterazione (10,2%), 12 casi di lesioni personali (7,6%), 10 casi di resistenza a pubblico ufficiale (6,4%) e 6 casi di violazione degli obblighi di assistenza familiare (3,8%). Vi sono poi altri capi d'imputazione che si trovano con un'incidenza sotto ai 4 casi tra cui i reati avvenuti con violazioni delle norme del Codice della strada (che non rientrano nella guida in stato di ebbrezza o alterazione), i reati concernenti il rapporto con i pubblici ufficiali (che non rientrano nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale), i reati posti in essere con violenza, i reati a sfondo sessuale e altre tipologie di reato.

Per quanto riguarda le vittime di tali reati, come precedentemente accennato, è stata operata una categorizzazione per una maggiore semplicità di analisi, di seguito evidenziata:

-Vittima di incidente stradale, rientrano in questa categoria tutte quelle persone che sono state danneggiate da reati come la guida in stato di ebbrezza, le lesioni personali stradali o altre violazioni del codice della strada. Dei 157 casi, questa tipologia di persona offesa risulta essere quella presente in numero maggiore, pari a 47, ossia il 29,94% del sotto campione qui analizzato.

-Privato cittadino: sono state categorizzate così le vittime che non hanno un legame familiare con l'imputato, non hanno personalità giuridica e non rivestono il ruolo di pubblico ufficiale. Rientrano, quindi, in questa categoria persone offese come: vittime di minaccia, lesioni personali o percosse, furto, truffa, coloro che hanno ricevuto banconote false. Risultano essere un numero pari a 43, ossia il 27,39%.

-Pubblici ufficiali: sono coloro che, con riferimento alla carica assunta, sono stati vittime di reati come la resistenza, l'oltraggio, la minaccia e la violenza a pubblico ufficiale. Rappresentano il 13,38%, con 21 casi.

-Familiare: quando la persona offesa fa parte del nucleo familiare dell'imputato; in questa categoria rientrano soprattutto ex mogli, mogli e fidanzate, figli. Sono l'11,46%, con 18 casi.

-Enti pubblici, di varia tipologia: risultano essere persone offese in reati come l'omesso versamento dell'IVA, il traffico illecito di rifiuti, furto, danneggiamento o sottrazione di cose sottoposte a sequestro, detenzione o accesso a materiale pornografico (dove risulta come persona offesa l'Europol). Questi rappresentano il 5,10% dei casi, con un numero pari a 8.

-Azienda: rientrano in questa categoria i curatori fallimentari che si occupano di bancarotta e aziende che hanno subito furti e truffe.

-Altre 3 categorie sono presenti in modo esiguo (1 caso per ogni categoria) e sono: una vittima di incidente lavorativo, una banca per un caso di bancarotta e, in un caso, sono citate come persone offese sia dei pubblici ufficiali che un privato cittadino.

Per concludere un primo sguardo d'insieme, per focalizzarsi in seguito sulle azioni riparative e i risarcimenti, è necessario esplicitare la durata della sospensione del processo prevista dal tribunale; la media ricavata è pari a


8,7 mesi, di poco superiore al campione totale (8,6), mentre la moda è pari a 6, così come nei dati succitati. Il *range* risulta il medesimo, da un minimo di 2 mesi a un massimo di 24. In media, le ore settimanali previste per i lavori di pubblica utilità sono 4,9, di poco inferiori al campione totale; il che non significa che per gli autori di reati che danneggiano qualcuno le prescrizioni siano più impegnative.

Arrivando alla parte pregnante della ricerca, è giunto il momento di analizzare le relazioni intercorrenti tra il reato e la vittima, la persona offesa e l'azione riparativa, la persona offesa e il risarcimento, la persona offesa e la mediazione penale.

Per quanto riguarda il legame tra reato e vittima, ritroviamo i dati di seguito specificati. In 47 casi la persona offesa coincide con la vittima di un incidente stradale; di questi 21 sono vittime del reato di lesioni personali stradali, 18 del reato di guida in stato di alterazione/ebbrezza, 3 della violazione dell'obbligo di assistenza alle persone ferite e 5 di altri reati. In 43 casi la persona offesa è un privato cittadino; di questi 8 sono vittime del reato di lesioni personali, 3 del reato di danneggiamento e 29 di altri reati. In 21 casi la persona offesa è un pubblico ufficiale; di questi 9 sono vittime del reato di resistenza a pubblico ufficiale, 2 di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e 10 di altri reati. In 18 casi la persona offesa è un familiare; di questi 6 sono vittime del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2 del reato di lesioni personali e 10 di altri reati. In 17 casi la vittima è un'azienda; di queste 6 si riferiscono al reato di furto, 4 al il reato di bancarotta semplice, 2 al reato di truffa e 5 ad altri reati. In 8 casi la vittima è un ente pubblico; di questi 2 si riferiscono al reato di furto e 6 ad altri reati. In un caso la vittima risulta essere la banca per il reato di bancarotta semplice; in un caso la persona offesa risulta essere la vittima di un incidente lavorativo per il reato di lesioni personali; in un caso le persone offese risultano essere un privato cittadino e dei pubblici ufficiali per il reato di resistenza a pubblico ufficiale con lesioni personali e danneggiamento. È, quindi, possibile affermare che la maggior parte delle persone offese rientrano nelle categorie di "vittima di incidente stradale", in linea con i dati

riguardanti i reati, e di “privato cittadino”, come nel grafico sotto esplicitato (Grafico 2).

Grafico 2- Categorizzazione delle persone offese in percentuale sul totale delle vittime.



Per quanto riguarda l'attività riparativa in generale è possibile affermare come dai dati emerge che in 125 casi su 156 non sia presente, all'interno del programma di trattamento, il riferimento ad attività riparative ulteriori rispetto al risarcimento (sul quale ci si concentrerà in seguito). Negli altri casi la riparazione del danno può evidenziarsi come versamento di una somma a favore di associazioni, lettere di scuse o partecipazione a progetti di mediazione. Di questa ultima ipotesi si scriverà dettagliatamente nella parte finale del presente paragrafo.

Nello specifico, in riferimento alla persona offesa, è possibile trovare i seguenti numeri. Nei casi in cui la persona offesa è la vittima di un incidente stradale, 42 di queste non sono state destinatarie di alcuna attività riparativa; in tre casi è previsto il versamento di una somma variabile all'Associazione Familiari Vittime della Strada e in un caso la persona indicata come autore dell'offesa ha tentato un percorso di mediazione. Prendendo in considerazione i reati che vedono un privato cittadino come persona offesa, in 32 casi non vi è alcuna attività riparativa, in due casi la persona indicata come autore dell'offesa è disponibile a scusarsi con la vittima attraverso un percorso di mediazione e in due casi la mediazione è stata rifiutata, in un caso l'imputato non è a conoscenza dell'impegno riparativo, in due casi è prevista una lettera di scuse, in un caso la

mediazione penale è stata proposta in alternativa al risarcimento e, infine, in due casi è previsto il versamento di una somma a favore di associazioni di volontariato. Prendendo in considerazione i reati che vedono i Pubblici ufficiali quali persone offese, in 16 casi non è prevista attività riparativa, in un caso viene ipotizzato l'avvio di un percorso di mediazione con la vittima e l'elaborazione di una lettera di confessione a seguito dell'accusa di crimine, in un caso viene prevista un'attività di mediazione che, però, è stata rifiutata, in tre casi è prevista l'elaborazione di una lettera di scuse. Nei reati in cui risulta il familiare la persona offesa, in 9 casi non vi è attività riparativa, in un caso è previsto l'avvio di un percorso di mediazione, in quattro casi è prevista la corresponsione dell'intero pregresso economico dovuto in favore della persona offesa, in un caso è prevista la partecipazione al gruppo "Uomini maltrattanti", in un caso vi è la prescrizione di un generico "rispetto" nei confronti dei familiari, in due casi è previsto il versamento simbolico a favore di un ente benefico. Tra i reati che prevedono l'azienda quale vittima, in 14 casi non vi è attività riparativa, in un caso la persona autore dell'offesa si rende disponibile a presentare le scuse, anche in via formale, al fine di riconciliare le reciproche posizioni e riparare il torto, in un caso si propone di versare alla parte offesa una somma a titolo riparativo. Tra i reati che prevedono un ente pubblico quale vittima, in nessuno dei casi vi è attività riparativa. Nemmeno nel caso in cui è la banca ad essere la vittima del reato vi sono attività riparative, così come nel caso in cui ad essere persona offesa risulta la vittima di un incidente lavorativo e in quello in cui sono indicati sia i pubblici ufficiali che il provato cittadino come vittime.

Da questi dati è possibile notare come la maggior parte dei reati con vittima non prevedano la prestazione di un'attività riparativa e, quando è presente, al di fuori dei casi di ipotesi di mediazioni penali, si concretizza in lettere di scuse o di versamenti monetari diretti o indiretti (rivolti ad associazioni o enti benefici). Dai dati emerge, infatti, come:

- In 12 casi è previsto un versamento monetario di vario tipo
- In 6 casi è prevista l'elaborazione di una lettera di scuse scritta e indirizzata alla persona offesa

È possibile, quindi, notare come siano preferite le prestazioni di tipo economico rispetto a quelle strettamente riparative.

Per quanto riguarda il risarcimento, in generale, è possibile notare come solamente in 67 casi (meno della metà, in una percentuale pari al 42,7%) non sia prevista una prestazione di tipo risarcitorio, a fronte del 57,3% dei casi in cui è prevista. Nello specifico, in riferimento alla persona offesa, possiamo trovare i dati di seguito specificati. Per quanto riguarda i reati con la vittima di incidente stradale quale persona offesa, in 7 casi non è previsto il risarcimento, in 23 casi è, invece, previsto da parte dell'assicurazione e in 4 direttamente dall'autore di reato, in 9 casi è citato un generico risarcimento nei confronti della persona offesa e in due casi è previsto il versamento di somme a titolo risarcitorio ad associazioni del territorio. Per i reati che vedono il privato cittadino quale persona offesa, in 20 casi non è previsto il risarcimento, in 21 casi è, invece, previsto da parte dell'autore di reato e in uno da parte dell'assicurazione; infine, in un caso la vittima era già stata precedentemente risarcita. Per i reati che prevedono i pubblici ufficiali quali persone offese, in 14 casi non è previsto il risarcimento, mentre in 7 è previsto. Per i reati in cui sono i familiari le persone offese, in 9 casi non è previsto il risarcimento, mentre in nove casi si. Per quanto riguarda i reati che vedono l'azienda quale vittima, in 11 casi non è previsto il risarcimento, in 5 casi è, invece, previsto, in un caso è previsto il risarcimento per la curatela del fallimento. Nei reati con gli enti pubblici come vittime, in 6 casi non è previsto il risarcimento, mentre in due si. Nell'unico caso in cui è la banca a risultare come vittima è previsto un risarcimento, così come nel caso in cui le vittime sono i pubblici ufficiali insieme al privato cittadino; nel caso in cui la persona offesa è la vittima di un incidente lavorativo è previsto il risarcimento da parte dell'assicurazione. Nei casi presi in considerazione non riceve alcun tipo di risarcimento: il 14,89% tra le vittime di incidente stradale; il 46,51% tra i privati cittadini; il 50% tra i familiari; il 66,67% tra i pubblici ufficiali; il 64,71% tra le aziende; il 75% tra gli enti pubblici. Questi ultimi sono quelli con una percentuale maggiore di mancato risarcimento, seguiti dalle aziende e dai pubblici ufficiali, tutti aventi personalità giuridica

o cariche pubbliche. Possiamo quindi desumere che, nei casi in cui sia coinvolto un privato cittadino (inteso come soggetto privo di personalità giuridica e non investito di cariche pubbliche), anche per la tipologia del reato commesso, il giudice sia più propenso a determinare un risarcimento. I casi in cui non è previsto né il risarcimento né la prestazione di un'attività riparativa sono 46, ossia il 29,3% del totale dei reati con vittima; 21 sono, invece, i casi in cui non è previsto il risarcimento ma vi è la prestazione di un'attività riparativa, pari al 13,38%. I casi in cui non vi è attività riparativa ma è previsto il risarcimento sono 79, ossia il 50,32%. Da questi dati emerge come ci sia una preferenza dei risarcimenti rispetto alle attività riparative; infatti, solamente nel 7% dei casi è prevista sia un'attività riparativa che un risarcimento. Dal grafico sottostante è possibile vedere con maggiore chiarezza i dati sopra riportati (Grafico 3).

Grafico 3- Dati percentuali su attività riparative e risarcimenti.



Sembra, inoltre, utile analizzare quali siano le prescrizioni³⁶⁷, oltre all'attività riparativa e il risarcimento, inserite all'interno del programma di trattamento, che l'imputato deve seguire. Sui 157 casi, 29 (18,47%) non hanno alcuna prescrizione ulteriore. Vi sono poi coloro i quali devono partecipare a incontri

³⁶⁷ Prescrizioni ulteriori rispetto a quelle basilari circa il domicilio, l'attività lavorativa e i contatti con l'UEPE.

o colloqui³⁶⁸: 38 persone devono partecipare agli incontri sulla sicurezza stradale organizzati presso l'UEPE dall'Associazione Familiari Vittime della Strada; 49 persone hanno la prescrizione rispetto alla partecipazione ai gruppi legalità, organizzati sia internamente all'UEPE che da associazioni esterne; 8 sono le persone che devono partecipare sia all'incontro sulla sicurezza stradale che ai gruppi legalità; 9 persone devono svolgere dei colloqui individuali con la psicologa dell'Ufficio; 15 sono le persone che devono prendere i contatti o mantenere la presa in carico presso il SerD; 2 persone devono mantenere i contatti con il CSM; 5 sono le persone che devono seguire un corso di lingua italiana; 4 sono le persone che devono produrre un elaborato scritto sul tema della legalità e 2 sono le persone che devono relazionare all'UEPE dopo aver letto un libro sul tema della legalità. Queste prescrizioni sono intese con scopo riparativo ma, proprio perché sono le più comuni, non sono state inserite tra le attività riparative, nelle quali rientrano, invece, tutte le attività ulteriori alle presenti.

Dai dati emerge come la maggior parte delle persone debbano seguire gruppi o partecipare a colloqui o incontri; queste, come le altre attività, hanno lo scopo di far riflettere l'imputato sull'azione criminosa commessa e fargli intraprendere un percorso di reinserimento orientato alla legalità.

Per ciò che riguarda la mediazione penale, è interessante svolgere un'analisi più accurata, sia perché è lo strumento di giustizia riparativa per eccellenza, sia perché pochi soggetti accedono a tale possibilità.

La mediazione penale, infatti, si riscontra in una minoranza di casi, ossia 11 sul totale; il 7% rispetto ai reati con vittima e il 2,71% rispetto al totale dei casi considerati. Le comunicazioni provenienti dai centri di mediazione all'UEPE non consentono, però, di conoscere se la mediazione sia andata a buon fine. Le uniche informazioni che si possono ricavare sono le seguenti:

³⁶⁸ Una persona può avere più di una prescrizione tra quelle citate, è quindi possibile che la somma delle prescrizioni sia superiore al numero di persone prese in considerazione per i reati con vittima.

-in 7 casi l'imputato ha accettato la possibilità di accedere a un percorso di mediazione penale con la vittima, ma non si è a conoscenza se questa sia andata a buon fine e con quali esiti;

-in 3 casi la mediazione penale è stata prevista all'interno del programma di trattamento ma l'imputato si è rifiutato a causa del troppo tempo intercorso dall'azione criminosa;

-in 1 caso l'imputato ha accettato di accedere al percorso di mediazione ma la persona offesa non si è resa altrettanto disponibile.

Entrando nello specifico possiamo trovare i seguenti dati. In un caso è stato avviato un percorso di mediazione con la vittima del reato, in aggiunta alla lettera di confessione a seguito dell'accusa di crimine. Si tratta di una donna imputata per i reati di cui agli art. 337 e 341-*bis* c.p., ossia oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, dove si rivela come persona offesa il pubblico ufficiale spintonato. È stata disposta una sospensione del procedimento per 6 mesi e non è previsto risarcimento.

Un secondo caso prevede l'avvio di un percorso di mediazione penale tra l'autore, un uomo, imputato ex art. 337 c.p. perché usava violenza nei confronti di un dipendente di una compagnia di trasporto ferroviario addetto al controllo, al fine di impedirgli di redigere il verbale per il mancato titolo di viaggio. Anche in questo caso non vi è menzione del risarcimento ed è prevista la sospensione del processo per 3 mesi.

Un terzo caso prevede l'avvio di un percorso di giustizia riparativa mediante la collaborazione con il Centro di Mediazione Sociale e dei Conflitti di Padova. Si tratta di un uomo imputato per il reato di cui all'art. 582 c.p., ossia di lesioni personali nei confronti della fidanzata a seguito di una lite fuori da un locale. Anche in questo caso non vi è risarcimento e il procedimento è sospeso per 4 mesi.

Un quarto caso prevede la mediazione penale in alternativa al risarcimento. La questione riguarda un giovane uomo imputato dei reati cui agli artt. 110 e 582 c.1 in quanto cagionava volontariamente lesioni personali alla vittima *con pugni al volto e calci sulla schiena*. Per il soggetto era previsto un risarcimento pari a 3600 euro, da versare in rate mensili di 200 euro, ma le

possibilità economiche scarse hanno portato ad optare per un'azione riparativa differente. Il processo è sospeso per 18 mesi.

Un quinto caso avrebbe previsto, come da ordinanza, un'attività di mediazione supportata dal progetto *Media-Res* ma l'imputato non ha dato la propria disponibilità all'UEPE per procedere in tale direzione. Si tratta di un uomo imputato del reato cui all'art. 588, rissa. In questo caso non è previsto il versamento di un risarcimento e il procedimento è sospeso per 12 mesi.

In un sesto caso l'imputata esprime il proprio consenso per un percorso di giustizia riparativa, di cui, però, non si conosce né l'eventuale avviamento né il decorso. Si tratta di una donna imputata del reato cui agli artt. 590-*bis* c.1 e c.6, 590-*ter* c.p. per lesioni personali stradali e fuga del conducente; il procedimento è stato sospeso per 11 mesi.

In un settimo caso l'imputata esprime il proprio consenso per la mediazione penale ma, anche in questo caso, l'Ufficio non è a conoscenza dell'epilogo dell'eventuale percorso. Risulta imputata una donna accusata di violenza contro le forze dell'ordine e lesioni personali (artt. 81, 337, 99, 582, 585, 576, 61 c.p.) dove si dimostrano persone offese i due pubblici ufficiali lesionati dalle azioni del soggetto. Non è previsto un risarcimento e il processo è sospeso per 7 mesi.

Un ottavo caso riguarda la previsione della mediazione penale in ordinanza ma il rifiuto da parte dell'imputato con la motivazione del troppo tempo intercorso dal reato. Si tratta di un uomo i cui capi di imputazione sono per rissa e lesioni personali (artt. 588 c.2, 110, 582, 585 c.p.). È previsto un risarcimento di 200 euro alla vittima e il processo è sospeso per 12 mesi.

Il nono caso è simile al precedente; la mediazione penale era prevista in ordinanza ma l'imputato ha rifiutato con la motivazione del troppo tempo intercorso dall'accaduto. Si tratta di un uomo il cui capo di imputazione è di violenza contro due agenti di polizia (artt. 110, 337 c.p.). Non è previsto il risarcimento ed il processo è sospeso per 12 mesi.

Nel decimo caso l'imputata ha dato la disponibilità alla mediazione penale tramite il progetto *Media-Res* ma la persona offesa non ha dato il proprio

consenso a partecipare al percorso. Si tratta di una donna imputata di lesioni personali stradali e conseguente fuga (art. 590 bis c.1, 590 ter c.p.). A titolo risarcitorio è previsto il versamento di 200 euro in favore dell'Associazione Familiari Vittime della Strada e il processo è sospeso per 15 mesi.

Nell'undicesimo caso l'imputato si è reso disponibile alla mediazione tramite il progetto *Media-Res*, ma non si conosce l'epilogo del percorso. Si tratta di un uomo imputato dei reati cui agli artt. 582, 585 c.p. in quanto *colpiva la vittima causandogli lesioni personali*, e all'art. 635 c.p. in quanto, contestualmente alla prima azione, *danneggiava gli occhiali da vista della stessa* (lesioni personali e danneggiamento). È previsto il versamento, a titolo risarcitorio, di 300 euro alla persona offesa e il processo è sospeso per 17 mesi.

Per dare uno sguardo d'insieme è possibile analizzare i dati come segue. L'età media di coloro i quali è prevista la mediazione penale nell'ordinanza o nel programma di trattamento è pari a 41,7 anni, leggermente inferiore alla media dei reati con vittima. Degli 11 casi in questione, 4 degli imputati sono donne e 7 uomini. La percentuale di donne (sul totale delle donne) che accede alla mediazione penale è pari al 6,56%, mentre quella di uomini (sul totale degli uomini) è pari al 2,03%. Possiamo, quindi, desumere che le donne siano maggiormente favorevoli ad avere un confronto con la persona offesa, tant'è che i tre casi di mediazione rifiutata da parte dell'imputato, seppur prevista in sentenza, si riferiscono a uomini. Dei casi presi in considerazione, la provenienza più frequente è quella italiana, con 8 presenze, mentre gli altri soggetti provengono da Giamaica, Colombia e Repubblica Democratica del Congo. La maggior parte ha un'occupazione stabile, 2 sono disoccupati, uno è pensionato e uno è studente. I reati sono prevalentemente di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, anche stradali; in 4 casi è previsto il risarcimento. La media della sospensione del processo è pari a 10,6 mesi, di due mesi superiore al campione allargato. È possibile, quindi, notare come la mediazione penale sia una pratica poco proposta e, anche quando consigliata, non viene sempre accettata

dall'imputato o dalla vittima, soprattutto con la motivazione del troppo tempo intercorso dalla commissione del reato.

3. Gli sportelli per la messa alla prova di Padova e Venezia: il funzionamento e il ruolo della vittima

Si procederà con l'esposizione che terrà conto della ripartizione geografica delle interviste, differenziando i territori di Padova e Venezia, e della distinzione di ruolo e professione, analizzando separatamente le risposte fornite dagli operatori dello sportello e dagli avvocati.

a) I funzionari di servizio sociale dello sportello di Padova

Partendo dal territorio padovano sembra necessario analizzare primariamente le interviste rivolte alle assistenti sociali in quanto sono in grado di fornire una panoramica del funzionamento e dell'organizzazione dello sportello istituito presso il tribunale di Padova. Entrambi i soggetti intervistati, rappresentanti la totalità degli operatori che si occupano del servizio di prossimità padovano, ricoprono il ruolo di funzionario di servizio sociale all'UEPE di Padova, presso il quale hanno preso servizio tra il 2019 e il 2020, e una professionista svolge la mansione di referente dello sportello. Entrando nell'area inerente all'organizzazione del servizio è possibile notare come questo sia di recente costituzione in quanto vede la nascita nel novembre del 2022. Tra le finalità vi è quella di un possibile raccordo tra l'UEPE e l'autorità giudiziaria e l'avvocatura, che permette un contatto più diretto e consente di alleggerire il servizio di segretariato in carico all'ufficio di esecuzione penale esterna, dall'altro troviamo la preminente finalità informativa non solo per gli avvocati che si occupano dei casi di messa alla prova, ma anche per gli imputati e per tutta la comunità. Per quanto riguarda l'organizzazione dello sportello, invece, è possibile notare una differenza tra le risposte fornite dalle intervistate, un soggetto si sofferma maggiormente sulla gestione attuale, mentre l'altro esplicita il futuro assetto del servizio. Attualmente lo sportello prevede la presenza in tribunale di due funzionari di servizio sociale per un giorno a settimana, il

mercoledì, a rotazione, con un orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Possono accedere tutti i cittadini ma soprattutto imputati, avvocati, cancellieri e funzionari giudiziari; i soggetti esterni al tribunale entrano in contatto con il servizio prevalentemente su appuntamento, che può essere preso anche per via telematica sul sito del tribunale. Riguardo alle prospettive future, lo sportello dovrebbe ampliarsi, sia rispetto allo spazio fisico, in quanto dovrebbe essere designata una stanza apposita (attualmente il servizio si svolge in un vero e proprio sportello situato sul corridoio del primo piano del tribunale e viene condiviso con dei cancellieri), sia rispetto al personale, poiché dovrebbe inserirsi anche la polizia penitenziaria e una pedagoga. L'idea è quella di ampliare il servizio oltre l'attività di sportello e permettere ai professionisti di svolgere direttamente in loco i colloqui inerenti la messa alla prova, cosa che ora, per ragioni logistiche e di *privacy*, non può accadere. Dalle risposte fornite emerge come i fruitori del servizio siano prevalentemente gli avvocati, i quali si rivolgono allo sportello al fine di ricevere notizie circa la predisposizione dei programmi di trattamento o informazioni rispetto alle strutture che si rendono disponibili ad accogliere gli imputati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (d'ora in poi LPU); infatti, il numero dello sportello è stato reso noto anche a tutti gli enti e le associazioni che aderiscono all'attività di volontariato e ai LPU. Oltre agli avvocati, i maggiori fruitori del servizio sono i cancellieri, i quali richiedono informazioni prevalentemente di natura operativa: lo stato dell'indagine socio familiare nel momento in cui si avvicina la data dell'udienza, lo stato e le tempistiche della relazione, dati mancanti circa la situazione degli imputati.

Le intervistate riferiscono della presenza di convenzioni per la regolazione dello sportello sia rispetto alla Camera penale che all'Ordine degli avvocati³⁶⁹, con lo scopo di definire delle linee operative per la buona gestione del servizio.

³⁶⁹ TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, "Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo", 2023, in www.tribunale.padova.giustizia.it.

Entrando nel vivo delle attività dello sportello, l'unica citata da entrambi i soggetti è quella informativa; lo spazio del presidio di prossimità sembra importate per organizzare la richiesta di informazioni sulla messa alla prova sia da parte degli avvocati che dai cancellieri; il servizio diventa quindi un *fulcro, dove in un'unica mattinata è possibile rispondere a tutte le richieste* (AS-1, Padova)³⁷⁰.

Per quanto riguarda i soggetti ai quali, in astratto, la sportello si rivolge possiamo ritrovare: gli imputati con un procedimento penale sospeso, gli avvocati, il tribunale con i suoi cancellieri ma anche la *comunità, intesa come le strutture e gli enti che accolgono i soggetti che devono svolgere i lavori di pubblica utilità* (AS-1, Padova). Realisticamente, le persone che effettivamente si rivolgono allo sportello sono gli avvocati e i cancellieri; i soggetti direttamente interessati dall'istituto solitamente non usufruiscono del servizio in quanto tendono a *delegare tale compito agli avvocati* (AS-2, Padova).

Quanto al contenuto delle interviste, rispetto al ruolo della vittima e degli strumenti riparativi, ciò che emerge è che queste tematiche generalmente non rientrano tra le informazioni richieste da avvocati o cancellieri allo sportello. Innanzitutto, la persona offesa sembra non entrare nell'alveo di competenza dello sportello, per lo meno per come è concepito ora, nonostante la funzione informativa che avrebbe delle potenzialità per quanto riguarda l'informazione circa le pratiche riparative. Una funzionaria ha riferito che solamente in un'occasione si era rivolto allo sportello l'avvocato della parte offesa, al quale, però, l'operatrice non ha potuto dare, *chiaramente, alcuna informazione sull'autore di reato* (AS-1, Padova). La vittima non viene dimenticata ma *viene presa maggiormente in considerazione nel programma di trattamento, prima della redazione del quale viene sempre dedicato un momento di riflessione sul tema con l'imputato* (AS-1, Padova) durante il quale vengono esplicitati i percorsi riparativi e di mediazione penale che è possibile intraprendere; quindi, la

³⁷⁰ I riferimenti all'intervistato contengono il ruolo, un numero identificativo per mantenere l'anonimato e l'ambito territoriale di riferimento. Gli assistenti sociali sono identificati con la sigla AS, i pedagogisti con la sigla PED e gli avvocati con la sigla AVV.

parte offesa non viene coinvolta all'interno delle attività dello sportello ma viene valorizzata in un momento successivo. Per quanto riguarda, invece, l'informazione circa la mediazione penale e gli strumenti di giustizia riparativa, ciò che emerge dalle interviste è che è possibile che gli avvocati si informino circa tali attività, ma non è una richiesta frequente. Solitamente gli avvocati sono a conoscenza che l'UEPE, per attività specifiche, si rivolge al centro di mediazione di Padova, quindi, *se sono intenzionati ad attuare percorsi di questo genere si rivolgono direttamente al centro* (AS-1, Padova). Inoltre, secondo le intervistate dare informazioni in questa sede sui programmi di giustizia riparativa potrebbe non essere efficace in quanto, nel momento in cui i soggetti o i loro avvocati si rivolgono allo sportello, *sono più interessati al procedimento penale e alla sua parte sostanziale, quindi, per esempio, come presentare istanza, anche perché i temi inerenti alla giustizia riparativa e alla vittima si discutono direttamente e in una fase successiva tra imputato e assistente sociale* (AS-2, Padova). Anche questo aspetto potrebbe essere visto come una criticità in quanto lo sportello, inteso come servizio informativo, dovrebbe avere proprio il compito di informare circa lo strumentario riparativo, soprattutto a seguito della riforma Cartabia che designa l'istituto in questione quale strumento principe per favorire percorsi di giustizia riparativa, pertanto le funzioni informative del servizio di prossimità dovrebbero rendere noti i percorsi possibili.

Per quanto riguarda la parte finale dell'intervista, rispetto alla percezione personale del funzionamento del servizio e delle sue prospettive future di miglioramento, ciò che si evince dalle risposte è la consapevolezza, da un lato, della grande possibilità di crescita ed espansione dello sportello e, dall'altro, la grande occasione creata dallo stesso del poter interagire direttamente con avvocati e tribunale. Infatti, dall'istituzione del servizio di prossimità gli assistenti sociali hanno avuto la possibilità di *mettere piede, in punta di piedi, in tribunale, prendere contatti con le cancellerie ed instaurare con loro un buon rapporto di collaborazione e iniziare a conoscere, anche personalmente, gli avvocati, cosa che rende sicuramente più agevole il lavoro del funzionario* (AS-1, Padova).

I principali vantaggi evidenziati dalle intervistate sono: il raccordo con le cancellerie e l'avvocatura, il contatto diretto con coloro che richiedono informazioni e la celerità delle comunicazioni. L'occasione di confrontarsi direttamente con cancellieri e avvocati *consente di capire maggiormente il loro lavoro e il loro focus nella vicenda in esame e permette, altresì, a loro di capire il lavoro del funzionario di servizio sociale, rendendo la comunicazione più facile e consentendo che la pratica esegua il percorso corretto e nei tempi giusti* (AS-2, Padova). Non bisogna dimenticare, però, come la necessità di celerità non possa andare ad intaccare il *principio del buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto del quale il lavoro diventa più semplice ma anche più tutelato* (AS-1, Padova).

Per ciò che concerne le criticità, una delle intervistate risponde che è ancora troppo presto e il servizio è ancora troppo poco sviluppato per rilevarne; per la funzione che svolge in questo momento lo sportello sembra essere adatto e non evidenzia particolari problematiche. L'altra professionista intervistata, invece, sottolinea come criticità il fatto che la *presenza di un funzionario allo sportello tolga inevitabilmente personale all'ufficio* (AS-2, Padova), cosa che potrebbe essere vista come una problematica a fronte dell'ingente carico di lavoro in capo all'UEPE.

Per ciò che riguarda le prospettive future del servizio e gli aspetti migliorabili entrambe le intervistate ripongono la loro fiducia nel nuovo protocollo, firmato recentemente nel mese di giugno 2023³⁷¹, che, se attuato pedissequamente, porterebbe ai miglioramenti sperati, riposti principalmente in un'aula apposita dove poter svolgere anche i colloqui con i soggetti. Questo aspetto consentirebbe di conciliare *l'esigenza informativa, già attuata, e quella del servizio sociale, che si incentra sull'approfondire delle questioni direttamente con l'interessato o il suo difensore, ad oggi non possibile ma realizzabile grazie al nuovo protocollo* (AS-1, Padova).

³⁷¹ TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo, www.tribunale.padova.it, 2023.

b) Gli avvocati del foro di Padova

Continuando con l'analisi dello sportello per la messa alla prova istituito presso il Tribunale Ordinario di Padova, appare opportuno attenzionare le risposte fornite dagli avvocati iscritti al Foro di Padova che hanno usufruito del servizio. Come precedentemente accennato, solamente sei dei venticinque avvocati indicati nel registro presenze dello sportello ha acconsentito a sottoporsi all'intervista, contribuendo ad una percentuale di risposta del 24%.

Anche in questo caso, per l'analisi contenutistica verranno approfonditi singolarmente i temi precedentemente evidenziati e che hanno guidato l'indagine.

I soggetti hanno indicato di avere un'esperienza lavorativa molto eterogenea in termini di anni di lavoro, che vanno dai cinquantadue (avendo iniziato a svolgere la professione nel 1971) ai due e mezzo (avendo iniziato a svolgere la professione nel 2021).

Per quanto riguarda le modalità con cui i professionisti sono venuti a conoscenza dello sportello per la messa alla prova, tutto il campione è concorde nell'affermare che la principale fonte di informazione sull'attivazione del servizio sia stata la comunicazione effettuata da parte dell'Ordine degli avvocati sia tramite *e-mail* che tramite portale dedicato. Successivamente, rispetto alle modalità con cui i soggetti sono entrati direttamente in contatto con il servizio, due riferiscono di aver preferito utilizzare il mezzo telefonico, mentre gli altri quattro si sono recati allo sportello previa prenotazione telematica; da tali risposte è possibile evincere come venga preferita la modalità di relazione in presenza rispetto a quella telefonica.

In riferimento ai contenuti dell'incontro, ossia alle informazioni richieste, tutti gli intervistati sono concordi nell'identificare la loro natura di tipo operativa, pratica e organizzativa. La maggior parte di essi si rivolge allo sportello al fine di apprendere le modalità di presentazione dell'istanza per accedere all'istituto, l'*iter* da svolgere per arrivare all'elaborazione del programma di trattamento, le tempistiche e l'organizzazione degli incontri tra il proprio

cliente e il funzionario di servizio sociale incaricato, la documentazione da presentare in concomitanza all'istanza e i riferimenti dell'assistente sociale incaricato. Solo un soggetto afferma che, già in questa fase, esprime *quelle che possono essere le difficoltà a fronte di un'ipotesi di risarcimento del danno* (AVV-1, Padova), informando l'operatore delle condizioni del proprio assistito e della necessità di confrontarsi con le sue possibilità concrete nel determinare l'entità delle azioni risarcitorie. Inoltre, un'intervistata ha voluto sottolineare come il servizio fosse stato molto efficace e abbia *trovato molta disponibilità da parte degli operatori* (AVV-2, Padova).

Per entrare nella tematica principale dell'indagine, ossia quella inerente al ruolo della vittima e all'importanza dell'informazione circa gli strumenti riparativi, è necessario analizzare la terza macroarea dell'intervista. Riguardo alla richiesta proattiva da parte degli avvocati allo sportello per quanto concerne le possibili azioni da intraprendere nei confronti della vittima, la maggior parte dei soggetti intervistati ha affermato di non aver mai richiesto informazioni in merito. Coloro che hanno voluto esplicitare i motivi della risposta negativa hanno asserito di non averlo fatto o perché il caso per cui si erano rivolti allo sportello non prevedeva la presenza di una persona offesa, o perché, se presente la vittima, non era comunque previsto un risarcimento oppure perché il risarcimento, in un caso specifico di incidente stradale, *era stato già erogato da parte della compagnia di assicurazione* (AVV-3, Padova). Solamente un soggetto afferma di attivarsi *già al fine di capire con il funzionario di servizio sociale le modalità di risarcimento o restituzione* (AVV-1, Padova).

Per quanto riguarda, invece, il quesito inerente la proposta e l'informazione da parte degli operatori presenti allo sportello circa gli strumenti di giustizia riparativa e in particolare della mediazione penale, tutti i rispondenti sono concordi nell'affermare di non avere mai richiesto o ricevuto informazioni rispetto tali azioni. Sulla base di queste risposte si è dunque deciso di approfondire tale aspetto domandando se, nonostante la mancanza di informazioni, gli avvocati ritengano utile, all'interno del contesto dello sportello, poter avere accesso a tali informazioni. Di fronte a questa

domanda gli intervistati hanno espresso punti di vista differenti. La maggior parte dei soggetti ritiene che ricevere dallo sportello informazioni circa gli strumenti messi a disposizione dalla giustizia riparativa possa essere utile poiché non è mai superfluo *rapportarsi anche a questo nuovo modo di trattare il reato* e di rendere, altresì, efficace la normativa che, *altrimenti rimane sempre nell'iperuranio delle idee* (AVV-4, Padova); *permetterebbe, quindi, agli avvocati di essere più efficaci nei confronti della soluzione della questione* (AVV-4, Padova), nonché di porsi subito nell'ottica del *lenire e riparare il più possibile le conseguenze dannose del fatto illecito commesso* (AVV-3, Padova). Secondo una minoranza dei rispondenti, invece, sarebbe superfluo dare tali informazioni nel contesto in esame per due ragioni di motivi: da un lato, *se colui che si reca allo sportello è un avvocato, questo dovrebbe essere competente in materia e non necessitare di ulteriori informazioni* (AVV-1, Padova), dall'altro viene sottolineato *come, solitamente, rispetto alla tematica risarcitorio-riparativa vengono presi degli accordi ad hoc tra l'imputato e l'assistente sociale in sede di colloquio per la redazione del programma di trattamento*, quindi, per un certo verso, è un aspetto che non tange il difensore (AVV-5, Padova).

Per quanto concerne l'ultima parte dell'intervista, ossia quella inerente alla percezione degli avvocati circa il funzionamento del servizio e le sue prospettive future, tutti gli intervistati hanno un'opinione positiva. Tra i vantaggi indicati dagli intervistati è possibile trovare: il contatto diretto con i funzionari di servizio sociale in uno spazio e tempo dedicati, la velocità della comunicazione, l'informazione precisa ed efficace. Molti dei soggetti non hanno espresso particolari criticità, si sono detti tutti molto soddisfatti del servizio; solo un avvocato ha sollevato la problematica della *prenotazione tramite l'apposita piattaforma*, in quanto *sarebbe più immediato il contatto senza dover prendere un appuntamento* (AVV-6, Padova).

Per quanto riguarda le prospettive future del servizio, ossia a ciò che di esso si potrebbe migliorare, i soggetti intervistati propongono: una *maggiore collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e con la Camera penale* (AVV-4, Padova), *un'integrazione del personale presente allo sportello per rendere*

ancora più fluide le pratiche (AVV-1, Padova), un' estensione *temporale delle presenze in tribunale* (AVV-3, Padova) e l'ampliamento della competenza dello sportello non solo per le questioni inerenti la messa alla prova ma anche per *quelle riguardati le nuovissime misure sostitutive che hanno visto la luce grazie alla riforma Cartabia* (AVV-6, Padova). Diversi soggetti si sono detti soddisfatti della gestione attuale del servizio e non vedono particolari miglioramenti da apportare.

Ciò che si può ricavare dalle risposte è, quindi, una generale soddisfazione rispetto all'operato del servizio, con degli aspetti che risultano sicuramente migliorabili. La maggior parte degli avvocati si dicono favorevoli rispetto all'inserire all'interno dello sportello una finestra informativa riguardante i programmi di giustizia riparativa e mediazione penale, al fine di sensibilizzare gli stessi professionisti e invitarli a riflettere sul tema con i propri assistiti.

c) Gli operatori dello sportello di Venezia

Per quanto concerne il servizio di prossimità veneziano appare opportuno, anche in questo caso, analizzare primariamente le risposte fornite dagli operatori che lavorano all'interno dello sportello, al fine di delineare con maggiore chiarezza il servizio.

Le professioniste che hanno dato la propria disponibilità sono tre sul totale delle sei che lavorano allo sportello (quattro sono delle operatrici che si occupano in modo organico dello sportello e altre due sono recentemente state inserite come affiancamento), determinando una percentuale di risposta pari al 50%. Le intervistate ricoprono il ruolo rispettivamente di funzionario di servizio sociale, pedagogista e referente dello sportello ed hanno preso servizio presso l'uepe di Venezia negli anni che vanno dal 2020 al 2022. Anche nel caso veneziano, come in quello padovano, lo sportello è stato attivato solo recentemente, ad aprile 2022, sul territorio ed è quindi un servizio molto giovane e in evoluzione.

Rispetto all'organizzazione generale dello sportello, ed in particolare alle finalità della sua istituzione, tutti i soggetti sono d'accordo nell'indicare come

obiettivo principale quello del diritto all'informazione, non solo per avvocati e cancellieri, ma anche per gli imputati, seguita dalla necessità di un contatto diretto con il tribunale. Per raggiungere questi obiettivi è stata adibita una stanza apposita presso il tribunale ordinario di Venezia che è a disposizione degli operatori dal lunedì al giovedì, con apertura al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12:30; nei giorni di chiusura al pubblico, comunque, *non viene chiusa la porta a chi si presenta o telefona* (AS-1, Venezia). Vi sono due operatrici fisse in due giorni, mentre negli altri due si alternano gli altri funzionari.

L'organizzazione dello sportello è regolata da un protocollo³⁷², condiviso con l'Ordine degli avvocati e la Camera penale e il suo scopo è quello di *creare una collaborazione con gli avvocati e il personale degli uffici giudiziari, come i cancellieri* (AS-2, Venezia). Grazie al protocollo c'è la possibilità di inviare delle *note informative all'Ordine con il fine di pubblicizzare e fare conoscere il più possibile il servizio* (AS-2, Venezia).

Rispetto alle attività svolte, tutti i soggetti concordano che quella informativa possa essere considerata quella di maggiore rilievo, ma indicano come attività fondamentale anche quella di colloquio con gli imputati finalizzata alla firma di verbali per la messa alla prova o di ordinanze per dare avvio alla misura e al monitoraggio dei programmi stessi. Spesse volte i colloqui per la messa alla prova vengono effettuati nella stanza messa a disposizione dal tribunale anche per agevolare l'organizzazione dei colloqui presso la sede centrale dell'uepe, *dove sono presenti, per venti assistenti sociali, solamente due sale colloquio* (AS-2, Venezia). Per poter parlare con un operatore allo sportello non è necessario prendere un appuntamento.

Per quanto riguarda i soggetti a cui, in astratto, il servizio si rivolge, vengono nominati, prima di tutto, gli imputati che accedono alla misura, ma vengono citati anche *tutti quei soggetti che sono interessati a conoscere il beneficio della messa alla prova, non solo avvocati e cancellieri, ma anche i referenti degli enti convenzionati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità* (AS-

³⁷² TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, "Protocollo sugli sportelli per la messa alla prova", 2022, in www.tribunale.venezia.giustizia.it.

2, Venezia). Nella realtà dei fatti, coloro che usufruiscono effettivamente del servizio sono perlopiù gli avvocati e i cancellieri, anche se *lo sportello dovrebbe essere il più possibile attivato per l'utenza in quanto sono i soggetti che necessitano di informazioni e che spesso non le hanno, sia rispetto alle misure, sia rispetto tutte le prescrizioni da seguire* (PED-1, Venezia).

Per quanto riguarda la parte centrale dell'intervista, verrà analizzata prima la tematica riguardante il coinvolgimento della persona offesa, e in un secondo momento quella riferita all'informazione circa la mediazione penale e gli strumenti della giustizia riparativa.

Anche nel contesto Veneziano sembra che lo sportello non dia molto spazio alla vittima del reato, in quanto essa viene maggiormente attenzionata e coinvolta all'interno del programma di trattamento in riferimento alle attività riparative e risarcitorie; *se è presente la persona offesa dal reato, l'operatrice, durante i colloqui conoscitivi o durante la sottoscrizione del programma, rende nota la possibilità di intraprendere anche percorsi di mediazione, spiegando che essi si svolgono all'interno di strutture apposite e solamente se vi sono i presupposti, ossia la volontarietà di entrambe le parti* (AS-2, Venezia). Nonostante la vittima non venga coinvolta nell'attività dello sportello, secondo l'opinione di una professionista, sarebbe auspicabile che il servizio di prossimità fosse un *punto di riferimento per le informazioni non solo nei confronti dell'utenza che ha cagionato danno, ma anche per chi l'ha subito* (PED-01, Venezia).

Per quanto riguarda l'informazione rispetto agli strumenti riparativi, ciò che emerge dalle risposte è che tale comunicazione avviene soprattutto nei confronti delle persone imputate che si recano allo sportello o per scopo informativo o per svolgere dei colloqui; quasi mai vengono fornite né richieste tali notizie da parte degli avvocati. Un soggetto afferma che spesso vi è una collaborazione tra avvocati e funzionari per quanto riguarda l'accesso a programmi di giustizia riparativa nel momento in cui si trovino di fronte a casi che richiedono un'attivazione di questo genere. Certamente non viene proposta un'attività mediativa a tutti i soggetti e per tutte le

tipologie di reato; un'intervistata afferma *che quando c'è, per esempio, una violenza domestica o una lite tra due coniugi, attivare un percorso di questo tipo è molto difficile, perché spesso la persona che ha agito violenza non è consapevole delle sue azioni, mentre è più facile attivare azioni riparative per casi di liti tra vicini di casa o tra genitori e figli (AS-2, Venezia)*. Secondo l'intervistata l'attività mediativa, nei casi appena citati, è *quella che assume maggiore importanza in quanto i lavori di pubblica utilità arrivano fino ad un certo punto, quindi è sempre bene proporre la mediazione (AS-2, Venezia)*. Sicuramente *inserire la tematica all'interno delle competenze dello sportello è richiesto, in quanto prima si inizia a parlarne, prima si attiva anche l'idea che la persona offesa debba essere in qualche modo ristorata (PED-1, Venezia)*.

Di seguito verrà analizzata l'ultima tematica trattata nelle interviste, ossia quella inerente alla percezione di funzionamento dello sportello e dei suoi sviluppi futuri. Le intervistate riferiscono che, attualmente, lo sportello funziona ma in maniera parziale in quanto affermano che il servizio *ha un grosso potenziale e l'obiettivo è quello di farlo funzionare meglio (PED-1, Venezia)*. Attualmente lo sportello permette di *essere presenti in Tribunale e iniziare a creare delle relazioni tali per cui si riesce anche a definire quali sono le funzioni che può avere uno sportello (PED-1, Venezia)* in un contesto di questo tipo. Certamente, in questo momento, il servizio *garantisce l'accesso e la consulenza ma non è ancora molto pubblicizzato, per cui alcuni avvocati chiamano ancora in ufficio e il funzionario incaricato del segretariato rinvia allo sportello (AS-2, Venezia)*. In accordo con questo aspetto, tutti i soggetti intervistati indicano come criticità la poca pubblicità e, di conseguenza, la poca conoscenza sullo sportello. Inoltre, da due operatrici viene sollevata la perplessità circa la sede stigmatizzante del tribunale, che può *limitare l'accesso non solo dell'utenza ma anche della vittima (PED-1, Venezia)*; proprio per questo motivo si immagina che la parte di sportello dedicata ai non professionisti del settore sia più facile da gestire direttamente all'interno dell'uepe, in uno spazio dedicato. Invece, per quanto riguarda i vantaggi dello sportello tutti i soggetti indicano la

possibilità di avere una *finestra informativa* (PED-1, Venezia) e l'opportunità di essere *all'interno del Tribunale e, quindi, vicini alle cancellerie, favorendo la rapidità di comunicazione* (AS-1, Venezia), nonché *avere un feedback dal personale degli uffici giudiziari* (AS-2, Venezia).

Per quanto concerne la visione futura dello sportello, ossia le possibili migliorie da apportare, tutti i soggetti affermano che dovrebbe essere maggiormente promosso e pubblicizzato, nonché definito con estrema chiarezza nelle sue funzioni. Un'intervistata auspica che, in un futuro, sia possibile *svolgere tutta la parte della messa alla prova presso lo sportello, al fine di alleggerire l'uepe* (AS-1, Venezia) e che sia quindi possibile svolgere il colloquio preliminare, redigere la relazione socio familiare e il programma di trattamento, svolgere i colloqui intermedi, fino alla conclusione del percorso con la redazione della relazione finale.

d) Gli avvocati del foro di Venezia

Come precedentemente accennato, non avendo la possibilità di accedere alla lista delle presenze registrate allo sportello di Venezia, la referente del servizio di prossimità ha fornito alcuni nominativi di difensori che si sono rivolti allo sportello; dei sei indicati, quattro hanno dato la loro disponibilità all'intervista, consentendo di raggiungere, in questo caso, una percentuale di risposta pari al 66%.

I soggetti che hanno preso parte all'indagine svolgono la professione di avvocato dai 13 ai 16 anni, avendo iniziato la loro carriera in un periodo che va dal 2007 al 2010, e appartengono tutti al foro di Venezia.

Gli intervistati affermano di essere venuti a conoscenza dello sportello tramite l'uepe, durante l'esercizio della loro professione, solo successivamente c'è stata una comunicazione da parte dell'Ordine degli Avvocati. I contatti con lo sportello sono stati prevalentemente telefonici o tramite mail, solo in un caso il difensore si è recato, in qualche occasione, in presenza.

Per quanto riguarda le informazioni richieste, il campione si divide in due: il 50% richiede prevalentemente informazioni circa la disponibilità degli enti

per i lavori di pubblica utilità, mentre il restante 50% solitamente richiede il nominativo del funzionario di servizio sociale che seguirà il proprio cliente, al fine di interfacciarsi direttamente con esso.

Entrando nel contenuto dell'intervista riguardante l'attenzione alla vittima e alla giustizia riparativa, anche in questo frangente è possibile vedere una spaccatura del campione. Da un lato vi sono gli avvocati i quali riferiscono di avere un *confronto con il funzionario dello sportello per quanto riguarda le condizioni, principalmente economiche, della persona che accede alla prova ai fini del risarcimento* (AVV-1, Venezia), dall'altro ritroviamo coloro i quali di questo aspetto discutono *direttamente con il funzionario incaricato del caso* oppure con il *giudice, se questo è particolarmente esigente sul punto e, ancor prima di valutare l'ammissibilità in astratto, vuole indagare l'aspetto risarcitorio* (AVV-2, Venezia). Inoltre, dalle risposte dei soggetti è emerso come allo sportello non vengano attivamente fornite informazioni, da parte degli operatori, circa gli strumenti della giustizia riparativa, né vengono richieste dai difensori. Rispetto l'utilità di fornire informazioni sulla giustizia riparativa all'interno dello sportello, ancora una volta il campione si divide a metà: chi sostiene che *tali programmi dovrebbero essere talmente personalizzati che verrebbero svolti da una relazione che non sia con il funzionario incaricato* (AVV-3, Venezia) e chi sostiene, invece, che *un'informazione di questo tipo sia molto utile per trovare strade nuove per la risoluzione del conflitto, quindi andrebbero sempre proposte e fatte conoscere* (AVV-4, Venezia).

Per quanto riguarda l'ultima sezione, ossia quella inerente la percezione del funzionamento dello sportello e dei suoi futuri sviluppi, tutti i soggetti sono concordi nell'affermare che, per le funzioni che svolge attualmente, lo sportello funziona. La principale criticità rilevata da tutti i soggetti è il carico lavorativo, ossia la *mole di richieste a fronte delle poche risorse umane* (AVV-1, Venezia), che *comporta un allungamento delle tempistiche, considerando che con l'ingresso delle nuove misure sostitutive, così come regolate dalla riforma Cartabia, si apriranno sempre più procedimenti* (AVV-4, Venezia). Il vantaggio cardine, evidenziato da tutti gli intervistati, è quello

di avere un *riferimento fisico* (AVV-3, Venezia) dell'uepe all'interno del tribunale con dei professionisti che *manifestano quella flessibilità che la messa alla prova richiede* (AVV-1, Venezia). Infine, rispetto alle possibili migliorie da apportare al servizio, i soggetti suggeriscono da un lato di *ampliare temporalmente la presenza degli operatori all'interno del tribunale* (AVV-2, Venezia) e dall'altro di *capillarizzare gli sportelli sul territorio, in quanto per coloro che abitano fuori Venezia potrebbe essere difficile recarsi allo sportello* (AVV-1, Venezia); certo è che *tutto ciò inevitabilmente si scontra con la questione delle risorse economiche* (AVV-1, Venezia).

4. Considerazioni di sintesi

Per quanto riguarda i dati quantitativi esposti nella prima parte della ricerca, è possibile affermare come questi siano in linea con quelli presentati all'interno del primo capitolo circa l'espansione dell'istituto in Italia. Il profilo tipico dell'imputato che accede alla messa alla prova che si ricava dalle diverse indagini è: un uomo italiano, tra i 20 e i 45 anni, con un'occupazione stabile che accede alla misura prevalentemente per il reato di guida in stato di ebbrezza o alterazione.

Infatti, nella ricerca presentata, così come nella letteratura esposta precedentemente, emerge come almeno l'84% degli imputati che accedono alla messa alla prova sono di sesso maschile, con la percentuale più bassa a Mantova e Cremona³⁷³ e la più alta a Como³⁷⁴, almeno il 76% ha cittadinanza italiana, con la percentuale più bassa a Padova e la più alta a Napoli³⁷⁵, e per più del 50% hanno un'età inferiore ai 49 anni. Per quanto riguarda la tipologia di reato per cui si accede alla misura, il più frequente, con una percentuale che supera il 30% in tutte le indagini, è la guida in stato di ebbrezza o alterazione seguita, generalmente, da reati contro il patrimonio; solamente dalla ricerca condotta a Padova si aggiudica il

³⁷³ CLEMENTI S., TOSI M., "La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all'uepe di Mantova", cit., pag. 58.

³⁷⁴ MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., "La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como", cit., pag. 10.

³⁷⁵ PROCACCINI A., *Criminalità e sicurezza a Napoli*, cit., pag. 95.

secondo posto il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90). Inoltre, la media dei mesi di sospensione disposti risulta essere, in tutti i casi, attorno ai sei. Rispetto al fenomeno della recidiva, l'unica ricerca che la esplicita è quella di Corradi e Salvan³⁷⁶ dove risulta recidivo il 33% dei soggetti e di questi la maggior parte hanno una recidiva reiterata; a Padova risulta essere recidivo solamente il 9,1% del campione, anche in questo caso la maggior parte dei soggetti incorre in una recidiva reiterata. Sempre nella ricerca di Corradi e Salvan³⁷⁷, che è l'unica di riferimento anche per le vittime dei reati, emerge come, tra i reati con vittima, questa sia per il 75,8% una persona fisica e nel 12,4% un Ente statale; dall'indagine condotta a Padova risulta come l'82,2% sia una persona fisica, mentre solo 5,1% un Ente statale. Secondo Corradi e Salvan³⁷⁸ la vittima risulta un familiare dell'autore nel 14,3% dei casi, mentre a Padova risulta in percentuale minore, pari all'11,46%. Per quanto concerne il risarcimento, gli stessi autori³⁷⁹ sottolineano come solamente nel 38,5% dei casi sia stato effettuato e come le modalità di riparazione del danno siano state esclusivamente economiche; nel contesto padovano, rispetto alla totalità dei casi analizzati, solamente nel 30,3% è previsto un risarcimento ma sono disposte, seppur in minima parte, anche delle attività riparative non strettamente economiche. Anche Scivoletto e colleghi³⁸⁰ sottolineano come sia molto più frequente il riferimento a soluzioni risarcitorie di tipo economico e come la mediazione penale sia estremamente sottorappresentata.

³⁷⁶ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 329.

³⁷⁷ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 329.

³⁷⁸ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit. pag. 330.

³⁷⁹ CORRADI A., SALVAN A., "La messa alla prova per adulti. L'analisi dell'istituto giuridico e una prima ricerca presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza", cit., pag. 330.

³⁸⁰ SCIVOLETTO C., MANTOVANI F., MANELLA G., "La messa alla prova per l'imputato maggiorenne. Una ricerca in Emilia-Romagna", cit., pag. 152.

I dati emersi dalla ricerca sul territorio padovano circa le attività intraprese dall'imputato nei confronti della vittima evidenziano come una piccola percentuale di persone offese (7%) si trovino nella situazione ad esse più favorevole, nella quale vengono sia risarcite che ristorate da un punto di vista non monetario, mentre una percentuale consistente, pari al 30%, non riceve alcun tipo di ristorazione, né monetaria né di altro genere, trovandosi nella condizione a loro più sfavorevole. Emerge, inoltre, come il 50% delle vittime riceva unicamente un risarcimento e solo il 14% delle persone offese non riceva un risarcimento ma sia coinvolta in un'attività riparativa. Questi dati fanno riflettere sul ruolo che assume la vittima all'interno dell'istituto, che sembra marginale in quanto, nella maggioranza dei casi, è predominante l'attenzione al profilo economico del danno subito dalla vittima. Inoltre, spesso accade che venga indicata come attività riparativa la donazione di una somma ad enti o associazioni del territorio, in favore della comunità o che vengano previste delle attività riparative che non coinvolgono direttamente la vittima (come la partecipazione ai sopra citati "gruppi legalità"). Questa situazione fa sì che vengano messi in secondo piano i bisogni più profondi della vittima, quelli inerenti alla sua sfera umana e relazionale, e che non vengano nemmeno gestite le conseguenze che l'atto criminoso ha avuto non solo sulla persona offesa ma anche sull'autore. Nemmeno la mediazione penale, che è lo strumento riparativo maggiormente riconosciuto (almeno fino alla riforma Cartabia) dalla legislazione italiana, trova lo spazio che si merita nella messa alla prova e viene proposta, secondo la ricerca condotta, solamente nel 7% dei casi di reati con vittima (e, in riferimento a questi, effettivamente applicata solo nel 63% dei casi). Questo deriva anche dalla scarsa presenza di servizi che si occupino di giustizia riparativa sul territorio, rendendo più difficoltoso l'accesso a questo tipo di percorsi.

Per quanto riguarda la seconda parte della ricerca, incentrata sull'esplorazione del funzionamento degli sportelli per la messa alla prova di Padova e Venezia e sul ruolo che, in questo contesto, assume la vittima, dalle interviste emerge come la persona offesa abbia un ruolo marginale,

se non completamente trascurabile, in quanto gli avvocati si rivolgono allo sportello per questioni tecnico-pratiche riguardanti le procedure da attuare per la messa alla prova dei loro assistiti. Sicuramente, ciò che emerge è un servizio molto differente tra i due territori analizzati; se, da un lato, lo sportello di Venezia prevede quattro giorni di attività, di cui due di apertura al pubblico, e la presenza, seppure su turni, di sei operatori, quello di Padova prevede una presenza in Tribunale molto più esigua, di un giorno a settimana, con solamente due funzionari che si alternano. Inoltre, per come è attualmente strutturato, lo sportello di Padova svolge meramente una funzione informativa e non è possibile svolgere colloqui con gli imputati (attività che sarà possibile effettuare a seguito dell'adempimento del nuovo protocollo), cosa che, invece, accade a Venezia³⁸¹. A parte questa macro-differenza, non sembrano esserci altre importanti disparità tra i servizi di prossimità dei due territori.

In entrambi gli sportelli la vittima sembra non essere né un interlocutore né un soggetto centrale, piuttosto, anche se in rarissimi casi, viene affrontato il tema del risarcimento nei suoi confronti. La persona offesa, dalle risposte fornite dagli intervistati, pare essere maggiormente presa in considerazione durante la stesura del programma di trattamento, quindi nell'interlocuzione diretta tra imputato e funzionario di servizio sociale incaricato. Lo stesso accade per l'attività informativa circa gli strumenti di giustizia riparativa che non vengono particolarmente attenzionati dall'attività dello sportello, se non in rare occasioni. Proprio per questo motivo ci si è chiesti se possa effettivamente essere utile inserire informazioni sul tema dell'attenzione alla vittima e alla giustizia riparativa o se, agli occhi degli operatori e degli avvocati, tali notizie appaiano superflue. Secondo i funzionari dello sportello di Padova informare circa le possibilità riparative in sede di sportello potrebbe non risultare utile in quanto, in questo contesto, gli avvocati sono maggiormente interessati alle procedure tecniche per presentare richiesta di messa alla prova o per redigere il piano trattamentale. Di altro avviso

³⁸¹ Tale discrepanza potrebbe anche essere dettata dal fatto che lo sportello di Venezia abbia una vita relativamente più lunga (di circa sette mesi) ed abbia quindi avuto più tempo per organizzarsi nel modo migliore.

sono, invece, alcuni degli avvocati, i quali ritengono che non sia mai superfluo informare circa questo nuovo modo di approcciarsi al reato al fine di porre fin da subito l'attenzione, anche del difensore, su modalità alternative di gestione del conflitto. Gli operatori dello sportello di Venezia affermano come potrebbe essere utile inserire l'attività informativa rispetto agli strumenti di giustizia riparativa, sebbene questo non sia ancora un obiettivo esplicito del servizio di prossimità, poiché prima si inizia ad attuarla, prima si possono osservare gli effetti positivi di questa pratica. D'altra parte, rispetto al tema, gli avvocati veneziani non danno risposte concordi: vi sono coloro che credono che l'informazione circa gli strumenti riparativi sia utile per ampliare lo sguardo dei difensori verso strade nuove di risoluzione del conflitto e vi sono coloro che credono che questo passaggio sia meglio affrontarlo direttamente con il funzionario di servizio sociale incaricato. Nonostante, quindi, non vi sia un'omogeneità nelle risposte circa l'utilità di fornire informazioni circa gli strumenti riparativi nel contesto dello sportello, il nuovo paradigma della giustizia riparativa inevitabilmente si farà strada nel sistema penale italiano (vd. Riforma Cartabia) e tutti gli attori coinvolti nella vicenda penale dovranno accoglierlo. Inoltre, il nuovissimo protocollo del servizio di prossimità di Padova³⁸², proprio in quest'ottica, prevede espressamente non solo l'attività informativa e di consulenza rispetto ai percorsi di giustizia riparativa, ma anche la gestione e la valutazione di tali misure, così come esplicitato all'interno del punto 2 della premessa. Nonostante ciò, all'interno della lettera f) della sezione C) "Elaborazione del programma di trattamento: provvedimenti e adempimenti successivi"³⁸³ viene esplicitata solamente la possibilità della mediazione con la parte offesa, mancando ancora una volta il riferimento ai programmi di giustizia riparativa così come previsto dall'art.

³⁸² TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, "Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo", 2023, in www.tribunale.padova.giustizia.it.

³⁸³ TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, "Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo", 2023, in www.tribunale.padova.giustizia.it.

464-*bis* c.p.p., come modificato dal D. lgs. 150/22. Inevitabilmente il paradigma riparativo incrocerà le strade di tutti gli *stakeholder* coinvolti nella vicenda penale; quindi, appare utile entrare il prima possibile in quest'ottica, in modo da poterla sperimentare e poi attuare nel modo più efficace possibile.

Sembra, inoltre, utile evidenziare alcune delle criticità rilevate dall'analisi delle interviste. In primo luogo, è stato possibile rilevare una mancanza di coordinamento tra il servizio sociale e il Centro di mediazione rispetto all'esito del percorso, in quanto in tutti i fascicoli analizzati con la previsione di mediazione non è stato possibile rilevare l'esito della stessa, cosa che può considerarsi un limite per la completezza della relazione finale che il funzionario di servizio sociale deve redigere. In secondo luogo, dalle risposte fornite dai professionisti all'intervista è emerso come vi sia una confusione circa gli strumenti di giustizia riparativa, che spesso vengono fatti coincidere unicamente con la mediazione autore-vittima. Collegata a questa possiamo ritrovare una terza criticità legata alla mancanza di ulteriori proposte riparative nel momento in cui il presunto autore o la presunta vittima neghino il loro consenso alla partecipazione al percorso mediativo; con la riforma Cartabia vengono, infatti, inseriti all'interno del nostro ordinamento diversi strumenti riparativi oltre alla mediazione autore-vittima, come, ad esempio, la mediazione con vittima aspecifica, che comincia peraltro ad essere menzionata anche nei provvedimenti dei magistrati, come accaduto per esempio nella recente ordinanza della Corte di Busto Arsizio del 19 settembre 2023³⁸⁴. Infine, possiamo ritrovare una confusione circa la netta distinzione intercorrente tra i lavori di pubblica utilità, obbligatori, che possono includere una finalità riparativa, e gli strumenti di giustizia riparativa, così come disciplinati all'interno dell'art. 464-*bis* c.p.p., l'accesso ai quali è volontario.

Per quanto concerne i limiti degli strumenti utilizzati in sede di indagine possiamo identificare, soprattutto per la seconda parte della ricerca, la

³⁸⁴ CORTE DI ASSISE DI BUSTO ARSIZIO, "Ordinanza 19 settembre 2023", in www.giurisprudenzapenale.com

dimensione del campione. Gli operatori che lavorano presso gli sportelli di Padova e Venezia non sono molti e, nonostante quasi tutti abbiano acconsentito di partecipare e sottoporsi all'intervista, non è stato possibile raccogliere molte opinioni diverse. D'altro canto, gli avvocati avrebbero potuto raggiungere un numero molto maggiore, ma diversi professionisti non hanno acconsentito a partecipare all'indagine e, per quanto riguarda il territorio veneziano, data l'assenza di un registro presenze, è stato possibile ricevere il contatto di un numero non elevato di avvocati. Inoltre, essendo gli sportelli di recentissima istituzione, un altro limite incontrato è stato quello inerente alla mancanza di ricerche precedenti sull'argomento; anche per ciò che riguarda il ruolo della vittima all'interno dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova non sono presenti molte indagini, in quanto la maggior parte di queste si concentrano sulle caratteristiche dell'autore di reato e sull'atto criminoso stesso.

In conclusione, è possibile notare come le sfaccettature di un istituto come quello della messa alla prova siano molteplici e per niente scontate. La normativa nazionale dà degli spunti generali da cui partire che devono, però, essere messi in pratica dalle agenzie presenti sul territorio, come i Tribunali, gli UEPE e gli enti che si rendono disponibili ad accogliere presso le loro strutture gli imputati per i lavori di pubblica utilità. Si è osservato, dai dati sopra riportati, come non vi sia sempre una volontà da parte degli *stakeholders* di indirizzare l'istituto verso finalità riparative che risultano ancora non al pieno delle proprie potenzialità, nonostante la modifica dell'art. 464-*bis* c.p.p. in tal senso, sia per gli aspecifici riferimenti a livello normativo, sia per la mancanza di risorse adeguate e servizi sul territorio centrati sul tema, posto che, tra l'altro, ancora non si è giunti ad una concreta istituzione di Centri per la giustizia riparativa. Le ordinanze dei tribunali risultano, così, più orientate al risarcimento che alla riparazione, oppure prevedono un generico impegno nei confronti della persona offesa, che molto spesso si concretizza in un risarcimento. Questo fa sì che i funzionari di servizio sociale dell'UEPE spesso si attengano alle direttive stabilite dai giudici, non sfruttando il momento della scrittura del programma

per dare alla misura un'impronta riparativa. Tutti questi elementi sommati portano la vittima ad avere un ruolo marginale e quasi per nulla impattante né rispetto al processo né rispetto al successivo programma di trattamento, tranne nei rari casi in cui viene proposto un percorso di mediazione penale. È comunque da sottolineare il fatto che, per sua natura, la sospensione del procedimento con messa alla prova ricomprende nel suo alveo i reati di minore o moderata gravità ed è quindi possibile che la vittima di tali reati non sia interessata ad intraprendere dei percorsi riparativi, proprio perché il danno arrecato è di lieve entità e, rispetto a questo, l'impegno richiesto per la partecipazione a dei percorsi di giustizia riparativa potrebbe essere considerato eccessivo.

CONCLUSIONI

L'elaborato ha voluto esplorare il ruolo della vittima all'interno dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti e l'importanza attribuita ad essa e agli strumenti riparativi all'interno degli sportelli per la messa alla prova.

Inizialmente è stata proposta una panoramica sull'origine e lo sviluppo della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, destinata, sin dalla sua origine, ad essere l'istituto principe, a livello teorico, per lo sviluppo di pratiche riparative; l'articolo 464-*bis* c.p.p., infatti, già prima delle modifiche apportate con il D. lgs. 150/22, prevedeva esplicitamente la possibilità per l'imputato di accedere a percorsi di mediazione autore-vittima. Con la riforma Cartabia, che ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento, l'art. 464-*bis* c.p.p. è stato modificato, prevedendo esplicitamente la possibilità di accesso per l'imputato non solo alla mediazione con la persona offesa ma anche ai più ampi e diversificati programmi di giustizia riparativa. Nonostante le indicazioni a livello normativo tendano a valorizzare le pratiche di giustizia riparativa, nella prassi applicativa tuttavia queste non sembrano essere propriamente sfruttate. Tale criticità è stata, infatti, confermata dai dati raccolti nell'indagine effettuata che evidenziano come vi sia una maggiore tendenza ad inserire nei programmi di trattamento esclusivamente una ristorazione dal punto di vista economico. Un ruolo centrale per un cambio di prospettiva e una maggiore presenza delle pratiche riparative all'interno dell'istituto potrebbe peraltro essere ricoperto dal servizio sociale, in quanto esso, stante l'essenziale funzione che svolge all'interno del percorso di prova dell'imputato, può promuovere tali pratiche, così come auspicato alla luce del nuovo assetto della normativa.

Dopo aver contestualizzato, a livello teorico, la misura dal punto di vista giuridico e aver richiamato i principi fondamentali del paradigma riparativo, ci si è dunque focalizzati sulla ricerca. La tesi di partenza verteva sulla marginalità del ruolo della vittima nell'istituto in questione e nelle sue

“propaggini”, quali gli sportelli, e sul prevalente impiego di strumenti risarcitori piuttosto che riparativi.

L'indagine ha preso avvio dal tema dell'attenzione alla vittima, che, oggigiorno, sta gradualmente aumentando, partendo dall'ambito sovranazionale, per arrivare al recepimento delle direttive nel contesto nazionale. Ciò porta ad un ripensamento del sistema penale, il cui scopo è non solo quello di ridurre il carico giudiziario pendente sui Tribunali, ma anche di creare un nuovo modello di giustizia che, tenendo conto dei bisogni della vittima, concili il reinserimento sociale dell'imputato e la necessità di controllo e sicurezza sociale, come da dettato costituzionale. Non è semplice, però, attuare una rivoluzione di questo tipo in un paese prevalentemente carcerocentrico e concentrato sulla giusta pena da infliggere all'autore del reato, piuttosto che sulle esigenze e i bisogni di chi quel reato l'ha subito. Questa innovazione deve, infatti, essere supportata da una rivoluzione sul piano culturale che, ad ogni modo, sta iniziando ad intravedersi nell'odierna società. Tale cambiamento di prospettiva si è insinuato anche all'interno degli uffici di esecuzione penale esterna in quanto gli operatori devono essere in grado di sottoporre al giudice un programma di trattamento che preveda le azioni di tipo risarcitorio o riparativo che il soggetto in carico ha intenzione di porre in essere per ridurre o attenuare le conseguenze dannose derivanti dall'azione criminosa. Questo comporta che la persona, durante il colloquio con il servizio sociale, debba analizzare criticamente il fatto compiuto e proporre delle azioni adeguate a ristorare la vittima, se ne è in grado e ne ha la volontà. Come si è potuto notare dall'esposizione dei risultati, tuttavia, tale ottica è adottata principalmente nel senso risarcitorio della riparazione materiale, in quanto certamente meno dispendiosa sul piano emotivo e più semplice sul piano pratico.

Il compito dell'assistente sociale nell'ambito preso in considerazione, come descritto dettagliatamente all'interno del Codice deontologico

professionale³⁸⁵, deve conciliare due compiti che sembrano essere in antitesi, quello dell'aiuto e quello del controllo. Ma è proprio in questa linea di difficile equilibrio che si può inserire, a vantaggio del versante dell'aiuto, l'attenzione dell'operatore nei confronti della vittima del reato, al fine di promuovere una sua conciliazione o quantomeno un dialogo con l'autore, il quale potrebbe cogliere l'occasione per costruire un terreno fertile per il suo percorso di risocializzazione.

Inoltre, essendo il tema dell'attenzione alla vittima una questione che sta sempre più prendendo piede nel moderno sistema giudiziario, tutti gli operatori della giustizia devono essere a conoscenza di tale cambiamento e, per quanto possibile, assecondarlo e contribuire a diffonderlo e svilupparlo, se non altro perché è richiesto tale impegno dalla normativa.

La ricerca presentata in questo elaborato vorrebbe porsi come una base su cui sviluppare una riflessione sul tema dell'attenzione alla vittima, in accordo con i principi contenuti all'interno del Codice Deontologico dell'assistente sociale, in particolare all'interno del titolo V "Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società". Nello specifico, l'articolo 41 recita quanto segue:

L'assistente sociale favorisce l'accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale, comunque articolato.

Secondo questo dettato, il professionista deve fare in modo che la persona che si rivolge al servizio, ma in generale l'intera società, venga informata e indirizzata verso risorse e servizi del territorio che la stessa può non conoscere ma che possono essere utili per il suo percorso e per

³⁸⁵ CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, "Codice deontologico dell'assistente sociale", 2020, in www.cnoas.org

l'ampliamento del sistema di *welfare* stesso. Ne sono un esempio proprio i servizi di giustizia riparativa e mediazione penale, ancora poco conosciuti, anche per la loro relativamente recente prassi applicativa e ancor più recente formalizzazione in un complesso normativo organico, ma che costituiscono una risorsa importante per la società, al fine di creare un maggiore dialogo tra le parti coinvolte in un'azione criminosa, di ricostruire i legami sociali e di contribuire, più in generale, alla coesione e pacificazione sociale.

Arrivando verso la conclusione, sembra opportuno tirare le fila delle riflessioni fatte fino ad ora. In particolare, pare pertinente ripercorrere le criticità evidenziate dall'analisi dei dati derivanti dall'indagine svolta: la mancanza di coordinamento tra il servizio sociale e il Centro di mediazione rispetto all'esito del percorso mediativo; la sovrapposizione che spesso viene fatta dai professionisti tra strumenti propri della giustizia riparativa e mediazione autore-vittima, che viene concepita come unico mezzo riparativo; la mancanza di proposte alternative nel caso in cui non sia praticabile il percorso di mediazione autore-vittima; la confusione rispetto alle finalità potenzialmente riparative dei lavori di pubblica utilità e la funzione degli strumenti riparativi così come disciplinati dall'art. 464-*bis* c.p.p. Per quanto concerne la seconda sezione dell'indagine è emerso, inoltre, come, nonostante la funzione del servizio di prossimità attualmente sia perlopiù informativa, manchi tutta la parte di informazione circa gli strumenti di giustizia riparativa, così come disciplinati dal nuovo art. 464-*bis* c.p.p., e manchi quindi, in questo contesto, l'ottica dell'attenzione alla vittima. Le risposte fornite dai professionisti intervistati hanno, comunque, evidenziato come sia gli operatori del servizio sociale che gli avvocati siano generalmente concordi nell'affermare l'importanza di fornire tali informazioni non solo agli imputati e i loro difensori, ma anche alle vittime e i loro avvocati.

Il campo delle ricerche concernenti l'argomento è ancora fertile e sarebbe opportuno svilupparlo maggiormente. Sulla scorta dei dati raccolti e quelli

citati rispetto alle altre indagini svolte a livello nazionale e in altre realtà locali sarebbe interessante sviluppare ricerche che permettano di operare dei confronti tra i vari contesti territoriali e Uffici, traendone delle buone prassi operative. Nonostante la sospensione del procedimento con messa alla prova possa sembrare una misura “semplice” per la mancanza di una condanna e la “brevità” del percorso, in realtà è un istituto ricco di potenzialità, anche se forse non ancora sfruttate al meglio, e di spunti per intraprendere una riflessione su un nuovo modello di giustizia.

Dal punto di vista professionale i risultati consentono di sviluppare una riflessione sul tema in quanto sono proprio gli assistenti sociali degli UEPE, redigendo il programma di trattamento unitamente all'imputato e seguendo le prescrizioni imposte dal giudice all'interno dell'ordinanza, a rendere operative tutte le azioni risarcitorie o di tipo riparativo che, nel caso specifico, l'imputato deve attuare. Pertanto, l'indagine svolta avrebbe come fine ideale quello di richiamare l'attenzione sul ruolo centrale svolto dal servizio sociale, favorendo ulteriori sviluppi sia sul piano della pratica che della futura ricerca sul tema.

BIBLIOGRAFIA

APRATI R., “Riflessioni intorno alla vittima del processo”, in *Cassazione Penale*, n. 3, 2017, pp. 977-982.

ARIETI D., “La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: l’esperienza del centro di giustizia riparativa di Trento nel procedimento penale davanti al giudice di pace e nella messa alla prova, potenzialità e criticità”, in Fornasari G., Mattevi E. (a cura di), *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, n. 40, Trento, 2019.

AVALLONE F., “L’assolto. Considerazioni psicologiche sulla vittima del processo”, in Spangher G. (a cura di), *La vittima del processo: i danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017.

BANCHI E., “Le modificazioni apportate alla disciplina della messa alla prova”, in *Legislazione Penale- Commenti*, n. Febbraio, 2023.

BARTOLI L., “Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova”, in *Cassazione Penale*, n. 5, 2015, pp. 1755-1774.

BARTOLI L., “La sospensione del procedimento con messa alla prova”, in *Collezione di Giustizia Penale*, volume n.6, Wolters Kluwer, Milano, 2020.

BECCARIA C., “Dei delitti e delle pene”, Einaudi, Torino (ed. or. 1764), 2018.

BELGIORNO E. M., “La probation processuale per adulti. Affidamento in prova al servizio sociale e sospensione del procedimento con messa alla prova”, Giuffrè Francis Lefebvre, Trento, 2021.

BELLOTTI S., “La vittima nel processo penale”, in *Quaderni Forensi Veliterni*, Vol 4°, n.1, 2021, pp.1-11.

BERTOLINI B., “Esistono autentiche forme di diversione nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2015, pp. 47-59.

BERTOLINI B., “La messa alla prova per adulti sotto le lenti della giustizia riparativa”, in Marandola A., La Regina K., Aprati R, *Verso un processo penale accelerato*, Napoli, 2015, p. 25 ss.

BINIK O. et. al. , “La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell’applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano”, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, n.1, 2018, pp. 16-31.

BOUCHARD M., “Riparazione del danno e del fatto”, in Mannozi G., Ruggeri F. (a cura di), *Pena, riparazione, riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio*, Insubria University Press, Varese, 2007.

BOUCHARD M., FIORENTIN F., “Sulla giustizia riparativa”, in *Questione giustizia*, n.4, 2021, pp. 38-54.

BOVE V. (a cura di), 2014, “La dialettica dibattimentale: confronto a più voci”, Scuola Superiore della Magistratura, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, www.dirittopenaleuomo.org

BOVE V., “La riforma Cartabia amplia la messa alla prova ed introduce la proposta del pubblico ministero”, 2023, <https://ius.giuffrefl.it>

BOVE V., “Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 3, 2022, pp.1345-1351.

CAGOSSI M., “Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano”, 2016, www.penalecontemporaneo.it

CAPRIOLI F., “Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto”, in *Cassazione Penale*, Vol. 52, fascicolo 1, 2012, pp. 7-18.

CAPUTO G., “Alternative alla detenzione tra net widening e need risk assesment”, in *Sicurezza e Scienze sociali*, n. 1, 2018.

CARTABIA M. (presentato da), CAMERA DEI DEPUTATI, “Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato”, in *Atti Parlamentari XVIII Legislatura*, doc. CCVII n. 5, 2022.

CATALANO E. M., “La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, volume n. 57, fascicolo n. 4, 2014, pp. 1789-1814.

CAVALIERE A., “Luci ed ombre nel sistema sanzionatorio dello schema della legge delega 2007”, in Cavaliere A., Fiore C., Moccia S., *Quale riforma del Codice penale? Riflessioni sui Progetti Nordio e Pisapia*, Esi, Napoli, 2009.

CELLINI G., “Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto. Una ricerca nel Sistema Penitenziario”, Ledizioni, Milano, 2013.

CERRETTI A., “Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione”, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

CERRETTI A., DI CIÒ F., MANNOZZI G., “Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto”, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

CESARI C., “Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale”, Giappichelli, Torino, 2005.

CESARI C., “Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti”, in Mastropasqua L., Mordeglia S. (a cura di), *Esperienze di Probation in Italia e in Europa*, Gangemi, Roma, 2011.

CIAMPI S., “Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009.

CLEMENTI S., TOSI M., “La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all’uepe di Mantova”, in *Studi sulla questione criminale*, XVI, n. 2, 2021, pp. 49-82.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, “Codice deontologico dell’assistente sociale”, 2020, www.cnoas.org

CONTI C., “La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?”, in *Diritto penale e processo*, 2018, pp. 666-680

CORRADI A., SALVAN A., “La messa alla prova per gli adulti. L’analisi dell’istituto giuridico e una prima ricerca presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza”, in *Autonomie locali e servizi sociali*, fascicolo 2, 2016, pp. 317-333.

CURI U., “Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia”, in Mannozi G., Lodigiani G. A. (a cura di), *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015.

D’AMATO S., “La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale”, in *Archivio penale*, n. 1- Orientamenti, 2018.

DE VITO R., “La scommessa della messa alla prova dell’adulto”, in *Questione Giustizia*, n. 6, 2013, pp. 9-19.

DEGANELLO M., “La posizione della vittima del reato nel processo penale”, Seminario del Laboratorio Avvocati Investigatori Criminologi, Roma, 2022, www.associazionelaic.it

DEGL'INNOCENTI L., ANTONUCCIO E., 2023, “Messa alla prova e Riforma Cartabia: questioni risolte e ancora aperte”, 2023, <https://ius.giuffrefl.it>

DEL TUFO M., “La tutela della vittima in una prospettiva europea”, in Diritto e Procedura Penale, 1999.

DI GENNARO G., BUONOMO M., BREDA R., “Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione”, Giuffré, Milano, 1987.

DI MUZIO F., “La giustizia senza spada: la riforma organica della giustizia riparativa”, 2023, <https://ius.giuffrefl.it>

DI SPENA A., URSO A., “Sospensione del procedimento con messa alla prova”, in Oikonomia- Journal of Ethics & Social Sciences, n.1, 2017, pp. 24-35.

DIAMANTE A., “La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal d.lgs. 212/2015”, 2016, www.giurisprudenzapenale.com

DIDDI A., “La fase di ammissione alla prova”, in Triggiani N. (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2014.

DOLCINI E., “Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive”, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 2-3, 2005.

EUSEBI L., “Sviluppi normativi per una giustizia riparativa”, in *Minori giustizia*, n. 1, 2016, pp. 33-40.

FASOLI F. P., “Minori di età e maggiorenni. La messa alla prova: istituto a metà tra il diritto penale e il diritto processuale penale”, in *Cassazione Penale*, n. 9, 2020, pp. 3484- 3503.

FIORENTIN F., “Risarcire la vittima è condizione imprescindibile”, in *Guida dir*, n. 21, 2014.

FONDAROLI D., “Diritto penale, vittimizzazione e protagonismo della vittima”, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, vol. 8, n. 1, 2014, pp. 74-80.

FORTI G. (intervista a), “Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3-4, 2012, pp. 177-186, www.criminaljusticenetwork.eu

GALATI M. L., RANDAZZO L., “La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni della legge n. 67/2014”, Giuffrè Editore, Varese, 2015.

GIUNTA F., “Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale”, in *Critica del Diritto*, n. 1, 2007.

GRANDI C., “L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale”, in *Legislazione penale*, n. Novembre, 2017.

GRANDI G., “Fare giustizia. Un’indagine morale sul male, la pena e la riparazione”, Padova University Press, Padova, 2020.

HERRERA M. M., “Rehabilitaciòn y restablecimiento social. Valoraciòn del potencial rehabilitador de la justicia restauradora desde planteamientos de teorìa jurídica terapéutica”, in *Cuadernos de derecho judicial*, 2006.

LODIGIANI G. A., “Alla scoperta della giustizia riparativa. Un’indagine multidisciplinare”, in Mannozi G., Lodigiani G. A. (a cura di), *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015.

LOMBARDO M., 2023, “Meccanismi di diversion e giustizia riparativa”, Wolters Kluwer, 2023, <https://onelegale.wolterskluwer.it>

LORUSSO S., “Indagini preliminari, danno da esposizione mediatica e tempi ragionevoli: fattispecie e rimedi”, in Spangher G. (a cura di), *La vittima del processo: i danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017.

MACCHIA A., “Note minime su messa alla prova e giurisprudenza costituzionale”, in Cassazione Penale, n. 3, 2022, pp. 953-960.

MACCHIA A., GAETA P., “Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n.10, 2018, pp. 135-149.

MAFFEO V., “La costituzionalità della messa alla prova tra vecchi modelli premiali e nuovi orizzonti sistematici”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 2, 2018, pp. 953-963.

MANNOZZI G., “Giustizia riparativa”, in *Enciclopedia del Diritto*, annali X, 2017.

MANNOZZI G., “Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materi di giustizia riparativa”, in *Giurisprudenza Italiana- Dottrina e attualità giuridiche*, n. Aprile, 2023, pp. 955- 962.

MANNOZZI G., “La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali”, in Bartoli R., Palazzo F. C. (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze University Press, Firenze, 2011.

MANNOZZI G., “La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale”, Giuffré, Varese, 2015.

MANNOZZI G., MOLTENI V., CIVIELLO F., “La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un’indagine empirica sulla prassi della messa alla prova

nel Tribunale di Como”, in Sistema Penale, Associazione “Progetto giustizia penale”, Milano, 2021.

MARANDOLA A. A., 2014, “La messa alla prova dell’imputato: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale”, in Diritto e Procedura Penale, 2014.

MATTEVI E., “La giustizia riparativa nel procedimento penale a carico degli imputati adulti: un’introduzione”, in Fornasari G., Mattevi E. (a cura di), *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, n. 40, Trento, 2019, pp. 185-198.

MATTEVI E., “Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale”, in Collana della Facoltà di Giurisprudenza, n. 14, Università degli studi di Trento, 2017.

MAZZUCATO C., “Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla restorative justice”, in Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, n. 2, 2010.

MAZZUCATO C., “Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici”, in Così G., Foddai M. A., *Lo spazio della mediazione*, Giuffrè, Milano, 2003.

MAZZUCATO C., “Ostacoli e pietre d’inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia”, in Mannozi G., Lodigiani G. A. (a cura di), *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, “Messa alla prova”, 2023, www.giustizia.it
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, “Protocollo Rodigino”, 2015, www.giustizia.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Circolare n. 3, 2022, www.archiviopenale.it

MIRAGLIA M., “La messa alla prova dell’imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso”, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

MOCCIA S., “Riflessioni intorno al sistema sanzionatorio e propositi di riforma”, 2016, www.la legislazione penale.eu

MONDUCCI J., “Il ruolo della vittima del reato nel procedimento penale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. III n.1, 2009, pp. 32-41.

MONTAGNA M., “Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito”, in Conti C., Marandola A., Varrasso G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Cedam, Torino, 2014, pp. 369-413.

MONTAGNA M., et. al. , “Diversion, Restorative Justice and Mediation in PIF Crimes. National report Italy”, 2022, www.dramp.eu

MUZZICA R., “Il ruolo della vittima negli istituti riparativi”, in *Legislazione penale-Approfondimenti*, n. novembre, 2019.

ORLANDI R., “Procedimenti speciali”, in Conso C., Grevi G., *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2010.

PALAZZO F., “Immigrazione e criminalità. Una lettura dei dati statistici”, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 ottobre, 2016, pp. 1-4.

PALAZZO F., “Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda”, in *Politica del diritto*, n. 2, 2017, pp. 349-362.

PALIERO C. E., “La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia”, in *Associazione tra gli studiosi del processo penale, Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

PANSINI C., “Qualche riflessione critica sulla nuova giustizia riparativa”, in *Diritto penale e processo*, n. 5, 2023, pp. 689-696.

PARLATO L., “La messa alla prova dopo il dictum della consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n.1, 2019, pp. 89-115.

PEPINO L., “Sospensione del processo con messa alla prova”, in *Dig. Pen.*, n. XIII, Torino, 1987.

PERINI C., “L’alternativa al carcere al tempo della crisi: invero o deriva del sistema?”, in Spinellis et. al. (a cura di), *Scritti in onore del Professor Nestor Kourakis*, Atene, 2017.

PONGILUPPI C., “Pratiche di giustizia riparativa all’interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione”, in *Archivio Penale*, n. 3, 2020.

PONTI G., MERZAGORA BETSOS I., “Compendio di criminologia”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008.

PONTIS F., “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”, in Cocco G., Ambrosetti E. M. (a cura di), *Punibilità e pene (II)*, contenuto nel “Trattato breve di diritto penale. Parte generale”, Cedam, Padova, 2015.

PRESUTTI A., “art. 47”, in Giostra G., Della Casa F. (a cura di), *Ordinamento Penitenziario Commentato*, n.1, Padova, 2011.

PROCACCINI A., “Criminalità e sicurezza a Napoli”, a cura di Di Gennaro G., Marselli R., FedOA Press, Napoli, 2020, pp. 81-109.

PULITO L., “Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale”, in *Processo Penale e Giustizia*, n.1, 2015.

PULITO L., “Presupposti applicativi e contenuti della misura”, in Triggiani N. (a cura di), *La deflazione Giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2014.

PULVIRENTI A., “Il giudizio e le impugnazioni”, in Pennis A. (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2004.

REGIONE VENETO, “Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa- regione del Veneto”, allegato A al decreto n. 220 del 31 maggio 2022, 2022, www.regione.veneto.it

ROMANO S., “L’ordinamento giuridico”, Sansoni, Firenze, 1951.

SANNA A., “L’istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?”, in *Cassazione Penale*, n. 3., 2015, pp. 1262-1279.

SANNA A., “Questioni di legittimità costituzionale in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova”, in *Cassazione Penale*, n. 2, 2019, pp. 688-701.

SCALFATI A., “La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014”, in *Processo Penale e Giustizia*, n.5, 2014, pp. 141-146.

SCIVOLETTO C., “La messa alla prova dell’imputato maggiorenne. Vecchi strumenti, nuove virtù?”, in Ghezzi M., Mosconi G., Pennisi C., et. al. (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Rimini, 2017.

SCIVOLETTO C., MANTOVANI F., MANELLA G., “La messa alla prova per l’imputato maggiorenne. Una ricerca in Emilia-Romagna”, in *Studi di Sociologia*, n.2, 2020, pp. 143-158.

SCORDAMAGLIA V., “Pena, rieducazione, perdono”, in Dassano F., Vinciguerra S. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Esi, Napoli, 2010.

SEZIONE STATISTICA Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento, “Adulti in area penale esterna in messa alla prova. Analisi statistica dei dati anno 2019”, 2020, www.giustizia.it

SIAGURA A. M., “Effetti della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova”, in *Archivio Penale*, n. 1, 2019, pp. 1-16.

SPADANO L., “Le recenti ipotesi di condotte riparatorie *post delictum*: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?”, in *Archivio Penale*, n.1, 2020, pp. 1-27.

SPANGHER G., “La pratica del processo penale- Volume I: i procedimenti speciali, le impugnazioni, il processo penale minorile, accertamento della responsabilità degli enti”, Cedam, Trento, 2012.

SPIRITO D., “Principi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni”, in *Giustizia Penale*, n. 3, 1990.

STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE, “Tavolo 13, giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato”, allegato n.3, 2016, www.giustizia.it

TABASCO G., “La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti”, in *Archivio Penale*, n.1, 2015, pp. 1-39.

TABASCO G., “La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare”, in *I libri di Archivio Penale nuova serie*, n. 19, Pisa University Press, Massa Carrara, 2019.

TRECCI P., CAFIERO M. (a cura di), "Riparazione e giustizia riparativa. Il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario", Franco Angeli, Milano, 2007.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA, "Protocollo per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e per il presidio di prossimità dell'uepe di Padova e Rovigo", 2023, www.tribunale.padova.giustizia.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, 2022, "Protocollo sportelli messa alla prova", 2022, www.tribunale.venezias.giustizia.it

TRIGGIANI N., 2014, "La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto", in Leggi penali tra regole e prassi, Ius Novum, n.2, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

TRONCONE P., "La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena", Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016.

VENTUROLI M., "La tutela della vittima nelle fonti europee", in Diritto Penale Contemporaneo, n. 3-4, 2012, pp. 86-113.

VENTUROLI M., "La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?", Jovene, Napoli, 2015.

ZACCARO G., "La messa alla prova per adulti", in Questione Giustizia, 2014, www.questionegiustizia.it

ZEHR H., "Changing lenses. Restorative Justice for our times", Herald Press, Harrisonburg (Virginia), 2015.